



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea  
Magistrale  
Economia e  
Gestione delle  
Aziende

Tesi di Laurea

# **Assicurazione in Agricoltura**

**Relatrice**

Ch.ma. Prof.ssa Maria Bruna Zolin

**Laureanda**

Viviana Zanette

Matricola 752860

**Anno Accademico**

2022 / 2023



## Indice

Introduzione	
Capitolo I Le tutele dei fattori produttivi e del reddito in azienda agricola .....	1
1.1 L'azienda agricola .....	1
1.2 I fattori produttivi dell'azienda agricola .....	2
1.3 Il reddito dell'imprenditore agricolo .....	4
1.4 La gestione dei rischi in azienda agricola .....	6
1.5 Il contratto di assicurazione .....	11
1.6 Il fondo mutualistico.....	15
Capitolo II Evoluzione giuridica delle assicurazioni agevolate .....	19
2.1 Il Fondo di solidarietà nazionale.....	19
2.2 Decreto legislativo del 29 marzo 2004 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole" .....	25
2.3 Introduzione della gestione del rischio nella PAC .....	26
2.3.1. Il settore vitivinicolo .....	31
2.3.2. Introduzione dello strumento di stabilizzazione del reddito.....	34
2.4 La riforma della PAC 2014-2020 .....	35
2.5 I piani strategici .....	38
Capitolo III Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura - 2023 .....	41
3.1 Descrizione .....	41
3.2 Ambito di applicazione del Piano di gestione dei rischi .....	42
3.3 Le Polizze assicurative .....	42
3.4 Gli eventi avversi .....	47
3.5 Le garanzie in zootecnia .....	49
3.6 Le polizze assicurative a copertura delle produzioni vegetali.....	51
3.7 Le polizze agevolate a copertura delle strutture aziendali .....	58
3.8 Polizze agevolate a copertura di produzioni animali e allevamenti.....	60
3.9 La spesa ammissibile al sostegno .....	64
3.10 Le aliquote massime concedibili.....	68
3.11 Fondi di Mutualizzazione .....	70
3.12 La spesa ammissibile per i Fondi di mutualizzazione .....	75
3.13 I Fondi per la stabilizzazione del reddito .....	77
3.14 La spesa ammissibile per i Fondi di stabilizzazione del reddito .....	81
3.15 Il Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali – AgriCat .....	82
Capitolo IV Il mercato assicurativo agevolato in Italia .....	89

4.1 Il quadro generale.....	89
4.2 Il Programma di sviluppo rurale .....	91
4.3 Le assicurazioni agricole agevolate in Italia.....	94
4.4 La domanda e l'offerta assicurativa agevolata per le colture vegetali .....	96
4.5 La domanda e l'offerta assicurativa agevolata per le strutture aziendali.....	106
4.6 La domanda e l'offerta assicurativa agevolata per la zootecnia.....	109
Conclusioni .....	113
References.....	117

## Introduzione

L'attività agricola è esposta agli stessi rischi imprenditoriali di chi opera nel settore secondario e terziario ma, allo stesso tempo, per proprie caratteristiche intrinseche, si rivela più vulnerabile al cambiamento climatico, agli eventi atmosferici avversi, alle epizootie, alle crisi di mercato dettate da repentini cambi degli equilibri economico-politici.

Dopo aver illustrato i fattori produttivi nell'elaborato si espongono i rischi e gli eventi che possono minacciare l'equilibrio economico e la stabilità patrimoniale dell'azienda agricola e, a completamento, si descrivono il contratto assicurativo ed i fondi mutualistici come strumenti di trasferimento del rischio.

La regolamentazione disciplina la gestione del rischio in agricoltura a partire dal 1970 con la costituzione del Fondo di solidarietà nazionale. L'evoluzione legislativa nel tempo è stata dettata dall'integrazione tra le norme nazionali e quelle comunitarie. Il risultato più recente è il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, documento emesso annualmente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che regola gli strumenti proposti agli imprenditori agricoli a sostegno e stabilizzazione del reddito.

Il lavoro prosegue con l'analisi del Piano di gestione dei rischi in agricoltura emesso per il 2023 che, nello specifico, disciplina le polizze assicurative, i fondi di mutualizzazione, i fondi per la stabilizzazione del reddito e introduce il Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali - AgriCat.

La parte finale dell'elaborato è dedicata alla descrizione del mercato delle assicurazioni agricole agevolate in Italia, con il confronto della domanda e dell'offerta assicurativa, l'analisi della distribuzione settoriale e geografica, lo sviluppo e le prospettive del mercato, e l'analisi dell'andamento del comparto assicurativo.



## **Capitolo I Le tutele dei fattori produttivi e del reddito in azienda agricola**

### **1.1 L'azienda agricola**

L'azienda agricola, secondo l'articolo 2555 del Codice civile, è il "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". La definizione dell'imprenditore agricolo subisce rilevanti modifiche nel tempo che ne estendono le attività svolte rendendo la figura più contemporanea.

Per quasi sessant'anni il soggetto principale dell'agricoltura italiana, l'imprenditore agricolo, era stato identificato, all'art. 2135 del Codice civile, come colui che esercitava un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, dove queste ultime erano reputate tali quando rientravano "nell'esercizio normale dell'agricoltura".

Con decreto legislativo n. 228/01 la definizione di imprenditore agricolo nel Codice civile diventa "colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse". Lo stesso articolo specifica che per coltivazioni del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine [Normattiva, 2001].

L'introduzione dell'attività ittica estende di fatto l'elenco delle attività che rientrano nell'impresa agricola senza tuttavia snaturare il legame con il suolo, anche se inteso come specchio d'acqua.

Vengono inoltre qualificate come connesse le attività svolte dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero la ricezione ed ospitalità come definita dalla Legge [Normattiva, 2001].

L'ulteriore estensione alla ricezione e all'ospitalità riveste l'attività agricola della responsabilità di valorizzare il territorio attraverso la buona manutenzione, la cura e il rispetto.

L'ulteriore sviluppo della componente soggettiva dell'impresa agricola avviene attraverso l'introduzione della figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) (D.lgs. n.29/2004 n.102) che indica l'intento dell'Unione europea di consegnare l'attività agricola a figure professionali preparate e maggiormente consapevoli del ruolo svolto.

Le caratteristiche che contraddistinguono la nuova figura sono il possesso delle conoscenze e delle competenze professionali, il tempo dedicato alle attività agricole di cui all'art. 2135, direttamente o in qualità di socio, e la percentuale di reddito ricavata da tali attività rispetto al reddito globale; la definizione di imprenditore agricolo professionale prevede che il 50 per cento del tempo di lavoro complessivo sia per l'attività agricola e che a questa sia attribuibile il 50 per cento del reddito complessivo (con esclusione di eventuali pensioni o di emolumenti per cariche pubbliche) [Zolin, 2009].

Il Consiglio dell'Unione Europea nel richiedere il possesso di conoscenze e competenze (art. 5 del Regolamento 1257/1999) sottolinea l'importanza dell'elemento soggettivo modernizzando il vecchio concetto di coltivatore diretto e proiettandone la professionalità in un contesto contemporaneo, in grado di sviluppare un'agricoltura sostenibile, di qualità, di rispetto per gli equilibri economici e sociali e allo stesso tempo competitiva.

### **1.2 I fattori produttivi dell'azienda agricola**

Per l'esercizio della propria attività l'imprenditore agricolo si avvale di tre fattori produttivi:

- Terra;
- Capitale;
- Lavoro.

I fattori produttivi del settore primario presentano caratteristiche in parte simili a quelle degli altri settori mentre per altri aspetti differiscono completamente evidenziando peculiarità e fragilità del settore agricolo.

La terra, o capitale fondiario, è la base fisica della produzione ed è costituito dal suolo, il bene naturale, e da quanto stabilmente ancorato ad esso. Gli investimenti fissi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i fabbricati, le strutture ricettive, il Sistema Idraulico Agrario (SIA), le piantagioni annuali e poliennali (rispettivamente cereali e vigneti, oliveti), gli impianti industriali, gli ambienti protetti (serre, strutture a protezione



dalla grandine), gli impianti di energia rinnovabile e tutto quanto rappresenta miglioramento del fondo [Zolin, 2009].

Tra gli elementi che attribuiscono valore economico al fattore terra si annoverano l'ubicazione del fondo (altitudine, esposizione, distanza dai centri urbani, vicinanza alle vie di irrigazione), il numero e l'estensione degli appezzamenti (frammentazione fondiaria, polverizzazione, latifondo), la natura del terreno (sabbiosi, argillosi), i miglioramenti fondiari apportati (l'aumento di fertilità, gli impianti di irrigazione), le prospettive di cambiamento di fattori istituzionali (il presente o futuro inserimento in zona IGP, DOCG).

Se questi sono gli elementi che danno valore alla terra, il valore economico dei beni immobili è inserito nell'attivo dello stato patrimoniale; pertanto, fabbricati, piantagioni, impianti avranno voce e valore attribuito.

Diversamente, i beni mobili utilizzati nella gestione dell'azienda costituiscono il capitale agrario (o di esercizio) distinto in capitale di anticipazione e in capitale di dotazione.

Il capitale di anticipazione (o di circolazione) è il capitale necessario per sostenere le spese del processo produttivo durante l'anno. Deve essere a disposizione all'inizio del ciclo produttivo per far fronte alle spese di gestione che risultano anticipate al conseguimento dei ricavi; la consistenza varia in funzione del tipo di impresa e in particolare dell'indirizzo produttivo, da quest'ultimo varia la distribuzione delle spese e delle entrate durante l'anno [Zolin, 2009].

Il capitale di dotazione (o di scorta) è ulteriormente suddiviso in prodotti di scorta e in strumenti di scorta, in base all'indirizzo produttivo e alle tecniche adottate.

Sono prodotti di scorta i beni soggetti a logorio totale come sementi, fieno, paglia, insilati; mentre gli strumenti di scorta sono attrezzi, macchine o macchinari (scorte morte) e gli animali (scorte vive).

Gli elementi vengono assegnati al capitale di anticipazione o di dotazione in base all'utilità nel ciclo produttivo. Un esempio classico in tal senso sono i bovini: quelli da latte sono capitale di dotazione, mentre quelli da carne rientrano nel capitale di anticipazione, poiché l'utilità di questi ultimi si esaurisce in un ciclo produttivo [Zolin, 2009].

I fattori produttivi terra e capitale trovano collocazione e valutazione economica nello stato patrimoniale, mentre il fattore lavoro trova il proprio spazio nel conto economico:

alla voce salari e oneri sociali per la parte dedicata al lavoro dipendente, nel reddito netto aziendale per la parte relativa al lavoro autonomo.

Il fattore lavoro differisce dagli altri già menzionati per l'assenza dell'elemento materiale, poiché dato dall'attività umana. Anche in azienda agricola si applica la classificazione che distingue il lavoro dipendente, remunerato in base alla quantità di lavoro prestato, dal lavoro autonomo, slegato da forme contrattuali e caratterizzato dalla componente di rischio.

Ulteriore applicabile distinzione è quella tra lavoro intellettuale e lavoro manuale. Se per il primo indichiamo impiegati ed amministrativi solitamente assunti con contratto a tempo indeterminato, per i secondi parliamo di operai e braccianti spesso assunti con contratti temporanei, a volte con remunerazioni poco generose ed in alcuni casi anche senza regolarità contrattuale [Zolin, 2009].

### **1.3 Il reddito dell'imprenditore agricolo**

Il risultato di esercizio dell'attività dell'imprenditore agricolo è il reddito, inteso come differenza tra i ricavi (componenti positive) e i costi (componenti negative) che si sono manifestati nel periodo considerato ai fini del calcolo stesso.

Nello specifico, il reddito cui facciamo riferimento, nel presente elaborato è quello ottenuto con l'utilizzo della metodologia indicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) nel piano di Gestione dei rischi per l'agricoltura emesso per il 2023. Il risultato rappresenta il valore del reddito settoriale rilevante ai fini dell'applicazione dello strumento della stabilizzazione del reddito [Masaf, 2023 a].

L'applicazione della metodologia parte dal presupposto di determinare l'effettivo ammontare dei ricavi e dei costi specifici del settore di riferimento, escludendo i componenti positivi e negativi di reddito riconducibili ad altre attività produttive esercitate dall'azienda agricola. La grandezza di reddito considerata è approssimabile al "valore aggiunto agricolo", valore che si ottiene sommando ai ricavi di vendita dei prodotti agricoli i premi in conto produzione e sottraendo i costi attribuibili a tali prodotti (input variable costs), le imposte e le tasse [Masaf, 2023 a].

Gli input variable costs comprendono i costi sostenuti per i fattori esterni all'azienda, corrispondenti a merci e servizi che danno un contributo alla produzione del prodotto e alle successive fasi che si concludono con la vendita del prodotto. La grandezza

ottenuta rappresenta il valore aggiunto creato dall'impresa e misura l'efficienza del processo produttivo aziendale.

Il reddito operativo dell'attività si ottiene infine sottraendo dal valore aggiunto agricolo i costi dei fattori interni, i costi amministrativi e le spese generali ed è espressione del risultato della gestione caratteristica [Masaf, 2023 a].

In tabella n.1 sono riportate le voci che conducono al calcolo del valore aggiunto agricolo e del reddito operativo.

Tabella 1. Composizione del reddito operativo [Masaf, 2023 a]

Descrizione	
	Ricavi di vendita
+	Rettifiche in aumento
-	Rettifiche in diminuzione
=	<b>Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli</b>
	Acquisti materie prime
	- Δ rimanenze materie prime
	= <b>Consumo materie prime</b>
	+ Altri costi di produzione e commercializzazione
	+ Rettifiche in aumento
	- Rettifiche in diminuzione
	= <b>Costo della produzione (esclusi fattori interni)</b>
	- Δ prodotti finiti e semilavorati
-	<b>Costo agricolo della produzione venduta</b>
=	<b>VALORE AGGIUNTO AGRICOLO</b>
	Costo del personale
	+ Quote ammortamenti
-	<b>Costo dei fattori interni</b>
-	Altre spese generali e costi amministrativi
=	<b>REDDITO OPERATIVO</b>

Ai fini del calcolo del reddito settoriale si considerano i Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli (attestati da fatture di vendita) relativi alla vendita di prodotti ottenuti

attraverso la coltivazione del fondo o l'allevamento di animali e i ricavi delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Le operazioni di rettifica permettono di escludere le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione della stabilizzazione del reddito.

Il costo agricolo della produzione è il risultato delle rettifiche apportate come applicazione del criterio di correlazione diretta con i Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli [Masaf, 2023 a].

Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura elenca i costi ammessi (es.: materie prime come sementi e piantine, i premi assicurativi per polizze agevolate), i costi esclusi (es.: costi amministrativi) e detta le modalità di calcolo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati.

Ai fini della determinazione del reddito settoriale la normativa distingue tra le imprese con obbligo di redazione del bilancio di esercizio per le quali prevede un metodo di calcolo puntuale con attestazione documentale delle voci di ricavo e di costo e un metodo semplificato per quelle non sottoposte a tale obbligo [Masaf, 2023 a].

#### **1.4 La gestione dei rischi in azienda agricola**

Tutte le aziende possono incorrere in rischi che recano danni ai fattori produttivi, con conseguente contrazione del reddito se non addirittura riduzione del patrimonio.

L'attività agricola, per sua specificità, è naturalmente vincolata all'andamento climatico, allo sviluppo di epizootie, agli eventi atmosferici, all'inquinamento.

I principali tipi di rischio cui è esposto l'imprenditore agricolo si possono classificare in cinque categorie [Santeramo, 2018].

Il rischio di produzione derivante dalla possibilità che la produzione, in termini di quantità e di qualità, sia inferiore alle aspettative per effetto di avversità atmosferiche o patogeni.

Il rischio di mercato determinato dalla volatilità dei prezzi o dalla difficoltà a reperire i fattori di produzione a costi sostenibili.

Il rischio finanziario, la possibilità di bancarotta per mancanza di riserve finanziarie per anticipare le spese o regolare i debiti.

Il rischio istituzionale, cioè la possibilità che norme e regolamenti mutino in maniera imprevista dopo che alcune decisioni produttive sono già state prese.

Infine, il rischio personale legato alla capacità personale dell'imprenditore e degli altri addetti fissi all'impresa di svolgere le proprie attività [Santeramo, 2018].

La gestione del rischio o risk management, è il processo aziendale volto alla pratica di identificare, misurare, valutare, prendere decisioni e pianificare tutte le attività necessarie per ridurre al minimo l'impatto negativo da eventi avversi.

A tal fine l'imprenditore agricolo, per una migliore gestione dell'attività, si dovrebbe avvalere del piano di gestione dei rischi; strumento che permette, attraverso l'individuazione dei rischi in azienda, di mettere in atto le disposizioni necessarie per ridurre se non eliminare potenziali danni [Santeramo, 2018].

In realtà una parte di questo processo è diventato obbligatorio, dal 1 giugno 2013 infatti anche l'imprenditore agricolo, in qualità di datore di lavoro, deve compilare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L'attività richiesta è di procedere alla valutazione dei rischi, alla compilazione del documento e alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (RSPP).

Il DVR è lo strumento normato, obbligatorio e da sottoporre ad aggiornamento periodico ogni 3 anni, nato con l'intento di tutelare la sicurezza dei lavoratori e di fatto tradotto anche in ausilio ad una migliore gestione dell'attività aziendale.

Gli articoli 17, 18, 29 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 impongono anche all'imprenditore agricolo, in qualità di datore di lavoro, di analizzare e valutare i principali rischi connessi alla peculiare attività. In ambito agricolo, possono essere connessi ai luoghi di lavoro, alla movimentazione dei carichi, all'uso delle attrezzature, all'esposizione agli agenti fisici, biologici e alle sostanze pericolose, all'esposizione alle atmosfere esplosive. La norma evidenzia inoltre la particolare attenzione che deve essere riservata alle donne in gravidanza [Correzzola, 2017].

Se l'obbligo normativo nasce a tutela del lavoratore, si evidenzia tuttavia l'utilità anche per l'azienda. L'infortunio di un lavoratore, sia esso un dipendente, un titolare o un familiare dell'imprenditore, può diventare una fonte di perdita in termini di contrazione di reddito o, nei casi più gravi, può intaccare il patrimonio aziendale compromettendo, in modo significativo, l'attività aziendale qualora, ad esempio, emergano circostanze di scarsa sicurezza, responsabilità e/o assenza di tutele assicurative.

Il piano di gestione dei rischi contiene, coerentemente con l'attività e le dimensioni

dell'azienda, la descrizione del progetto e lo scopo che si intende raggiungere, le tecniche e gli strumenti da utilizzare, i soggetti, i ruoli e le responsabilità assegnate.

Il cuore della redazione del piano è la sezione dedicata alla identificazione, all'analisi, alla valutazione ed alla pianificazione della risposta ai rischi.

La stesura comporta l'analisi della probabilità di accadimento e l'impatto degli eventi sulla produzione, sui tempi di lavoro, sulla qualità dei prodotti, sul reddito.

Scopo del documento è la pianificazione della risposta ai rischi che si traduce nell'indicazione di un processo da condurre.

Il documento indica come verrà attuata la mitigazione del rischio. Le potenziali strategie si traducono in azioni direttamente proporzionali alle probabilità di accadimento e alla gravità degli eventi. I rischi, una volta individuati, elencati e analizzati vanno gestiti. In letteratura si descrive l'approccio al rischio identificando quattro comportamenti: l'evitamento, il trasferimento, la riduzione e l'accettazione [J.M. Consulting S.r.l., 2023]. Evitare il rischio è in linea di principio la soluzione ideale, in particolare in caso di rischi ad alto impatto e con elevata probabilità di accadimento. Tuttavia, le tattiche adottabili per l'evitamento richiedono elevati investimenti per rivelarsi efficaci in caso di rischi negativi ad altro impatto.

Il trasferimento del rischio ad altro soggetto significa in buona sostanza la stipula di un contratto di assicurazione con una compagnia ed è adottato per i rischi ad elevato impatto ma con minori probabilità di accadimento.

Riduzione ed accettazione sono comportamenti residuali riservati a rischi di basso impatto e con scarsa probabilità di accadimento.

Il processo di gestione dei rischi non può dirsi completo senza una programmazione a calendario del monitoraggio e relativo reporting dei rischi; pertanto, appare evidente che questo strumento preveda un'attività di dinamica di controllo e aggiornamento per raggiungerne lo scopo intrinseco in modo efficace [J.M. Consulting S.r.l., 2023].

Senza la presunzione di essere esaustivi analizziamo qui di seguito alcune voci dello stato patrimoniale per evidenziare come l'impatto di un evento accidentale possa rappresentare un costo e, nei casi più gravi, un danno patrimoniale ingente.

I mezzi che compongono il parco macchine dell'azienda agricola sono soggetti all'assicurazione obbligatoria quando circolano sul suolo pubblico (art. 193 Nuovo Codice della Strada) pertanto potrebbero muoversi solo all'interno dell'area privata

dell'azienda, privi di copertura assicurativa, senza incorrere in sanzioni. Tuttavia, in caso di sinistro con danni a terzi l'obbligo di risarcire il danneggiato spetterebbe direttamente all'impresa agricola. In poche righe si comprende come un "semplice" trattore possa essere un bene al servizio dell'azienda ed allo stesso tempo un elemento di rischio per l'equilibrio economico. L'assicurazione obbligatoria è una tutela sociale, garantisce il corretto risarcimento al danneggiato e contemporaneamente effettua il trasferimento del rischio dal soggetto proprietario del bene alla compagnia assicuratrice.

Gli stessi mezzi, come cespiti dello stato patrimoniale, sono beni atti alla produzione per l'azienda, spesso di valore elevato. La loro perdita totale o parziale può quindi comportare un danno economico considerevole, motivo per cui potrebbe essere opportuno dare copertura per danni da eventi atmosferici, da incendio, da furto, da urto, ribaltamento, collisione. L'impossibilità di utilizzare una macchina trattore perché andata completamente a fuoco comporta il riacquisto del bene ed un potenziale ritardo nell'esecuzione delle attività programmate. Nel piano di gestione del rischio il danno ai mezzi di elevato valore economico può rappresentare un evento di elevato impatto ma con bassa probabilità di accadimento.

Per quanto riguarda i rischi a cui possono essere soggetti i fabbricati, gli impianti, i macchinari l'azienda agricola non differisce dalle altre tipologie di impresa. Incendio, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, furti e quant'altro possa colpire il bene non presentano frequenza, intensità o correlazione differenti tra il settore primario, secondario o terziario.

Per fabbricati, impianti e macchinari si ripete la regola dell'elevato impatto dell'evento con scarsa possibilità di accadimento, pertanto il comportamento più opportuno da adottare è il trasferimento del rischio ad una compagnia di assicurazione.

L'evoluzione tecnologica ed informatica comporta inoltre la necessità di tutelare l'azienda dai danni subiti o provocati da tutto quanto ricade nella definizione di cyber risk: dal semplice danno all'hardware alla perdita di dati, violazione di sistemi, furto di dati e ricadute reputazionali. La valutazione di questo tipo di rischio è direttamente collegata alle dimensioni dell'azienda, al grado di informatizzazione ma anche alla sensibilizzazione diffusa dagli organi di stampa e dai consulenti esterni all'azienda. Va da sé che per l'azienda di dimensioni medio grandi, con un elevato commercio on line, la ricettività sviluppata non è comparabile con l'azienda di piccole dimensioni dedita al

mercato locale.

L'analisi del rischio cyber è in continua evoluzione ed è dettata dalla trasformazione del comparto informatico in termini di rilevanza, di protezione, di violabilità dei sistemi, di sviluppo delle normative di trattamento dei dati.

Gli eventi che possono colpire il sistema informatico considerato nel suo complesso possono avere un elevato impatto; pertanto, il trasferimento del rischio potrebbe rappresentare la soluzione.

Le coltivazioni, siano esse annuali o poliennali, sono per loro natura completamente esposte al cambiamento climatico, all'inquinamento, agli eventi atmosferici, alle fitopatie. Il mancato raccolto di frutta danneggiato da una violenta grandinata, la totale distruzione della resa vinicola a causa del gelo successivo alla fioritura delle piante, il raccolto di cereali bruciato dalla siccità, l'epidemia di flavescenza dorata sono solo alcuni esempi di come il settore agricolo possa dimostrare tutta la propria fragilità nonostante i miglioramenti tecnici e lo sviluppo imprenditoriale del settore.

Le produzioni agricole legate alla coltivazione del suolo possono essere difese attraverso l'applicazione di tutele attive come l'installazione di reti antigrandine o impianti di irrigazione, soluzioni che comunque comportano ingenti investimenti ed esposizione economica dell'azienda.

Le avversità climatiche (gelo, brina, siccità, grandine, eccesso di caldo, vento forte) sono eventi ad elevato impatto e sempre più frequenti, motivo per cui il trasferimento del rischio rappresenta il miglior comportamento adottabile a tutela dell'azienda.

La sottoscrizione di coperture assicurative a tutela delle rese è inoltre fortemente incentivata dalla Politica agricola comunitaria (PAC) ed è sostenuta attraverso l'erogazione di contributi sui premi assicurativi.

Se l'andamento climatico può influenzare in modo determinante le coltivazioni agricole, lo stato di salute degli animali negli allevamenti ne determina produttività e rendita.

Gli animali, siano essi da carne o da produzione, sono soggetti a malattie che nei casi più gravi possono comportare l'abbattimento totale o parziale dei capi. Se appare evidente il danno diretto, ovvero la perdita del capo, il costo dell'abbattimento, lo smaltimento della carcassa, è opportuno segnalare anche alcuni tra i possibili danni indiretti, ovvero la mancata produzione di reddito oppure la riduzione di produzione di biogas nelle aziende dotate di tali impianti [Generali Assicurazioni S.p.A., 2023 a].



Anche la tutela del rischio zootecnico è incentivata dalla PAC e sostenuta con l'erogazione dei contributi sui premi assicurativi.

Come i fattori produttivi possono essere danneggiati da eventi esterni, anche il reddito dell'imprenditore agricolo è soggetto a rischi, dati dalla volatilità dei prezzi, dall'instabilità e dall'imperfezione dei mercati agricoli, dalla globalizzazione, dalla crescente variabilità dell'offerta dovuta all'instabilità climatica, dall'aumento dei rischi sanitari e dal fragile equilibrio della filiera alimentare [Parlamento europeo, 2016].

A fronte delle possibili difficoltà che possono interessare l'attività agricola l'Unione europea inserisce tra gli scopi della PAC il sostegno del reddito che si sostanzia anche, attraverso gli aiuti riconosciuti per le quote di partecipazione alla copertura mutualistica degli aderenti ai Fondi per la stabilizzazione del reddito dell'imprenditore agricolo [Parlamento europeo e Consiglio Unione europea, 2013].

Nella definizione di reddito settoriale si riassume l'intento del legislatore di sostenere la sola parte di reddito riconducibile al settore specifico di riferimento. Nella definizione dei settori per i quali è previsto il sostegno emerge invece l'opportunità di dare aiuto a quelli ritenuti più importanti sotto il profilo strategico o economico, come l'olivicoltura o l'ortofrutta.

### **1.5 Il contratto di assicurazione**

Il contratto di assicurazione è disciplinato dal Codice civile dagli art. 1882 al 1932, dalle norme sui contratti in generale e sui contratti del consumatore, e dal Codice delle assicurazioni dagli art. 165 al 181 [Treccani, 2023].

L'articolo 1882 del Codice civile definisce l'assicurazione come "il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".

"Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, soggetto a regime di forma scritta con l'obbligo per l'assicuratore di rilasciare al contraente la polizza e ogni altro documento da lui sottoscritto" [Treccani, 2023]. Gli elementi essenziali del contratto sono rischio e premio, il primo è l'oggetto del contratto di assicurazione e consiste nella possibilità che si verifichi un determinato evento futuro e incerto mentre il premio, dovuto dall'assicurato, rappresenta il corrispettivo dell'obbligazione assunta dall'impresa per avere diritto ad alcune prestazioni a carattere aleatorio [Treccani,

2023].

I soggetti che stipulano il contratto sono la Compagnia di assicurazione, cioè l'impresa alla quale, a fronte del pagamento di un premio, è trasferito il rischio e colui che aderisce al contratto assumendo l'onere del pagamento del premio. Pur essendo entrambi contraenti dal punto di vista legale, quando si indica il contraente si fa comunemente riferimento al soggetto che si accorda con l'Assicurazione sulle condizioni di polizza, accettando tutte le clausole e condizioni e si impegna a versare il premio [Generali Assicurazioni Magazine, 2023].

Altro soggetto del contratto è l'assicurato, la persona il cui interesse è protetto dalla garanzia del contratto assicurativo, oppure il soggetto esposto al rischio per cui si ricorre alla copertura assicurativa, infine il beneficiario, colui a cui sono destinati gli importi determinati a titolo di risarcimento, oppure le somme da corrispondere, all'accadimento di un determinato evento [Generali Assicurazioni Magazine, 2023].

Contraente, assicurato e beneficiario possono coincidere con la stessa persona.

Nel caso di polizze collettive il contraente è un solo soggetto, mentre gli assicurati sono più persone (fisiche e giuridiche) facenti capo alla stessa polizza.

Un esempio classico, le polizze contratte dal datore di lavoro che assicurano le attività di tutti i dipendenti dell'azienda, oppure i contratti assicurativi "grandine agevolati" per i quali può essere contraente il Consorzio di difesa e risultano assicurati i singoli imprenditori agricoltori [Ivass, 2023 a].

Il trasferimento del rischio dal Contraente all'Impresa di assicurazioni avviene attraverso la stipula di un contratto che si perfeziona con la sottoscrizione e il pagamento del premio da parte del contraente. Il premio, come descritto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) è "il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla Compagnia, il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia stessa" [Ivass, 2023 b].

A fronte del pagamento la compagnia è esposta per l'importo indicato nel contratto così come definito da Ivass "massimale di garanzia è la somma pattuita che l'Impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro. Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato" [Ivass, 2023 b].

I contratti assicurativi si distinguono in ramo danni e vita, il primo dedicato alla copertura dei danni ai beni, al patrimonio e alla persona, il secondo alla protezione, alla previdenza,

al risparmio o all'investimento [Treccani, 2023].

Le polizze del ramo danni sono dedicate alla copertura dei rischi ai quali sono esposti i beni dell'assicurato; quelli immobili (i fabbricati, i vigneti, gli oliveti, gli impianti fissi) e quelli mobili (l'arredamento, gli elettrodomestici, le attrezzature, la produzione vegetale, gli allevamenti). Il ventaglio di coperture assicurative che possono interessare gli oggetti è esteso ai danni da incendio, furto, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, eventi catastrofici solo per citarne alcuni.

“Nell'assicurazione contro i danni vige il principio indennitario, in base al quale l'indennizzo dovuto dall'assicuratore non può superare il danno sofferto dall'assicurato; ciò per evitare che per quest'ultimo l'assicurazione si trasformi in strumento di speculazione e arricchimento” [Treccani, 2023].

La normativa non vieta la sottoscrizione di più contratti a copertura dello stesso bene ma vincola il contraente a dichiarare la coesistenza dei contratti e in caso di sinistro le somme complessivamente rimosse a titolo di indennità non devono superare l'ammontare del danno.

La tutela del patrimonio dell'assicurato, considerato come “universalità di beni”, è affidata alle polizze “responsabilità civile”, l'assicuratore tiene indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali di polizza, qualora sia chiamato al risarcimento di un danno quando ne sia riconosciuto civilmente responsabile come, ad esempio, la polizza RC auto e la polizza RC sciatore [Treccani, 2023].

Gli eventi che possono interessare la persona sono gli infortuni e le malattie, a tutela dell'assicurato solitamente è sottoscritto il contratto che risarcisce un indennizzo predeterminato convenzionalmente in relazione al tipo e alla gravità delle conseguenze della lesione. Il risarcimento è legato solitamente alla temporanea o permanente incapacità di svolgere le normali attività lavorative, pertanto, riconosce un'indennità giornaliera per ogni giorno di infortunio o malattia, un indennizzo per invalidità permanente accertata e il rimborso delle spese mediche sostenute [Treccani, 2023].

“Nel contratto di assicurazione sulla vita il rischio oggetto del contratto è la morte dell'assicurato nel periodo di efficacia del contratto (assicurazione caso morte) o la sopravvivenza alla data prevista della polizza (assicurazione caso vita) o entrambi (assicurazione mista)” [Treccani, 2023].

La stipula del contratto caso morte prevede che la Compagnia di assicurazione paghi, in

caso di decesso dell'assicurato, il massimale indicato in polizza ai beneficiari del contratto, mentre la sottoscrizione di una polizza caso vita può avere scopi previdenziali, di risparmio e di investimento e solitamente contraente, assicurato e beneficiario coincidono con la stessa persona.

“I contratti caso vita sono strumenti di investimento finanziario, le polizze sono state adeguate nel tempo alle innovazioni del mercato finanziario e alle nuove e complesse esigenze dei risparmiatori” [Treccani, 2023].

La possibilità di portare in detrazione fiscale o in deduzione al reddito i premi pagati denota l'interesse del legislatore alla diffusione e allo sviluppo di determinate tipologie di contratti assicurativi. Ad oggi, si possono portare in detrazione di imposta i premi pagati per i soli contratti stipulati sulla vita (caso morte), quelli a copertura di infortuni per la parte relativa all'invalidità permanente e infine, per i fabbricati, la sola quota premio relativa alla copertura di danni catastrofali; sono deducibili dal reddito contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali [Caf Acli S.r.l., 2024]. La copertura da eventi che possono intaccare in modo importante l'autonomia economica e patrimoniale dei soggetti assicurati diventa anche una tutela sociale. La lungimiranza di autotutelarsi dall'accadimento di eventi avversi che possono essere particolarmente invasivi, come ad esempio un terremoto, permette inoltre, in caso di sinistro, di ridurre la necessità di intervento statale, superando anche la necessità di sostegno pubblico.

Con lo stesso principio di tutela sociale alcune coperture assicurative sono diventate obbligatorie, anche se la più nota e diffusa è la polizza RC per i veicoli a motore e natanti, sono obbligatorie anche altre assicurazioni dedicate ad attività che possono, per loro natura, arrecare danno come, ad esempio, le attività ospedaliere, le attività sportive, il volontariato, la gestione dei rifiuti.

La categoria specifica di contratti, dedicata all'agricoltura, è rappresentata dalla polizza assicurativa agevolata per la quale è previsto il sostegno pubblico al pagamento del premio. Ad esempio, i premi pagati per le polizze sottoscritte a copertura dei danni subiti dalla produzione a seguito di eventi atmosferici, da fitopatie, da epizootie sono ammissibili al sostegno come previsto dalla Politica agricola comunitaria.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato, con il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (Pgra) 2023, le disposizioni operative per la gestione della prima campagna del nuovo periodo di programmazione della PAC (2023-

2027). Il Piano disciplina nello specifico i settori, le garanzie, gli eventi atmosferici, la spesa ammessa, i tempi di sottoscrizione, i requisiti soggettivi per l'ammissione agli aiuti [Ismea, 2023]

Il Programma di sviluppo rurale nazionale (Psrn) prevede per questo tipo di polizze il contributo pubblico fino al 70% del costo dei premi assicurativi pagati a copertura dei danni alle colture causati da avversità atmosferiche, malattie delle piante o degli animali [Regione del Veneto, 2023].

Alle politiche comunitarie si affiancano altri interventi nazionali che consentono di sottoscrivere polizze assicurative agevolate anche per i danni alle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse degli animali [Regione del Veneto, 2023].

La sottoscrizione delle polizze è volontaria e può avvenire in forma individuale, o in forma collettiva aderendo gli Organismi di difesa riconosciuti dalla Regione.

### **1.6 Il fondo mutualistico**

Un altro modo di provvedere al trasferimento del rischio per gli agricoltori è l'adesione ad un Fondo mutualistico.

I fondi mutualistici sono una forma di tutela dal rischio finanziata e gestita dagli agricoltori stessi. Applicando il principio di mutualità alla gestione del rischio in agricoltura, gli aderenti al Fondo contribuiscono alla creazione di una riserva finanziaria comune e condividono un determinato rischio, oggetto della mutualità: in caso di danno subito, il fondo interviene nel risarcimento. Il fondo rappresenta una forma di autoassicurazione degli imprenditori agricoli, che scelgono di affrontare e condividere il rischio autofinanziandosi [Nizza e Pontrandolfi, 2011].

Uno dei vantaggi di aderire ad un fondo di mutualizzazione è che la riserva finanziaria in caso di inutilizzazione rimane a disposizione dell'associazione, gli aderenti al fondo possono quindi utilizzare il fondo per la stipula di polizze assicurative (interamente o in quota parte) oppure possono immobilizzare il patrimonio per utilizzarlo in caso di necessità. L'oggetto della mutualità (tipologia di rischio) e gli obiettivi del fondo possono essere modificati dall'assemblea dei soci [Nizza e Pontrandolfi, 2011].

A supporto dell'adesione ai fondi mutualistici la possibilità di tutelare rischi da eventi non previsti dalle polizze assicurative come, ad esempio, quelli dedicati alla stabilizzazione del reddito oppure la copertura del rischio fitosanitario per il quale l'offerta assicurativa continua ad essere contenuta [Nizza e Pontrandolfi, 2011].

I fondi sono inoltre destinatari di cofinanziamenti pubblici, il costo di adesione alla copertura mutualistica si rivela competitivo e vantaggioso per le imprese aderenti. Gli agricoltori, infatti versano al fondo solo la parte privata della quota, il 30% del totale. Il restante è finanziato da risorse pubbliche [Psrn, 2020].

I fondi di mutualizzazione attualmente finanziabili sono: i fondi contro i rischi climatici, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, i fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale attivabili per i settori olivicoltura, latte bovino, latte ovicaprino, ortofrutta, avicoltura e frumento duro, suinoltura, risicoltura e bieticolo saccharifero, per poter accedere al sostegno i Fondi devono essere ufficialmente riconosciuti dal Masaf [Psrn, 2021 a]. Al pari delle assicurazioni, le coperture mutualistiche migliorano la capacità delle imprese agricole di far fronte agli impegni finanziari derivanti dagli investimenti, con effetti positivi in termini di rating e competitività [Psrn, 2021 c].

I fondi mutualistici presentano dei punti di debolezza dei quali è necessario considerare le eventuali conseguenze.

Gli aderenti ad un fondo sono accomunati dagli stessi problemi, operano nello stesso territorio, spesso con produzioni simili e questo li rende esposti e vulnerabili agli stessi eventi. I soci del fondo potrebbero essere soggetti a danni ingenti e generalizzati nello stesso momento con il rischio di mettere in difficoltà la capacità del fondo di risarcire tutti. Se il fondo esaurisce la propria dotazione, composta dai versamenti dei soci e dalla eventuale compartecipazione pubblica e non sono disponibili ulteriori risorse l'aderente può non essere ristorato per il totale del danno [Nizza e Pontrandolfi, 2011].

Questa rappresenta la fondamentale differenza con il contratto di assicurazione per il quale infatti se sussistono i presupposti la compagnia non può negare il risarcimento del danno (con il limite del massimale indicato in polizza).

La buona gestione dell'attività del Fondo deve operare con processi che garantiscano corretta valutazione del rischio e solide valutazioni tecnico-economiche per la continuità di funzionamento del fondo stesso [Nizza e Pontrandolfi, 2011].

Per i fondi di mutualizzazione consideriamo i seguenti soggetti: il Soggetto Gestore e l'aderente al fondo.

Il Soggetto Gestore è colui che costituisce il fondo, è tenuto a raccogliere l'adesione preventiva di un numero minimo di soci agricoltori e a deve accreditarsi presso il Masaf per ottenere l'autorizzazione a gestire il fondo di mutualizzazione.

Possono essere Soggetto Gestore le cooperative agricole e i consorzi di cooperative, le società consortili costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, le organizzazioni dei produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, gli organismi collettivi di difesa, in forma singola o associata – e le reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole [Psrn, 2021 c].

Il capitale è costituito dagli apporti degli agricoltori aderenti, da co-finanziamento pubblico e può inoltre essere integrato da altri finanziatori [Psrn, 2020].

Il secondo soggetto è l'agricoltore aderente al fondo che, attraverso la partecipazione economica alla costituzione del capitale, è tutelato dai rischi oggetto del fondo stesso (stabilizzazione del reddito, tutela contro i rischi climatici, fitopatie, infestazioni parassitarie, malattie degli animali).

Gli agricoltori aderenti al fondo, destinatari delle compensazioni finanziarie, devono essere: imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese (o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano); agricoltori attivi; titolari del Fascicolo aziendale (nel quale deve essere dettagliato il piano di coltivazione e devono essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo); soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA [Psrn, 2021 a] e in alcuni casi è richiesto inoltre essere percettori di pagamenti diretti [Fondo Mutualistico Nazionale - AgriCat, 2023].

Con lo stesso principio adottato per le polizze assicurative agevolate, l'adesione ai fondi di mutualizzazione a copertura dei danni subiti dalla produzione a seguito di eventi atmosferici, fitopatie, infestazioni parassitarie, epizootie è incentivata dalla PAC attraverso il sostegno alle quote di partecipazione, nella stessa misura è incentivata l'adesione ai fondi di stabilizzazione del reddito.





## **Capitolo II Evoluzione giuridica delle assicurazioni agevolate**

### **2.1 Il Fondo di solidarietà nazionale**

Una buona politica agricola dovrebbe sostenere i soggetti che operano nel settore, programmare lo sviluppo del territorio, auspicare il miglioramento della qualità della produzione, ridurre e contenere le conseguenze dei danni causati dalle avversità atmosferiche, dalle calamità naturali, dal cambiamento climatico, degli squilibri geopolitici, dalle incertezze del mercato.

Il settore primario italiano permette la produzione di eccellenze del territorio, la fruibilità a prodotti di qualità, l'esportazione di prodotti ad elevato valore aggiunto, la diffusione di modelli alimentari che diventano stile di vita (es.: dieta mediterranea). La produzione agricola, vegetale e animale, mantiene importanza strategica nonostante la globalizzazione che si traduce troppo spesso in eccesso di disponibilità alimentare per alcuni paesi e in malnutrizione assoluta per altri.

Gli esponenti della politica italiana hanno sempre dimostrato l'interesse di tutelare il settore primario attraverso molteplici interventi alcuni dei quali direttamente collegati al sostegno e alla diffusione delle coperture assicurative prima per le produzioni vegetali, successivamente per quelle animali e per le strutture aziendali ed infine anche per la stabilizzazione del reddito.

L'Italia, inoltre, come Paese appartenente all'Unione europea recepisce quanto deciso a livello sovranazionale. La Politica agricola comune nata come politica comune con l'obiettivo di rifornire di alimenti a prezzi accessibili i cittadini dell'Unione e di offrire contemporaneamente un equo tenore di vita agli agricoltori, da sempre percettori di redditi inferiori rispetto alla media degli altri settori, nel tempo modifica gli strumenti adottati.

In Italia, la Legge n. 364 del 1970 Istituisce il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), la prima regolazione delle forme di contrattazione collettiva tra le compagnie di assicurazione e il mondo agricolo. Il legislatore italiano in anticipo rispetto alla programmazione comunitaria avvia il processo di tutela del reddito agricolo sostenendo la copertura assicurativa delle produzioni vegetali dai danni causati da grandine, gelo e brina.

Il Fondo di solidarietà nazionale è un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed è intestato al Ministero delle politiche agricole. La dotazione del fondo destinata agli incentivi assicurativi è gestita dallo stesso Ministero mentre la dotazione destinata agli

interventi indennizzatori, cioè le risorse destinate al ripristino delle infrastrutture e alle compensazioni dei danni esclusi dalle assicurazioni agevolate, è gestita dal Ministero dell'economia [Gazzetta Ufficiale, 1970].

La normativa riconosce i Consorzi di Difesa, come organismi appositi di difesa attiva e passiva della produzione agricola. La prima si concretizza con la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni dagli eventi atmosferici, ad esempio reti antigrandine, reti antibrina, serre; la seconda si attua attraverso il ricorso a forme assicurative che permettono il rimborso dei danni subiti dalla produzione a seguito di eventi avversi. I soci del Consorzio di Difesa sono gli imprenditori agricoli, insieme perseguono lo scopo di difendere la produzione ma anche quello di condividere e risolvere le problematiche legate alla gestione dell'attività.

In questa fase embrionale la legge si limita a considerare una generale partecipazione pubblica alle spese sostenute, senza dettare un intervento diretto dello Stato per i premi di polizza, ha rappresentato comunque il primo importante passo verso lo sviluppo delle coperture assicurative a favore degli operatori del settore primario.

L'articolo 21 della Legge 364/1970 istituisce, presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), un consorzio al quale devono aderire le compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tariffe dei premi a carico degli organismi associativi, in base al tipo di coltura e zona agraria sono stabiliti dal consorzio delle assicurazioni e approvate dal Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato in concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste [Gazzetta Ufficiale, 1970]. L'unione delle compagnie sotto un unico soggetto ne favorisce il potere contrattuale nelle trattative con i singoli consorzi di difesa.

È la Legge n. 590 del 1981 "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale" a cambiare gli equilibri; infatti, con lo scopo di rafforzare la posizione dei consorzi di difesa si crea un soggetto unico, a rappresentare i 90 consorzi di difesa per controbattere direttamente il potere del preesistente consorzio delle compagnie assicurative [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a].

Il risultato della contrattazione nazionale è l'offerta di un'unica polizza, valida sull'intero territorio nazionale; pertanto, agli agricoltori è data la possibilità di sottoscrivere un contratto che ha le stesse coperture, le stesse garanzie, gli stessi tassi di premio, gli stessi prezzi dei prodotti assicurati, le stesse franchigie indipendentemente dalla provincia

dove sono ubicate le coltivazioni o da qualsiasi altro parametro atto a quotare un rischio. La stessa legge coinvolge i Ministeri dell'industria e dell'agricoltura chiamati ad approvare tariffe e condizioni entro il 31 gennaio di ogni anno [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a].

A scopo esemplificativo, 100 quintali di uva Glera assicurati a Treviso avevano lo stesso contratto e lo stesso premio di 100 quintali di uva Glera assicurati a Trieste. Oggi, i prezzi dei prodotti sono definiti per provincia o per regione, le compagnie di assicurazione applicano tassi di premio differenziati per comune e offrono molteplici opzioni per le garanzie di contratto.

A livello europeo, nei primi anni '80 la produzione delle aziende agricole comincia a superare la richiesta di derrate alimentari e le eccedenze vengono vendute sul mercato mondiale a prezzi più bassi o addirittura distrutte. Al fine di ridurre i surplus di produzione, la politica agricola comunitaria, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, comincia ad introdurre provvedimenti intesi ad adeguare il livello di produzione (riduzione dei prezzi garantiti e assegnazione delle quote per prodotti come nel caso del latte).

Nel 1992 viene introdotta una riforma sostanziale della PAC: da sostegno al mercato a sostegno ai produttori, la riduzione del sostegno ai prezzi viene compensata da sovvenzioni dirette agli imprenditori agricoli con lo scopo di dare forza al concetto di professionalità e di rispetto per l'ambiente anche sotto la spinta della prima conferenza mondiale a difesa della Terra [Commissione europea, 2023 a]. Le dimensioni dei danni dell'attività umana sulla Terra cominciano a diventare, almeno sulla carta, la nuova priorità. La politica agricola comunitaria aggiunge un nuovo scopo, il miglioramento della competitività dell'agricoltura adottando un approccio all'agricoltura e allo sviluppo rurale che tenga conto anche della sostenibilità delle attività svolte, della tutela dell'ambiente e della riduzione dei danni dell'uomo sull'ambiente [Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2023 a].

In Italia viene emanata la Legge n. 185 del 14 febbraio 1992 "Disciplina del Fondo di solidarietà nazionale" che introduce numerose novità in merito alla gestione delle polizze assicurative agevolate. Da un lato conferma come legittimato a stipulare il contratto assicurativo il Consorzio di difesa e dall'altro obbliga le compagnie ad aderire "a uno dei consorzi costituiti" ed operanti imponendo l'abolizione del cartello delle

Compagnie assicuratrici rendendo più bilanciato il potere contrattuale tra consorzi e compagnie. Il Consorzio di difesa può sottoscrivere il contratto direttamente e per conto del socio, con una compagnia autorizzata all'esercizio del ramo grandine [Gazzetta Ufficiale, 1992].

Come già previsto dall'articolo 21 della Legge 364/1970, a tutela degli assicurati rimane l'obbligo di riassicurazione dei rischi presso INA e ad ulteriore garanzia contro l'insolvenza delle compagnie assicuratrici vige inoltre il concorso finanziario del Fondo di solidarietà qualora il pagamento degli indennizzi sia superiore, per due anni consecutivi, all'importo dei premi incassati. L'intervento del Fondo di solidarietà nazionale si traduce nel provvedere alla riassicurazione dei sinistri in eccesso, fino al 30% del disavanzo accertato ma entro il 5% delle proprie disponibilità [Gazzetta Ufficiale, 1992]. La cessione dei rischi ad un ente pubblico garantisce agli assicurati la totale liquidazione dei danni nei casi in cui le compagnie non siano in grado di far fronte agli impegni assunti.

Con la Legge n. 185/1992 si introduce la partecipazione indiretta dello Stato alle spese di polizza, aiuto che avviene attraverso il versamento di contributi annuali alle casse sociali dei Consorzi di difesa. Il contributo erogato per la sottoscrizione delle coperture assicurative manifesta l'intenzione del legislatore di tutelare il settore agricolo e di diffondere il concetto di copertura assicurativa come forma di difesa del reddito. Spetta al Ministero delle politiche agricole pubblicare, entro il 30 novembre di ogni anno, colture, eventi, fitopatie, garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata [Gazzetta Ufficiale, 1992].

La disponibilità di uno strumento privilegiato di tutela passiva della produzione, porta il legislatore ad escludere esplicitamente le colture ammesse all'assicurazione agevolata da altri interventi di sostegno, anche in assenza di effettiva copertura dei rischi da parte dell'agricoltore [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a]. L'esclusione dagli aiuti per i danni assicurabili è giustificata dalla volontà di diffondere la cultura assicurativa e rappresenta uno stimolo ad evitare le forme di assistenzialismo e a responsabilizzare gli operatori del settore alle forme di trasferimento del rischio rappresentate dalle polizze assicurative.

Ulteriori novità introdotte dalla Legge n. 185/1992 riguardano direttamente le tipologie di polizza, infatti, si estende il ventaglio degli eventi assicurabili, la normativa permette

di aggiungere ai danni da grandine, gelo e brina anche i danni da fitopatie conseguenti ad avversità atmosferiche. Vengono inoltre inseriti i danni da epizootie alle produzioni zootecniche e la possibilità di assicurare i danni sofferti dalle strutture aziendali. Si ammette il sostegno del reddito degli allevatori ad opera dei consorzi di produttori nel caso di malattie diffuse del bestiame e, in tal caso, ai consorzi metà della spesa sostenuta ed accertata è rifiuta dallo Stato [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a].

Appare evidente l'intenzione del legislatore di coinvolgere un numero sempre maggiore di imprenditori agricoli alla responsabilizzazione verso le forme di tutela attive e passive, la rosa di partecipanti affianca ai coltivatori, coloro che si occupano di produzioni animali e gli allevatori.

L'emanazione della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" modifica parzialmente la Legge n. 185 del 1992 e conferma l'intento del legislatore di tutelare le aziende agricole per i danni subiti a causa di eventi atmosferici, disponendo nuovi strumenti per una più estesa copertura assicurativa.

Viene immessa nel mercato assicurativo la polizza multirischio dedicata alle produzioni vegetali, questa tipologia di contratto permette agli operatori di coprire la resa annuale complessiva dai danni causati dall'insieme delle avversità atmosferiche, non più solo grandine, gelo, brina ma anche vento forte, eccesso di pioggia, siccità, alluvione ed altri eventi avversi [Gazzetta Ufficiale, 2000].

Società cooperative e consorzi ottengono la possibilità di contrarre polizze assicurative agevolate, sulla base del riconoscimento regionale, della regione in cui hanno sede legale (decade l'obbligo di adeguamento statutario) [Gazzetta Ufficiale, 2000].

Ulteriore novità introdotta dalla Legge n. 388 del 2000 è la possibilità di costituzione da parte dei consorzi di difesa, di cooperative e di consorzi di cooperative dei fondi di mutualità, alimentati dallo Stato all'atto della costituzione e annualmente nei limiti dei parametri previsti per la partecipazione alle spese di polizza agevolata [Gazzetta Ufficiale, 2000].

La normativa generale verrà implementata negli anni successivi per dettare le disposizioni operative dei Fondi di mutualità in relazione alla prevista partecipazione statale alle spese e in relazione al rapporto tra il gestore del fondo e gli aderenti.

Il successivo D.M. 11/10/2001 indica le procedure di erogazione dei contributi a favore

degli aderenti per la costituzione e per gestione annuale dei Fondi a beneficio della difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche, la legge n. 488 del 2001 limita la partecipazione statale alla quota di adesione pagata dall'aderente. Sempre ad integrazione della Legge n. 388 del 2000, il D.M. 31/07/2002 definisce l'adesione come volontaria e aperta a tutti i soci dei consorzi questi possono tutelare le produzioni attraverso l'adesione al Fondo di mutualità oppure, come di consueto, tramite la sottoscrizione di un contratto assicurativo. Il gestore del fondo avrà la possibilità di tenere a proprio carico i rischi assunti in garanzia oppure decidere di cedere il rischio ad una compagnia di assicurazione oppure di partecipare a fondi regionali, interregionali o nazionali per condividere il pagamento dei risarcimenti [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a].

L'adesione ad un fondo di mutualizzazione non garantisce la totale copertura del danno subito, pertanto, devono essere definite nel regolamento le modalità e i limiti di copertura che il Fondo è in grado di garantire.

Riprendendo quanto disciplinato dalla Legge n. 388 del 2000 ai Consorzi di difesa è imposto l'obbligo di procedere alla soppressione delle casse sociali [Gazzetta Ufficiale, 2000].

Sempre la Legge n. 388 del 2000 istituisce presso Ismea un Fondo per la riassicurazione dei rischi che può, in taluni casi, tenere a proprio carico la riassicurazione fino al 100% dei rischi [Gazzetta Ufficiale, 2000]. In realtà verrà applicata la totale copertura solo per le polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture e sul reddito complessivo per un periodo sperimentale di tre anni [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a].

Con l'emanazione del D.M. 07/11/2002 il Fondo di riassicurazione istituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) interverrà per la riassicurazione dei rischi agricoli agevolati assunti dalle imprese di assicurazione. Gli introiti del Fondo sono i premi incassati per la riassicurazione pagati dalle compagnie e gli stanziamenti statali come successivamente previsti dal D.L. n.138/2002. Con il D.M. 07/11/2002 viene inoltre introdotto il Piano riassicurativo agricolo annuale nel qual vengono stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 31 dicembre di ogni anno, in base alla tipologia di polizza la percentuale di rischi che il Fondo può assumere in riassicurazione e quella che può mantenere a proprio carico, la percentuale di premi che le imprese possono cedere al Fondo per la riassicurazione, le modalità di

accertamento delle condizioni contrattuali relative al risarcimento dei danni da parte del Fondo, l'aliquota delle entrate da destinare a riserva di stabilizzazione. Il primo Piano riassicurativo agricolo annuale verrà approvato con il D.M. 07/02/2003 [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a].

L'Unione europea nel 2003 volta pagina e introduce il sostegno al reddito in contropartita richiede agli agricoltori la cura dei terreni agricoli, il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare, ambiente, salute e benessere degli animali [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a].

## **2.2 Decreto legislativo del 29 marzo 2004 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”**

In Italia, allo scopo di aggiornare e unificare le numerose disposizioni emesse negli anni a disciplinare il sostegno pubblico a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali il legislatore rilascia il D. Lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole” in attuazione alla delega contenuta nella Legge n. 38 del 2003 (definito anche “collegato agricolo”) [Gazzetta Ufficiale, 2004].

La norma ridefinisce gli obiettivi del Fondo di solidarietà nazionale al quale è assegnato, come riportato nel primo articolo, il compito di “promuovere gli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse del Fondo stesso” [Gazzetta Ufficiale, 2004].

Il raggiungimento delle finalità si attua attraverso le misure adottate per la diffusione dei contratti assicurativi ma anche con gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica e gli interventi compensativi per la ripresa economica e produttiva delle imprese danneggiate da calamità naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferica se esplicitamente escluse dalle assicurazioni agevolate [Gazzetta Ufficiale, 2004].

La partecipazione dello Stato ai pagamenti dei premi assicurativi viene definita in modo esplicito ma nel rispetto di vincoli applicati alle coperture assicurative [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a]. L'accesso agli aiuti nazionali si effettua a nuove condizioni viene introdotto per la prima volta l'obbligo di assicurare la produzione complessiva per comune e per prodotto, questo si tradurrà in una nuova e migliore

interpretazione della copertura assicurativa.

Il contributo dello Stato è pari all'80 per cento dei costi dei premi assicurativi per i contratti che prevedono un risarcimento qualora il danno, provocato da calamità naturali, raggiunga il 30 per cento della produzione (nelle aree svantaggiate il 20 per cento) e una partecipazione ai costi pari al 50 per cento per le altre coperture previste [Gazzetta Ufficiale, 2004].

Alle imprese di assicurazione è concesso di costituirsi in consorzi di coassicurazione e coriassicurazione.

L'articolo 4 della D. lgs. 102/2004 introduce il Piano assicurativo agricolo annuale che deve essere emesso entro il 30 novembre di ogni anno con decreto dal Ministero delle politiche agricole e forestali con lo scopo di individuare i rischi assicurabili e definire gli importi del contributo pubblico sui premi assicurativi. Il Piano è frutto dei dati rilevati dalla banca dati sui rischi agricoli e dal parere della Commissione Tecnica istituita per far convergere gli interessi dei soggetti istituzionali e le categorie coinvolte [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a].

La normativa rinnova la disciplina dedicata alla costituzione e all'attività dei Consorzi per i quali stabilisce le forme giuridiche che possono assumere, viene stabilito il contenuto necessario degli statuti e un quadro generale dell'organizzazione amministrativa da parte del gestore del fondo, attribuisce alle Regioni il riconoscimento dell'idoneità all'attività e dell'ammissibilità al contributo statale sui premi di assicurazione.

La maggior regolamentazione dell'attività dei consorzi di difesa concede loro l'accesso al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento di difesa attiva e passiva delle colture, inoltre, agli stessi è lasciata opzione di scegliere le attività da adottare a tutela degli associati in particolare la possibilità di fare ricorso a coperture assicurative e di agire anche "in nome e per conto" dei soci [Gazzetta Ufficiale, 2004].

La determinazione della dotazione finanziaria erogata a favore del Fondo di solidarietà nazionale è inserita nella legge finanziaria attraverso uno stanziamento indicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali suddiviso tra importo destinato a favore degli incentivi assicurativi e quanto destinato all'erogazione degli interventi compensativi e di ripristino.

### **2.3 Introduzione della gestione del rischio nella PAC**

Nel 2005 la politica di gestione del rischio diventa uno degli argomenti della PAC in



particolare la Comunicazione della Commissione al Consiglio mira a sensibilizzare il Consiglio europeo verso il sostegno delle assicurazioni contro le calamità naturali, il sostegno ai fondi di mutualizzazione dei rischi e la fornitura di una base contro le crisi dei redditi (i futuri fondi di stabilizzazione del reddito) [Frascarelli, 2016].

Richiamando il regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857 della Commissione relativo “all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli recante modifica del (CE) n. 70/2001” e gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 il legislatore italiano emana il decreto legislativo del 18 aprile 2008, n. 82 a parziale modifica del D.lgs. 102/2004 [Servizio studi della Camera dei deputati, 2006 a].

L’articolo 1 del decreto 82/2008 estende gli interventi di prevenzione per i danni da calamità naturali o eventi eccezionali, da parte del Fondo di solidarietà nazionale, agli impianti produttivi e mantiene in elenco quelli previsti precedentemente, produzioni agricole e zootecniche, strutture aziendali, infrastrutture agricole; gli interventi sono emessi nei limiti delle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie e nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso [Gazzetta Ufficiale, 2008 b].

Le finalità perseguite dal legislatore prevedono anche l’incentivazione alla stipula di contratti assicurativi tramite l’erogazione di contributi sui premi pagati per le sottoscrizioni, diventa più rigorosa sia la definizione dei soggetti destinatari dei contributi che la descrizione delle caratteristiche del contratto. Sono destinatari degli aiuti contributivi statali gli imprenditori agricoli come definiti all’art. 2135 del Codice civile solo se iscritti al registro delle imprese o all’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province autonome, richiesta che coincide con una sempre maggiore professionalizzazione del settore; infine, gli imprenditori possono aderire ad un solo organismo di difesa [Gazzetta Ufficiale, 2008 b].

Sono ammessi al contributo i contratti assicurativi conformi alle disposizioni del Piano assicurativo annuale, che prevedono il risarcimento dei danni superiori al 30 per cento della produzione, emessi nel rispetto della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare secondo modalità e procedure previste dagli ordinamenti e dai regolamenti comunitari, ai prezzi di mercato stabiliti dalla normativa.

Con il Regolamento (CE) n. 1234/2007 “recante organizzazione comune dei mercati

agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) del Consiglio, del 22 ottobre 2007” l’Unione europea introduce nuove norme comuni in materia di mercati agricoli. Come è noto, l’applicazione di norme comuni si prefigge di stabilizzare i mercati e di assicurare un tenore di vita soddisfacente alla comunità agricola attraverso meccanismi di sostegno dei prezzi e con l’introduzione di regimi di sostegno diretto senza però indicare la previsione di aiuti per i premi assicurativi agevolati o per l’adesione a fondi di mutualizzazione [Eur-Lex, 2011].

Il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio introduce una profonda riforma dell’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino che mira a garantire competitività e sostenibilità del settore vitivinicolo. Lo scopo principale è quello di orientare il settore verso lo sviluppo sostenibile e competitivo e allo stesso tempo di salvaguardare le migliori tradizioni delle produzioni vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire una produzione nel rispetto dell’ambiente. Tra le misure ammissibili per i programmi di sostegno vengono citati esplicitamente i fondi di mutualizzazione e l’assicurazione del raccolto per garantire un reddito ai produttori colpiti da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie. La Commissione, assistita dagli Stati membri mantiene il compito di regolamentare le pratiche enologiche autorizzate dall’Unione Europea mentre agli Stati membri il compito di disciplinare le varietà di uva autorizzate sul territorio [Eur-Lex, 2009].

La coltivazione di uva da vino si caratterizza per alcune peculiarità, accanto ai valori economici e al prestigio di molte produzioni, si evidenzia la trasformazione che apporta al territorio, la valorizzazione paesaggistica ma anche la diffusione di monocoltura nonché le ipotesi di inquinamento legate ad un’eccessiva attività di contenimento di fitopatie e infestazioni parassitarie.

È il Reg. n. 73 del 2009 a prevedere la possibilità per gli Stati membri di destinare una parte del plafond della PAC alla gestione del rischio. In questa prima fase il nostro Paese recepisce l’opzione a favore del sostegno alle polizze assicurative agevolate ma non ancora per le adesioni ai fondi di mutualizzazione, accanto alle risorse europee è utilizzato anche un cofinanziamento nazionale. Il sostegno è sempre destinato agli aiuti per i premi assicurativi dedicati alla copertura di danni alle produzioni causati da calamità naturali, da fitopatie, da attacchi parassitari e da epizootie con soglia di danno

del 30% [Frascarelli, 2016].

In seguito, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali emana il D.M. del 29/07/2009 “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 del Regolamento CE n. 73 del 2009 emesso dal Consiglio in data 19 gennaio 2009”. In relazione a quanto stabilito dal Consiglio europeo, il legislatore italiano ribadisce l’orientamento della politica agricola nazionale a tutela della qualità della produzione, della protezione del territorio e indica l’impegno assunto nei confronti dell’attività degli agricoltori attraverso il sostegno economico per il finanziamento “al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l’assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura delle perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizootie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie”. Il recepimento a quanto concesso dal Regolamento (CE) n. 73/2009 non è ancora esteso alle adesioni ai fondi di mutualizzazione.

L’articolo 11 del Decreto del 29/07/2009 è dedicato esplicitamente al contributo previsto per il pagamento dei premi assicurativi confermato per le polizze, individuali o collettive, a copertura dei danni da calamità naturali, eventi assimilabili, altre calamità e perdite dovute ad epizootie o fitopatie che risarciscano le perdite superiori al 30 per cento della produzione media annua definita successivamente “soglia di danno”.

La soglia di danno, in riferimento ai contratti assicurativi, indica la percentuale di danno oltre la quale è previsto il risarcimento, nel 2009 è pari al 30 per cento della produzione media annua totale, prevista per comune e per prodotto, il diritto al risarcimento matura solo al superamento di detta percentuale. Analizzando il dato sotto l’aspetto di trasferimento di rischio si evidenzia che rimane consistente l’esposizione agli eventi avversi nonostante la copertura assicurativa. Con l’intento di ridurre l’esposizione ai rischi, il legislatore prevede la possibilità per l’assicurato di sottoscrivere polizze ordinarie, totalmente a suo carico che coprano la parte di perdite al di sotto del 30 per cento [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2009].

Nella pratica le compagnie emettono un contratto unico composto da un certificato agevolato con soglia di danno del 30% e da un certificato integrativo che può prevedere ad esempio una franchigia del 10%, in tal caso la mancata resa di produzione che rimane a carico dell’imprenditore agricolo sarà il 10% del danno.

A maggior chiarimento un semplice esempio numerico:

Produzione assicurata: euro 80.000,00      Danno: 40% della produzione

Calcolo del danno: euro 80.000,00 x 40% = 32.000,00 euro

Calcolo risarcimento di danno con il solo certificato agevolato

Applicazione soglia di danno 30%: euro 80.000,00 x 30% = 24.000,00 euro

Risarcimento: euro 32.000,00 – 24.000,00 = 8.000,00 euro (resto a carico dell'assicurato)

Calcolo risarcimento di danno con il certificato integrativo

Applicazione franchigia 10% del danno: euro 32.000,00 x 10% = 3.200,00 euro

Risarcimento: euro 32.000,00 – 3.200,00 = 28.800,00 euro (resto a carico dell'assicurato)

Lo stesso articolo introduce un nuovo concetto di produzione assicurabile basato sulla produzione media annua; questa è ottenuta dalla resa media dei tre anni precedenti a quello di riferimento, oppure dalla produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti con l'esclusione dell'anno di produzione maggiore e quello con produzione minore. In caso di mancanza dei valori relativi alle annualità precedenti è necessario fare riferimento a valori benchmark che permettano di indicare un capitale assicurato in polizza e la conta della mancata produzione [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2009].

La definizione di produzione massima assicurabile è data in unità di misura, solo successivamente sarà determinata in valore monetario. L'opportunità di contenere la produzione massima assicurabile è dettata dal rispetto dei disciplinari di produzione previsti per specifiche produzioni da un lato ma anche dal prevenire attività che possano agevolare pratiche poco ortodosse o fraudolente al fine di accedere a contributi comunitari o nazionali non dovuti.

Il contributo statale massimo previsto a sostegno dei costi assicurativi è pari al 65% della spesa per il pagamento dei premi.

Il comma 6 dell'articolo 11 del D.M. 29/07/2009 precisa che l'erogazione degli aiuti non deve intralciare con l'operatività delle compagnie di assicurazione, ciascuna deve essere libera di accedere al mercato assicurativo agevolato alle stesse condizioni nel rispetto della libera concorrenza del mercato [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2009].

Avversità atmosferiche, malattie delle piante e infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate sono stabilite con il Piano assicurativo agricolo nazionale (ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82); per la copertura degli allevamenti zootecnici le epizoozie assicurabili con il contributo pubblico sulla spesa premi devono essere contenute nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 1990, relativa a talune spese del settore veterinario [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2009].

La spesa totale deve essere contenuta nel limite dei parametri contributivi stabiliti dal Piano assicurativo annuale; qualora l'importo totale dei contributi dovesse superare la disponibilità accantonata il reale contributo erogato per i premi pagati verrà ridotto pro quota per ogni agricoltore. L'applicazione di questo limite si traduce, per i sottoscrittori dei contratti, nella certezza del premio pagato ma nella possibilità che il contributo reale possa essere inferiore a quanto inizialmente stabilito in campagna assicurativa.

Nel 2010 la gestione del rischio entra a far parte della PAC a tutti gli effetti in relazione al sostegno dei premi pagati per le assicurazioni agevolate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'emanazione del D.M. del 20 aprile 2011 "Individuazione delle procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi" conferma l'erogazione del contributo pubblico alla spesa assicurativa sostenuta per la copertura dei rischi climatici sulle colture e sulle strutture aziendali, le fitopatie e gli attacchi parassitari, le epizoozie negli allevamenti ed introduce esplicitamente la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti per malattie o cause accidentali [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2011].

La novità è rappresentata dalla specificità dedicata al settore vitivinicolo in relazione alle fonti di finanziamento, alla misura del contributo e agli organismi pagatori.

#### *2.3.1. Il settore vitivinicolo*

In relazione al programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo (art.103 *unvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007), la spesa per gli incentivi assicurativi per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie, degli attacchi parassitari e delle perdite prodotte da animali, a carico delle produzioni di uva da vino, è coperta con le risorse comunitarie. Per le altre coltivazioni e per i premi previsti per epizoozie negli allevamenti zootecnici

(polizze con soglia di danno) la spesa è coperta dagli aiuti comunitari e dal cofinanziamento nazionale.

Il Fondo di solidarietà nazionale utilizza le risorse a sostegno dei premi per la copertura dei rischi climatici per le strutture aziendali e per la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali non finanziabili dalla normativa comunitaria ed infine, interviene per gli aiuti previsti per le polizze senza soglia di danno emesse a copertura dei mancati redditi e abbattimento forzoso negli allevamenti zootecnici colpiti da epizootie e per le coperture dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari sulle coltivazioni, con esclusione dell'uva da vino [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2011].

L'articolo 3 del D.M. del 20 aprile 2011 definisce la misura del contributo specificando che non viene applicato all'intero importo del premio agevolato pagato ma alla spesa ammessa, il valore della spesa ammessa è determinata da Ismea applicando procedure e metodologie definite. Sulla spesa ammessa verrà poi calcolato il contributo concesso all'assicurato [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2011].

In base alle produzioni il legislatore differenzia le aliquote del contributo sui premi o meglio sulla spesa ammessa. Per le coltivazioni di uva da vino è previsto un aiuto fino all'80% della spesa ammessa per le polizze con soglia di danno del 30% (il contributo si riduce al 50% in assenza di soglia di danno) per la copertura di danni da rischi climatici, fitopatie, infestazioni parassitarie e perdite prodotte da animali, a parità di tipologia di polizza per le altre coltivazioni vegetali l'aliquota massima è pari al 65%. Ai premi pagati per la copertura delle strutture aziendali con soglia di danno del 30% è erogabile contributo dell'80% della spesa ammessa (ridotto al 50% in assenza di soglia). Per le polizze emesse a copertura dei danni causati da epizootie negli allevamenti zootecnici (con soglia di danno del 30%) è concesso un aiuto massimo del 65% della spesa ammessa; la contribuzione per la copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e delle coperture assicurative che non prevedono soglia di danno è del 50% [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2011].

Esempio numerico di calcolo importo contributo erogabile

Supponiamo di assicurare la produzione di uva da vino per danni da eventi atmosferici sottoscrivendo un contratto agevolato (soglia di danno al 30%) e uno integrativo (con

franchigia al 10%).

Valore assicurato euro 80.000,00

tasso agevolato 8% (imposte non previste)      tasso integrativo 1% (imposte 2,5%)

Calcolo del premio agevolato: euro 80.000,00 x 8% = 6.400,00 euro

Calcolo del premio integrativo: euro (80.000,00 x 1%) + imposte 2,5% =  
euro 800,00 + 20,00 = 820,00 euro

Totale premio: euro 6.400,00 + 820,00 = 7.200,00 euro

Come previsto dalla normativa è necessario applicare al premio agevolato la metodologia prevista da Ismea per ottenere l'importo della spesa ammessa ovvero la parte di premio agevolato sulla quale verrà poi effettivamente applicata l'aliquota contributiva, in questo caso presumiamo che il risultato del calcolo sia euro 6.000,00.

Calcolo del contributo: euro 6.000,00 x 80% = 4.800,00 euro

L'assicurato pagherà come premio totale di polizza euro 7.200,00 e riceverà un aiuto comunitario pari ad euro 4.800,00, per la copertura della produzione di uva da vino il premio che rimane a suo carico sarà di euro 2.400,00.

La produzione di uva da vino è differenziata anche nelle procedure di domanda di sostegno da presentare all'organismo pagatore competente per il territorio di ubicazione del vigneto secondo le modalità previste dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) mentre per le altre produzioni la domanda è presentata all'Organismo pagatore nell'ambito della domanda unica per gli aiuti comunitari [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2011].

Il legislatore conferma la possibilità di aderire a contratti collettivi o di sottoscrivere polizze individuali ribadendo l'obbligo di accertare che allevamenti e superfici su cui insistono le colture trovino rispondenza nel fascicolo aziendale. La particolare attenzione dedicata alla corretta compilazione dei certificati assicurativi e al rispetto della realtà produttiva aziendale è giustificata dall'erogazione degli aiuti comunitari e nazionali.

Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto 20/04/2011 prevede esplicitamente che la sottoscrizione del contratto avvenga prima dell'insorgenza dei rischi assicurati.

L'emissione delle coperture assicurative agevolate è effettuata tramite la notifica di messa in copertura cui segue il contratto contenente i dati specifici indicati e riassunti dalla documentazione aziendale. Il pagamento del premio avviene solo in data successiva, dopo l'emissione completa del certificato; in relazione allo sfasamento tra la messa in copertura, la sottoscrizione del contratto e il pagamento, vengono indicate le date massime entro le quali completare le singole procedure [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2011].

L'articolo 6 D.M. 20/04/2011 indica i termini per l'inserimento dei dati nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), pratica che permette agli organismi di controllo di effettuare le verifiche sia dei requisiti soggettivi del produttore per l'ammissibilità al contributo che la congruità delle superfici e della consistenza zootecnica rispetto ai contratti assicurativi stipulati. Nel tempo Sian si rivelerà fondamentale per confrontare l'andamento delle campagne assicurative, per l'analisi della raccolta premi, dei valori assicurati, dell'andamento tariffario e di quello tecnico [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2011].

### *2.3.2. Introduzione dello strumento di stabilizzazione del reddito*

Il Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio "Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio" introduce all'articolo 36 nella definizione di sostegno alla gestione del rischio lo strumento della stabilizzazione del reddito meglio descritto in seguito all'articolo 39 dello stesso Regolamento [Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2013]. Si prevede che lo strumento di stabilizzazione del reddito debba intervenire in caso di drastici cali di reddito, superiori al 30% del reddito medio annuo. Il valore del reddito medio annuo è calcolato con lo stesso metodo applicato per la produzione media annua ovvero come media dei valori dei tre anni precedenti rispetto all'anno considerato oppure come media triennale degli ultimi cinque escludendo l'anno che registra il valore maggiore e quello minore. Il sostegno pianificato dal legislatore prevede il riconoscimento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per le spese amministrative di costituzione del fondo e per gli importi erogati a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi nella misura massima del 65% della spesa ammessa [Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, 2013].



## **2.4 La riforma della PAC 2014-2020**

Con la riforma MacSharry, l'Unione europea modifica la Politica agricola europea inserisce tra i programmi l'uso sostenibile delle risorse naturali, la concorrenza sui mercati globali, la necessità di mantenere aree rurali prospere negli Stati appartenenti all'Unione europea e non da meno affronta i problemi legati ai cambiamenti climatici. Entra in vigore nel gennaio 2014, ma alcune modifiche si applicheranno solo a partire dal 2015 per agevolare gli Stati membri all'introduzione della nuova politica e per informare gli agricoltori. La programmazione PAC 2014-2020 è dedicata in particolare alla ecosostenibilità, all'equità e al sostegno al reddito per gli agricoltori, all'inserimento dei giovani agricoltori, agli aiuti specifici per quelli che operano in settori a basso reddito e quelli che operano in zone soggette a vincoli naturali [Consiglio europeo e Consiglio Unione europea, 2019].

Per la gestione del rischio, le fonti finanziarie sono disciplinate, nel periodo 2015-2020, dalla Politica di sviluppo rurale (Reg. Ue 1305/2013) per le polizze assicurative, i fondi di mutualizzazione e gli strumenti di stabilizzazione del reddito dedicate alle colture e alla zootecnia (escluso lo smaltimento carcasse), dalle misure di mercato (OCM vino Reg. Ue 1038/2013) per l'uva da vino, dal D.lgs. 102/2004 FSV per la zootecnia (smaltimento carcasse) e per le strutture aziendali [Centro per lo sviluppo agricolo e rurale, 2015].

Dalla campagna grandine 2015 sono inserite alcune novità, la prima legata alle risorse finanziarie di derivazione comunitaria, la seconda legata alle garanzie assicurabili e alle combinazioni ammissibili al sostegno ed infine l'ultima inserita con il Decreto Agricoltura 2.0 (D.M. del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020) che introduce il Piano assicurativo individuale (PAI) come parte integrante della polizza o del certificato e le nuove modalità e procedure di richiesta del contributo [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2015 a].

A livello pratico diventa importante l'introduzione della Manifestazione di interesse (MI) e del Piano assicurativo individuale. La manifestazione di interesse esprime l'intenzione di ricorrere all'accesso ai benefici previsti dal Programma di sviluppo rurale nazionale, in alcuni casi, in attesa del completamento del PAI, viene utilizzata per l'avvio delle coperture assicurative. Il PAI è un documento rilasciato da Ismea in base alle scelte effettuate dall'imprenditore agricolo in relazione agli aiuti previsti dal sistema di gestione dei rischi. Il PAI compilato dall'imprenditore agricolo contiene i dati anagrafici

relativi al soggetto assicurato e tutti i dati necessari per identificare le colture, le strutture o gli allevamenti che si intendono assicurare. Per le colture, ad esempio, sarà necessario specificare i dati catastali, la superficie impiegata, il prodotto coltivato, la resa media annuale, il valore assicurato mentre per la zootecnia è obbligatorio indicare il codice allevamento, il numero di capi, le epizootie assicurabili. La quantità assicurata deve essere pari o inferiore alla produzione dichiarata nel PAI, le superfici riportate nel contratto devono coincidere con i dati del piano pena la mancata o ridotta erogazione del contributo previsto. L'emissione, da parte delle compagnie di assicurazione, di certificati congrui con quanto dichiarato nel PAI ha permesso la corretta informatizzazione del Sian, il controllo incrociato dei dati e la verifica della presenza dei dati soggettivi per l'ammissibilità al contributo. Sono beneficiari del sostegno gli imprenditori agricoli attivi, titolari del fascicolo aziendale aggiornato, titolari del piano di coltivazione e delle superfici oggetto di copertura assicurativa con destinazione d'uso colturale e che abbiano presentato il PAI o in alternativa che abbiano sottoscritto la Manifestazione di interesse [Ministero delle politiche agricole, alimentari e delle foreste, 2015 a]. Con i vincoli imposti dalla campagna 2015 diventa fondamentale la collaborazione e lo scambio di informazioni tra compagnie/agenzie di assicurazione, consorzi di difesa e centri di assistenza fiscale.

La stessa normativa, in relazione all'erogazione degli aiuti a sostegno dei fondi di mutualizzazione e ai fondi di stabilizzazione del reddito prevede la compilazione del Piano di mutualizzazione individuale e del Piano di stabilizzazione del reddito aziendale, quest'ultimo dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori previsti per il PAI, il reddito aziendale dell'ultimo triennio [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2015 a].

Nel Piano assicurativo agricolo per il 2015 emanato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 20 aprile 2015, le avversità vengono distinte per l'impatto che possono avere sulle produzioni e diventano catastrofali, di frequenza ed accessorie, classificazione tuttora in vigore.

Dalla campagna 2015 il legislatore prevede il sostegno pubblico per i premi delle polizze in base alle combinazioni di garanzia (tutte le garanzie, le catastrofali sommate a una di frequenza, almeno tre garanzie di frequenza e una tra le accessorie, l'insieme delle catastrofali) ed è pari al 65% della spesa ammessa calcolata sulla base della tariffa media

dell'anno in corso in base al prodotto/comune e combinazione agevolabile [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2015 b].

Nello stesso anno il legislatore inserisce, al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori la clausola di salvaguardia, un meccanismo che permette di mantenere la spesa ammessa al contributo entro una determinata percentuale del premio [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2015 b].

Ad esempio, qualora la spesa ammessa a contributo, calcolata applicando i parametri previsti, sia inferiore al 90% (o al 75% in base alle combinazioni di rischio) del premio assicurativo pagato per le produzioni vegetali la clausola di salvaguardia prevede che la spesa ammessa venga riportata al 90% del premio.

Il contributo pubblico è accordato alle polizze che provvedono al risarcimento di danni superiori al 30% della produzione annua ed è confermata la possibilità di sottoscrivere un contratto integrativo non agevolato a carico dell'assicurato per la copertura di danni sottosoglia [Ministero delle politiche agricole, alimentari e delle foreste, 2015 b].

Con il Regolamento (UE) del 13 dicembre 2017, n. 2393 "che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale" il Parlamento europeo e il Consiglio confermano il programma di sostegno allo strumento della stabilizzazione del reddito. Viene introdotto uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito (articolo 36) [Eur-lex, 2017].

L'intento di sostenere il settore agricolo si riconferma attraverso l'innalzamento al 70% della percentuale di sostegno della spesa ammessa sia per i premi assicurativi che per le adesioni ai fondi di mutualizzazione.

Il legislatore italiano attraverso l'emanazione del D.lgs. n. 32 del 26 marzo 2018 apporta

rilevanti modifiche al D.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, infatti alla contribuzione dei costi sostenuti dagli agricoltori per i premi delle assicurazioni agevolate vengono parificate le quote di partecipazione ai fondi di mutualizzazione destinati alle coperture dei danni in ambito agricolo [Gazzetta Ufficiale, 2018]. In questa fase si tratta di fondi dedicati alla copertura dei danni subiti dalle produzioni agricole e dalle strutture aziendali agricole a causa di eventi avversi, fitopatie, epizootie non è ancora contemplato lo strumento dedicato alla stabilizzazione del reddito.

Il recepimento del Regolamento (UE) 2393/2017 è evidenziato nel primo Piano di gestione dei rischi in agricoltura emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con D.M. del 21 gennaio 2019, n. 642. Il legislatore nazionale disciplina le polizze assicurative ammissibili al contributo ma soprattutto introduce al capo III i Fondi di mutualizzazione e al capo IV i Fondi per la stabilizzazione del reddito. Per i primi vengono indicate produzioni, allevamenti, rischi e garanzie, combinazioni dei rischi dettando l'obbligo di comprendere l'intera produzione vegetale coltivata nell'intero comune ovvero l'intero allevamento o il prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all'interno del territorio comunale mentre per i Fondi di stabilizzazione del reddito precisa i redditi settoriali ammessi (frumento duro, olivicoltura, ortofrutta, latte bovino, avicoltura) e la metodologia di calcolo dello stesso, l'intervento dello strumento di stabilizzazione del reddito è previsto per perdite superiori al 20% del reddito medio annuo. Il legislatore precisa che non è consentito sottoscrivere più coperture assicurative o mutualistiche per le stesse produzioni al fine di evitare risarcimenti superiori al valore del bene assicurato [Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, 2019 a].

La normativa che disciplina la campagna 2019 risponde alla revisione di medio termine della PAC 2014-2020 resasi necessaria a seguito degli scarsi risultati delle campagne precedenti dovuti all'eccesso dei requisiti imposti dalle regole di commercio internazionale, ai limiti restrittivi al livello di contribuzione pubblica e alle soglie di danno per l'accesso ai risarcimenti. L'Italia coglie le opportunità aumentando la percentuale di contribuzione al 70% e adeguando le soglie di danno ai livelli minimi consentiti ed estendendo il ventaglio dell'offerta [Ismea, 2019].

## **2.5 I piani strategici**

L'unione Europea attraverso la riforma della PAC successiva al 2020 permette agli Stati

membri di elaborare autonomamente piani strategici basati sulle loro specificità ma comunque in linea con gli obiettivi comune dell'Unione. La crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici e le nuove sfide ambientali impongono anche alla politica comune di programmare scelte a favore dell'ambiente inteso nel senso più ampio del termine (aria, acqua, terra).

In data 2 dicembre 2022 la Commissione europea approva il piano strategico della PAC 2023-2027 presentato dall'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale. La proposta di piano strategico nell'ambito della PAC è stata presentata in data 31 dicembre 2021, sottoposta ad alcune modifiche e successivamente approvata [Commissione europea, 2022].

Il legislatore al fine di garantire una più ampia partecipazione degli agricoltori agli strumenti messi a disposizione, per far fronte alle crescenti avversità climatiche di carattere catastrofale indica che, dal 2023, lo strumento delle assicurazioni verrà affiancato dal nuovo fondo di mutualizzazione nazionale per gli eventi catastrofali di gelo e brina, alluvione e siccità. In relazione alla gestione del rischio, il legislatore italiano si prefigge di potenziare gli strumenti di risk management a disposizione delle aziende agricole per migliorarne il grado di resilienza, di rendere efficiente ed efficace l'intervento pubblico attuando azioni volte perseguire l'equilibrio settoriale e territoriale, di definire un quadro strategico generale che contempra la complementarità tra le forme di copertura dai danni alla produzione causati da eventi avversi [Monteleone et al., 2022].

Come programmato dal piano strategico della PAC 2023-2027, e in applicazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/2015 relativo alle norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGEA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono stati emanati il D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022 e il D.M. n. 667236 del 30 dicembre 2022. Il primo indica le disposizioni nazionali per quanto concerne i pagamenti diretti mentre il secondo contiene le disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.

Il D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022, all'articolo 9 nel definire il contributo agli

strumenti di gestione del rischio precisa che, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata al Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali, il prelievo è operato dagli Organismi pagatori competenti, ed eseguito in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto [Masaf, 2022 b].

L'articolo 8 del D.M. 667236 del 30 dicembre 2022 nell'indicare l'adesione al fondo e alla copertura mutualistica puntualizza che *“la domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica”* [Masaf, 2022 c] quindi l'adesione al Fondo AgriCat non è su base volontaria ma diretta conseguenza della domanda unica di sostegno, lo stesso articolo autorizza l'Organismo pagatore ad eseguire il prelievo obbligatorio.

La superficie oggetto di copertura è quella condotta e inserita nella domanda unica e trasmessa ad Agea e deve corrispondere alla realtà colturale. Il risarcimento per i danni subiti a seguito di eventi catastrofali rilevanti è riconosciuto agli agricoltori che presentano denuncia al Fondo e che ricadono nelle aree interessate dal fenomeno atmosferico. Per la determinazione del valore assicurato, delle franchigie applicate e delle altre modalità di intervento del Fondo il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvederà attraverso l'emanazione del Piano di gestione del rischio del 2023. Il Fondo tutela il 10/15 per cento del valore assicurato e solo per i pochi eventi avversi una copertura contenuta ma il legislatore con questo strumento di politica agraria si prefigge di ampliare la base degli assicurati, di integrare e sostenere il mercato assicurativo e mutualistico dedicato alla copertura delle avversità atmosferiche ed infine di perseguire il riequilibrio territoriale ovvero di diminuire il divario riscontrato nella distribuzione a livello geografico [Rete rurale nazionale, 2022].

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rilascia con Decreto n. 64591 dell'8 febbraio 2023 il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 per la prima campagna della PAC 2023-2027 descritto al capitolo successivo.

## **Capitolo III Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura - 2023**

### **3.1 Descrizione**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emanato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, per il 2023, con Decreto n. 64591 dell'8 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 7 aprile 2023.

Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura è il provvedimento emesso annualmente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per disciplinare il sistema di gestione del rischio agevolato, oggetto del documento sono le polizze assicurative, i Fondi di mutualizzazione e i Fondi di stabilizzazione del reddito.

La disposizione detta le indicazioni per accedere agli aiuti comunitari e nazionali espressamente previsti in agricoltura in caso di adozione di forme di tutela della produzione e del reddito.

Il legislatore promuove lo sviluppo di due soluzioni a tutela della produzione, la sottoscrizione di polizze assicurative e l'adesione a fondi di mutualizzazione entrambe per la copertura di danni a seguito del verificarsi di eventi avversi, di sviluppo di fitopatie o di diffusione di epizootie. Seguendo lo stesso principio di sostegno del settore agricolo, il legislatore prevede aiuti in caso di sottoscrizione a coperture assicurative che intervengono in caso di danni alle strutture aziendali.

I Fondi di stabilizzazione del reddito intervengono a favore degli agricoltori qualora si verificano pesanti crisi di mercato; perseguendo l'obiettivo di diffondere la sottoscrizione a tali fondi, il legislatore prevede l'erogazione di aiuti a coloro che decidono per l'adesione. In particolare, con questo Piano di gestione dei rischi il Ministero ha adottato le disposizioni operative per l'attuazione delle misure di risk management relative alla prima campagna agraria afferente al nuovo periodo di programmazione della Politica agricola comunitaria (2023-2027) e introdotto inoltre i criteri di intervento del Fondo mutualistico nazionale, entrato ufficialmente a regime dal 1 gennaio 2023, sulla scorta dei risultati raggiunti con l'attività di sperimentazione disposta nell'anno precedente [Ismea, 2023].

Il Piano si divide in 6 Capi, il primo puntualizza l'ambito di applicazione mentre nei successivi vengono normate le polizze assicurative, i Fondi di mutualizzazione, i Fondi per la stabilizzazione del reddito e il Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali AgriCat; l'ultimo articolo del documento indica la possibilità di apportare modifiche al

piano stesso, infine sono parte integrante dodici allegati emessi a completamento di quanto citato nei venticinque articoli del documento.

### **3.2 Ambito di applicazione del Piano di gestione dei rischi**

L'ambito di applicazione è descritto all'articolo 1, la normativa opera in merito alla disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura per gli interventi ex ante (polizze di assicurazione), in materia di sostegno pubblico previsto per i Fondi di mutualizzazione per eventi climatici e sanitari ed infine in materia di sostegno pubblico per i Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale [Masaf, 2023 a].

Gli aiuti destinati al pagamento dei premi assicurativi e alle adesioni ai Fondi di mutualizzazione rispecchiano da un lato l'intento di sostenere il settore primario e dall'altro lo scopo di diffondere e sviluppare la cultura assicurativa agli operatori del settore. Gli aiuti sono finanziati principalmente con risorse comunitarie in particolare attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per quanto inerente le polizze per le produzioni vegetali, per il settore zootecnico, le adesioni ai Fondi di mutualità danni e stabilizzazione del reddito, le adesioni al Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali – AgriCat.

A partire dalla campagna 2023 le polizze assicurative beneficiano del sostegno dell'Unione europea di cui al regolamento (UE) n. 2115/2021 e al Piano strategico della Politica agricola comune per il periodo 2023 – 2027 [Serra Bellini, 2023].

Le risorse nazionali, accantonate dal Fondo di solidarietà nazionale sono invece vincolate a sostegno delle polizze sperimentali, per quelle a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse per il settore zootecnico e per le polizze emesse a tutela delle strutture aziendali (come D. Lgs. n. 102/2004) [Ismea, 2023].

### **3.3 Le Polizze assicurative**

Gli eventi che possono provocare danni all'attività agricola sono molteplici, dall'incendio che distrugge completamente una stalla allo sviluppo di una epizoozia che comporta l'abbattimento degli animali, dal furto di un mezzo di lavoro ad un improvviso aumento del costo dei fattori produttivi che può determinare una forte crisi di mercato. La possibilità che uno di questi eventi si verifichi rappresenta un rischio che l'imprenditore agricolo può decidere di trasferire a terzi attraverso gli strumenti disponibili sul mercato, uno dei quali è la sottoscrizione di un contratto di assicurazione.

I contratti assicurativi che vengono descritti, disciplinati, normati dal Piano di gestione



dei rischi sono i contratti agevolati ovvero quelli per i quali la normativa nazionale e comunitaria ha predisposto il sostegno al pagamento dei premi.

All'interno del Piano, quando viene utilizzato il termine assicurabile, si fa riferimento, non alla possibilità di dare copertura assicurativa ma, nello specifico, alla possibilità di accedere agli aiuti economici previsti per il premio assicurativo pagato. Le polizze per le quali è ammesso il sostegno al pagamento del premio sono quelle emesse a copertura dei danni alle produzioni vegetali, alle produzioni animali, agli allevamenti zootecnici e alle strutture aziendali.

Per le produzioni vegetali è previsto il sostegno ai premi pagati per la copertura dei danni causati da eventi atmosferici, da fitopatie e da infestazioni parassitarie mentre per le produzioni zootecniche le garanzie assicurabili sono il mancato reddito, la mancata produzione di latte, la mancata produzione di miele, l'abbattimento forzoso e il costo di smaltimento. Gli allevamenti zootecnici sono assicurabili per i danni da epizootie mentre per le strutture aziendali rientrano i soli danni subiti da avversità atmosferiche [Masaf, 2023 a].

Il certificato assicurativo deve riportare i dati completi del contraente e dell'assicurato, e per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia e l'eventuale presenza di polizze integrative non agevolate. Il contratto deve essere emesso nel rispetto di quanto dichiarato nel Piano assicurativo individuale, che ne diventa parte integrante e deve obbligatoriamente essere caricato nel Sistema informativo agricolo nazionale, infine ma non ultimo, è necessario acquisire il fascicolo aziendale [Masaf, 2023 a].

A maggior precisazione diamo breve descrizione di fascicolo aziendale, indichiamo alcune precisazioni per il piano assicurativo individuale e definiamo il Sian

Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda iscritta all'anagrafe del settore primario. Ogni azienda che si presenta alla pubblica amministrazione per richiedere contributi, agevolazioni o certificazioni nell'ambito dell'agricoltura deve risultarne iscritta all'anagrafe del settore primario. L'archivio raccoglie le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale; complementare all'iscrizione la costituzione del fascicolo aziendale. La redazione

avviene con l'ausilio degli Organismi pagatori come, ad esempio, l'Agenzia veneta per i pagamenti (Avepa) e con la collaborazione dei centri di assistenza agricola. All'interno del fascicolo aziendale sono indicate, per ogni impresa agricola, le consistenze aziendali e il titolo di conduzione (affitto, proprietà); rappresenta la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori nei rapporti con la pubblica amministrazione [Avepa, 2023].

Solo a titolo di esempio sono contenuti minimi nel fascicolo aziendale i dati anagrafici, l'ubicazione dell'azienda, il legale rappresentante ma anche le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola distinti in composizione strutturale, piano di coltivazione, composizione zootecnica, composizione dei beni immateriali, adesioni ad organismi associativi, iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni [Agenzia provinciale per i pagamenti provincia autonoma di Trento, 2023].

Il secondo documento fondamentale da redigere ai fini dell'emissione della polizza assicurativa è il Piano assicurativo individuale, reso obbligatorio con l'emanazione del D.M. 162 del 12 gennaio 2015; è redatto dall'imprenditore agricolo e contiene i dati completi relativi all'azienda, gli estremi catastali dove è insita la produzione e il valore della produzione media annua.

Fino alla campagna 2020, il PAI riportava la produzione media annua espressa in unità di misura e non in termini monetari, all'agricoltore era richiesto di dichiarare la produzione in quintali, in ettolitri o in unità riferiti comunque all'intera produzione per comune e per tipo di produzione ora invece, è richiesto di indicare il valore della produzione (resa x prezzo) in termini monetari. La quantità è un dato ipotetico mentre il prezzo è fornito dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare in fase di apertura delle singole campagne assicurative [Condifesa, 2023 a].

La gestione delle campagne assicurative agevolate è stata supportata anche grazie ad una forte spinta all'informatizzazione.

Il Sian è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

Il sistema nasce nel 1984 e nel tempo ha contribuito a raccogliere, codificare, elaborare e organizzare i dati relativi all'andamento delle singole campagne assicurative.

Come descritto direttamente da Sian "Il portale rappresenta il punto unitario di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalle Amministrazioni centrali, dagli Enti Territoriali e dagli Organismi Pagatori. Il Portale, infatti, permette la comunicazione diretta tra gli utenti del sistema del comparto agricolo e gli interlocutori istituzionali, interni ed esterni all'Amministrazione" [Sian, 2023 a].

In un'ottica di collaborazione, di aggiornamento, nonché di controllo gli utenti che hanno accesso al Sian sono sia quelli istituzionali, ovvero soggetti che, per conto dell'Amministrazione o di Enti ad essa collegati, sono chiamati a svolgere attività amministrative (Regioni, Organismi Pagatori ecc.) che i soggetti privati, definiti utenti qualificati, che personalmente o per delega, possono accedere alle informazioni sulla propria azienda e assolvere ad adempimenti normativi e amministrativi (imprenditore agricolo, Centri di assistenza fiscale, Consorzi di difesa) [Masaf, 2022 a].

"L'impegno di ciascun soggetto partecipante al Sian è quello di rendere circolari e circolanti le informazioni avendo ben presente l'individuazione delle responsabilità connesse alla titolarità dei dati, ai fini della certificazione ed aggiornamento degli stessi" [Sistema Informativo Nazionale, 2023].

A tutela dell'attività del settore primario e in un'ottica di diffusione della cultura assicurativa il legislatore prevede, anche per il 2023, che al contratto agevolato sia abbinabile il certificato integrativo, che ha lo stesso oggetto della polizza agevolata ma garanzie, valori e quantità non sono agevolabili; pertanto, il premio rimane totalmente a carico dell'assicurato. Si tratta di contratti che permettono, nel rispetto dell'agevolabilità del contratto principale, di contenere la parte di rischio a carico dell'assicurato. Le polizze integrative sono legate all'emissione dei certificati agevolati, sono contestuali, hanno la stessa decorrenza, contengono gli stessi dati e sono trattate come i certificati agevolati, al pari vengono informatizzate attraverso il caricamento al Sian. La mancata comunicazione dell'esistenza del certificato integrativo o il mancato caricamento al Sian determinano la decadenza dal diritto all'aiuto [Masaf, 2023 a].

I premi dei contratti agevolati beneficiano di un consistente contributo europeo o nazionale, ove previsto; pertanto, il legislatore nel disciplinare la decadenza dal diritto al contributo si rivela particolarmente rigoroso. Nelle procedure di verifica prevede la

collaborazione tra gli organi di controllo, le compagnie assicurative, i consorzi e i centri di assistenza fiscale in una visione globale di collaborazione atta ad evitare conflitti e comportamenti opportunistici.

Il contratto agevolato può essere sottoscritto individualmente oppure in forma collettiva. Nel primo caso il rapporto si perfeziona tra il contraente/assicurato e la compagnia di assicurazioni, spetterà poi al contraente espletare direttamente la pratica di richiesta di sostegno, il caricamento dei dati in Sian, e tutto quanto necessario per non perdere il diritto all'aiuto previsto per il premio assicurativo, per questa procedura solitamente l'agricoltore si affida ai centri di assistenza fiscale.

Per i contratti collettivi il contraente è il consorzio di difesa mentre gli imprenditori agricoli, soci del consorzio, sono gli assicurati. La trattativa si conclude tra il consorzio e la compagnia di assicurazione; successivamente l'assicurato, tramite la propria agenzia di assicurazione oppure direttamente presso i consorzi, può aderire al contratto collettivo. Sarà il consorzio a provvedere per l'aggiornamento in Sian, lo stesso verifica la corretta compilazione dei certificati, il rispetto dei vincoli previsti dai disciplinari di produzione e inoltre si occupa dell'anticipazione dei premi e dell'erogazione dei contributi.

Il Ministero precisa che non sono ammessi al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal Codice delle assicurazioni [Masaf, 2023], la precisazione probabilmente dovuta risulta abbastanza superflua.

La sottoscrizione dei contratti deve rispettare il calendario imposto dal Piano di gestione dei rischi, elemento che permette la puntuale gestione dei dati in Sian, la progettazione dell'erogazione degli aiuti sulla base delle sottoscrizioni dei contratti agevolati e l'analisi quasi "in tempo reale" dell'andamento della campagna, almeno nella quantificazione del numero di sinistri e della classificazione degli eventi dannosi denunciati.

A fini dell'ammissibilità al contributo il termine sottoscrizione delle polizze è il 31 maggio per le colture permanenti e per quelle a ciclo autunno primaverile mentre il 30 giugno è la data prevista per olivicoltura e colture a ciclo primaverile, il 15 luglio è il termine per colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle. Infine, entro il 31 ottobre devono essere sottoscritte le coperture per: colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti [Masaf, 2023 a].

È ammessa infine la possibilità, in caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause imprevedute e non prevedibili, che i termini indicati per la sottoscrizione delle polizze possano essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula dei contratti [Masaf, 2023 a].

La possibilità di cambiare il calendario di sottoscrizione evidenzia ancora una volta l'imprevedibilità dell'andamento del settore agricolo rispetto all'evolversi del clima, del mercato e degli eventi.

### **3.4 Gli eventi avversi**

Nel dare descrizione puntuale degli eventi avversi, l'allegato 3 del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, specifica tutti quelli relativi alle colture vegetali tralasciando alcuni di quelli che possono interessare le strutture aziendali come tromba d'aria, uragano e fulmine.

L'alluvione è descritta come la "calamità naturale che si manifesta a seguito di piogge alluvionali oppure sotto forma di esondazione, per eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti, accompagnate anche da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente" mentre la siccità è indicata come "straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che abbia come conseguenza l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico in modo tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. L'evento deve arrecare effetti impattanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione e conseguente compromissione della produzione assicurata" [Masaf, 2023 a].

Gelo e brina sono descritte, la prima, come "abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda" mentre la brina è data dal "congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno" [Masaf, 2023 a].

La grandine è definita come "acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili" [Masaf, 2023 a].

L'eccesso di pioggia è definito come "eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano comunque causato danni alle

produzioni assicurate” mentre per eccesso di neve si intende la “precipitazione atmosferica di aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione” [Masaf, 2023 a].

Il legislatore per dare corretta spiegazione di vento forte si avvale invece di una definizione chiara e priva di interpretazione indicandolo come fenomeno ventoso che “raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo” [Masaf, 2023 a].

Con questa definizione emerge una prima distinzione tra copertura dei danni alla produzione e copertura prevista per le strutture aziendali.

Nella stessa definizione di vento forte si ritiene possa essere compresa anche l’estensione a tromba d’aria e uragano in assenza di ulteriore precisazione da parte del legislatore.

È definito colpo di sole “l’incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto” [Masaf, 2023 a].

Un altro evento avverso è il vento caldo “(Scirocco e/o Libeccio) quando si trasforma in movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda abbinato a temperature di almeno 30° C che per durata ed intensità possa arrecare danno alla produzione, al pari il colpo di sole è dato dall’incidenza diretta dei raggi solari abbinato all’azione di forti calori che per durata ed intensità arrechino danno al prodotto” [Masaf, 2023 a].

Infine, l’allegato 3 del Piano così descrive lo sbalzo termico come “variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità comporti effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione” [Masaf, 2023 a].

In fase di verifica dei danni causati dagli eventi avversi è previsto che gli effetti negativi siano riscontrabili su una pluralità di enti e/o di colture limitrofe o poste nelle vicinanze. Ulteriore accertamento previsto per alluvione, eccesso di pioggia e vento forte è che gli effetti devono essere insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe [Masaf, 2023 a].

In assenza della definizione di fulmine riprendiamo dal dizionario come “potente scarica elettrica che si ha nell’atmosfera quando si crea una forte differenza di potenziale tra

due nubi temporalesche o tra una nube e la terra” [Sandron, 1976] riteniamo non debba registrarsi su una pluralità di enti data la natura stessa del fulmine.

### **3.5 Le garanzie in zootecnia**

Per il settore zootecnico, per 2023, il Piano di gestione dei rischi riconosce come garanzie la copertura del mancato reddito, della mancata produzione di latte, della mancata produzione di miele, la copertura dei danni per l’abbattimento forzoso inoltre prevede l’erogazione del servizio per lo smaltimento delle carcasse.

Il mancato reddito è definito come perdita totale o parziale del reddito derivante dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche ricomprese negli elenchi del Piano di gestione dei rischi [Masaf, 2023 a].

La mancata produzione di latte è dettagliata come riduzione della produzione di latte nel periodo estivo come conseguenza di valori termoigrometrici troppo elevati e che superano i valori di riferimento. Nello specifico è controllato l’andamento del THI, che è uno degli indici scientifici utilizzato per valutare la temperatura ambientale percepita dagli animali in relazione ai valori dell’umidità relativa dell’aria [Rete rurale nazionale 2014-2020, 2018]. Il superamento dei valori critici deve coprire un periodo di almeno 5 giorni e comportare una perdita di produzione pari al 15%. Al fine di tutelare la salute degli animali ma anche di ridurre il rischio di mancata produzione, la norma precisa inoltre che, nell’allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione) [Masaf, 2023 a]. La mancata produzione di miele è considerata per l’intera annata (e per periodo di copertura assicurativa) e può essere causata da fenomeni che influenzano l’attività delle api. L’attività di bottinatura (raccolta di nettare e polline) svolta dalle api può essere danneggiata da eccesso di precipitazioni piovose coincidenti con il periodo della fioritura oppure da temperature critiche, molto al di sopra o molto al di sotto della media, nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate. La mancata produzione di miele può essere dovuta anche alla manifestazione di eventi atmosferici che danneggiano direttamente le piante oggetto di bottinatura, pertanto siccità, eccesso di pioggia, gelo, brina possono compromettere in modo decisivo il completamento dell’attività degli insetti [Masaf, 2023 a].

L’abbattimento forzoso è la perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell’allevamento, dovuta all’abbattimento parziale o totale dei capi in esecuzione di

un'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria [Masaf, 2023 a].

Se l'applicazione di norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali rappresenta una forma di tutela della salute pubblica e di protezione da ulteriori contagi per gli animali contemporaneamente si traduce in un danno economico ingente per l'allevatore e nello stesso tempo può avere risvolti pesanti sui mercati. A tutela del settore e dei mercati sono spesso indennizzati da provvedimenti normativi ma la copertura preventiva attraverso la sottoscrizione di una polizza assicurativa rimane la migliore forma di trasferimento del rischio.

Il costo di smaltimento delle carcasse nella definizione data dal Pgra comprende il prelievamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse degli animali al netto di eventuale valore residuo recuperato [Masaf, 2023 a].

Il legislatore dimostra la massima attenzione nel disciplinare questo accadimento di cui si sottolinea la difficoltà di esecuzione di una corretta gestione e l'elevata possibilità che la carcassa possa trasformarsi in veicolo di ulteriori danni. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali può essere gestito solo in termini di servizio erogato, vietando di fatto la liquidazione all'assicurato in termini monetari [Masaf, 2023 a].

Per questa tipologia di evento spetterà ad organismi economici riconosciuti l'obbligo di provvedere alla corretta esecuzione del lavoro, e sarà a questi che le Compagnie provvederanno alla rifusione del servizio fornito di rimozione e di distruzione dei capi morti.

La disciplina dei contratti assicurativi prevede tre macro-sezioni che distinguono le coperture dedicate alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali e infine le specifiche per la produzione animale e la zootecnia.

Il legislatore nell'accordare gli aiuti per i premi pagati per le coperture assicurative disciplina le procedure da rispettare per non incorrere nella perdita del contributo previsto; questo permette contemporaneamente: la corretta raccolta dei dati per un quadro aggiornato della produzione nazionale assicurata e degli eventi che interessano le campagne in essere, consentono di programmare in tempo reale l'erogazione dei compensi previsti e infine traccia le strutture aziendali assicurate presenti sul territorio.



### 3.6 Le polizze assicurative a copertura delle produzioni vegetali

Le polizze agevolate a copertura delle produzioni vegetali risarciscono la mancata produzione causata da eventi atmosferici avversi (mancata resa).

La normativa elenca le produzioni vegetali assicurabili, gli eventi avversi, le tipologie di contratto ammesse al sostegno, vincola le somme assicurate al rispetto di precisi valori di riferimento, detta indicazioni per la stesura delle perizie di danno e per la determinazione del diritto al risarcimento.

Le produzioni vegetali assicurabili sono elencate dal Pgra, per ciascuna tipologia colturale sono specificati descrizione, codice e unità di misura come riportato, a titolo di esempio, in tabella n.2.

Tabella 2. Esempio di tipologie colturali assicurabili [Masaf, 2023 a]

<b>TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI</b>	<b>CODICE</b>	<b>UNITA' MISURE</b>
UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	100 KG/HA
UVA DA VINO COMUNE	H82	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP	H81	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP	H80	100 KG/HA
UVA DA VINO VARIETALE	H73	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M84	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M85	100 KG/HA
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	100 KG/HA

Le avversità assicurabili sono distinte in catastrofali, di frequenza e accessorie. Attualmente nelle avversità catastrofali assicurabili rientrano alluvione, siccità e gelo e brina, sono avversità di frequenza grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve [Masaf, 2023 a].

Allo scopo di ampliare ulteriormente il ventaglio di coperture assicurative, a dimostrazione dell'intento del legislatore di tutelare il settore e a conferma di una

sempre maggior consapevolezza delle conseguenze del cambiamento climatico in corso sono state introdotte le avversità accessorie come il colpo di sole, lo sbalzo termico, il vento caldo e l'ondata di calore.

Le colture vegetali possono essere assicurate, in assenza di contributo, anche per una sola delle avversità indicate. Sottoscrivendo un contratto assicurativo individuale l'imprenditore agricolo può decidere, ad esempio, di assicurare la produzione solo per il gelo o per la siccità anche se il comparto assicurativo è orientato alla copertura di pluralità di eventi per un maggior equilibrio tra premi incassati ed esposizione al rischio. I contratti agevolati invece prevedono determinate combinazioni di eventi avversi, nello specifico ne sono contemplate tre, e sono inoltre ammesse al contributo due polizze sperimentali.

La prima combinazione indicata dal Piano comprende tutte le avversità, le cosiddette polizze multirischio assicurano contro i danni causati da avversità catastrofali, di frequenza e accessorie. È possibile, inoltre, sottoscrivere un contratto agevolato che preveda tutte le avversità catastrofali, almeno una di frequenza ed eventualmente una tra le accessorie (ad esempio: alluvione, siccità, gelo e brina abbinate a grandine ed eventualmente colpo di sole), infine, ultima combinazione, il contratto con almeno due avversità di frequenza ed eventualmente una accessoria (ad esempio: grandine, vento forte, eccesso di pioggia) [Masaf, 2023 a].

Il vincolo di utilizzare combinazioni di più garanzie deriva dal progetto di estendere le coperture ad un maggior numero di rischi e allo stesso tempo di sviluppare la cultura assicurativa. Doveroso precisare che l'ultima campagna ha visto la riduzione del numero di combinazioni possibili, da un lato per agevolare la scelta degli imprenditori agricoli e dall'altro per semplificare le procedure amministrative [Ismea, 2023].

Il sostegno al pagamento del premio è esteso a due polizze sperimentali, citate all'articolo 3 punto 1 d) poi specificatamente descritte in allegato 4 del Piano, le polizze ricavo e le polizze indicizzate (index based).

L'allegato 4 del Piano così indica la polizza ricavo "il contratto assicurativo che copre la perdita del ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata e la riduzione del prezzo del mercato" [Masaf, 2023 a].

La perdita di produzione è determinata applicando un metodo di calcolo diverso dalle

“abituale” polizze assicurative sulle rese, attraverso l’inserimento, nella quantificazione, di una nuova variabile rappresentata dalla riduzione del prezzo di mercato.

Le polizze ricavo sono previste solo per il settore grano, il frumento duro generico e il frumento tenero generico e coprono l’insieme delle avversità catastrofali, di frequenza e accessorie [Masaf, 2023 a].

Se la polizza ricavo si differenzia per la componente “prezzo di mercato”, la polizza indicizzata si caratterizza per l’informatizzazione applicata al contratto e per la tecnologia utilizzata nella quantificazione del danno attraverso l’applicazione di indici meteorologici e biologici. Anche le polizze index based coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e di qualità conseguente ad andamento climatico avverso, ma prevedono l’utilizzo di un programma informatico da parte dell’assicurato (smart contract) e l’obbligo di compilare il quaderno di campagna in modalità elettronica per certificare e notarizzare i dati sui registri condivisi (tecnologia Blockchain/DLT). I dati inseriti nello smart contract e quelli inseriti nel Sian sono notarizzati sulla Blockchain/LTD a garanzia della immutabilità delle condizioni stabilite tra l’impresa, il contraente e l’assicurato [Masaf, 2023 a].

Il riscontro di andamento climatico avverso avviene attraverso il monitoraggio dell’indice meteorologico, questa attività registra ed evidenzia l’eventuale scostamento da parametri predefiniti e direttamente abbinati alle fasi fenologiche della specie vegetale coltivata ossia alla fase di maturazione raggiunta dal prodotto. Ad esempio, se l’analisi rileva che temperature medie troppo alte per un periodo prolungato, oppure precipitazioni eccessive in un arco temporale troppo ridotto possano essere causa di danno alle produzioni, la rilevazione del sinistro diventa automatica. Con lo stesso principio funziona l’analisi dello scostamento dell’indice biologico, utilizzato per verificare se un evento biotico possa determinare danno alla produzione assicurata [Masaf, 2023 a].

Le polizze indicizzate possono essere sottoscritte per un numero maggiore di settori rispetto alle polizze ricavo, sono dedicate a produzioni di cereali, foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee, uva da vino, nocciolo e olive per tutte le avversità atmosferiche ed inoltre per andamento climatico avverso così come definito nel Pgra cioè “un andamento climatico, identificato sulla base dell’alterazione di parametri ricompresi nell’indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura

cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici” [Masaf, 2023 a].

La produzione delle colture vegetali può essere assicurata per i danni subiti a causa di eventi avversi attraverso la sottoscrizione di polizze agevolate a copertura delle rese con combinazioni predeterminate, con polizze ricavo oppure con polizze indicizzate ma, confermando l'intento di ampliare il ventaglio di tutele per le produzioni vegetali, il legislatore, al punto 2 dell'articolo 3 del Piano, riporta la possibilità di assicurare, con gli stessi contratti anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie.

Sono esempi di fitopatie peronospora e flavescenza dorata mentre per le infestazioni parassitarie citiamo il punteruolo rosso delle palme e la cimice asiatica.

Nello stesso articolo il legislatore precisa che le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili qualora siano applicate le norme tecniche, le soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorità competenti [Masaf, 2023 a].

Il verificarsi di un evento atmosferico dannoso spesso si traduce nello sviluppo di fitopatie che generano un ulteriore calo di resa e un peggioramento della salute della pianta velocizzando la necessità di attuare un trattamento corretto alla produzione vegetale. Nell'obbligo indicato si ravvisa il principio della corretta conservazione delle cose danneggiate e applicazione, per quanto possibile, delle azioni atte ad evitare un ulteriore peggioramento della produzione. Fare un'agricoltura di qualità attraverso la cura delle produzioni e la corretta gestione del territorio rientra negli obiettivi auspicati dalla politica agricola comunitaria.

Normalmente un contratto assicurativo si perfeziona con la sottoscrizione e il contestuale pagamento del premio, per quelli agevolati l'ordine delle operazioni è inverso, la copertura precede il pagamento del premio. La notifica di messa in copertura è l'operazione che dà avvio al processo di emissione del certificato, in questa fase l'imprenditore agricolo indica i dati minimi indispensabili per identificare il rischio cioè la tipologia di coltura, il comune dov'è ubicata, le garanzie e la somma assicurata nel rispetto di quella che presume essere la produzione dell'anno in corso (ad esempio: Uva da vino IGT, Vittorio Veneto (TV), multirischio, euro 50.000,00) solo successivamente

verrà emesso il certificato e più tardi ancora incassato il premio di polizza.

Il valore assicurato in polizza è dato dal prodotto della resa che si stima di ottenere nella campagna assicurativa di riferimento moltiplicata per il prezzo unitario. Per la stima della quantità ci si avvale della produzione media ottenuta negli ultimi tre anni oppure degli ultimi cinque tolto quello con produzione maggiore e quello con produzione minore.

Nella fase di avvio della campagna assicurativa, Ismea fornisce i prezzi applicabili ai prodotti, per ciascuno di essi è disponibile una terna di importi (massimo, medio e minimo) [Condifesa TVB, 2023], la possibilità di scegliere tra tre importi permette all'agricoltore di decidere a che valore assicurare la produzione avendo cura di trasferire il rischio ma anche di bilanciare i costi, il valore assicurato deve essere pari o inferiore a quanto dichiarato nel PAI.

Il Piano, al punto 5 dell'articolo 3, riporta e riconferma di indicare correttamente la produzione ottenibile dagli appezzamenti assicurati, con l'obbligo di comprendere, all'interno del territorio comunale, l'intera superficie in produzione per ciascuna produzione vegetale [Masaf, 2023 a].

Assicurare tutta la produzione per comune e per prodotto, un esempio per chiarire il concetto.

L'impresa agricola Alfa coltiva nel comune di Vittorio Veneto un vigneto che produce le seguenti qualità di uva da vino Chardonnay, Atte al taglio prosecco Docg e Merlot, nello stesso comune coltiva frumento, mais e inoltre possiede un meletto. L'azienda potrà assicurare per il comune di Vittorio Veneto tutta la produzione per prodotto, quindi dare copertura all'uva da vino, ai cereali e alle mele che stima di ottenere. In alternativa, l'azienda potrà optare per chiedere copertura assicurativa agevolata solo la produzione di mele, solo quella di mais, solo per il frumento o per la sola produzione di uva. Incorrerà nella perdita totale del contributo qualora decidesse di dichiarare nel certificato assicurativo metà della produzione di mele, un terzo del mais, oppure la sola produzione di uva Atta al taglio prosecco Docg, trascurando di indicare lo Chardonnay e il Merlot.

Al punto 10 dell'articolo 3 il decreto specifica che per ogni PAI non è consentito stipulare più polizze, o aderire a più polizze collettive o contemporaneamente aderire a copertura mutualistica indicata al capo III, divieto che viene riportato anche per le altre coperture assicurative [Masaf, 2023 a].

Appare evidente che il legislatore, con questa puntualizzazione, si rifà correttamente al

principio generale teso ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito.

Principio ripreso al punto 11 dell'articolo 3 con l'indicazione che "nel caso di concomitante sottoscrizione di una polizza assicurativa e una copertura del Fondo di cui al Capo V, a valere sulla medesima produzione dello stesso comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione" [Masaf, 2023 a].

Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere un unico contratto in coassicurazione, il certificato è sottoscritto con una sola compagnia che provvederà poi a ripartire premio e rischio con una o più imprese di assicurazione delegatarie. Questa tipologia di contratto è solitamente riservata a coperture di notevole entità, la singola compagnia può ritenere di non assumere un rischio troppo elevato da sola, in taluni casi la scelta risolve eventuali carenze di riassicurazione.

Come ultimo ulteriore vincolo per l'accesso ai contributi comunitari la normativa detta le percentuali di soglia di danno. Solo le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo (conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021) e riferita all'intera superficie in produzione per ciascuna produzione vegetale (di cui all'allegato 1, punto 1.1 del Piano) coltivata all'interno di un territorio comunale possono beneficiare degli aiuti comunitari [Masaf, 2023 a].

Anche per le polizze sperimentali ricavo la perdita di produzione deve essere superiore al 20% del ricavo assicurato mentre per le polizze sperimentali index based la percentuale prevista è elevata al 30% della produzione media annua. Il legislatore specifica che la soglia di danno si calcola sul valore assicurato qualora questo sia inferiore al valore della produzione media annua [Masaf, 2023 a].

Le campagne assicurative dedicate alle produzioni vegetali vengono aggiornate annualmente e, per tale motivo, anche la durata della copertura assicurativa è riferita all'anno solare. Data la natura dei beni può ricomprendere uno o più cicli produttivi di ogni singola coltura e in base alla tipologia di produzione la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza qualora sia riferita all'intero ciclo produttivo. Il contratto è temporaneo e non prevede il rinnovo

automatico ma per agevolare le sottoscrizioni per le campagne successive, la normativa conferma anche la possibilità di un impegno pluriennale tra le parti (Assicurato, Contraente, Compagnia) ma, ai fini della agevolabilità della spesa dei premi sostenuti, garanzie e risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale (campagna estiva o invernale). L'accordo di un impegno pluriennale tra le parti non può comportare obblighi o indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura [Masaf, 2023 a].

Per le colture vegetali è dedicata particolare attenzione al riconoscimento formale del verificarsi di un evento dannoso, il legislatore demanda alla Compagnia di assicurazione tale onere, questa pertanto dovrà incaricare un perito al quale è richiesta una serie di azioni. Le risultanze dell'attività del perito dovranno accertare che il danno abbia superato la soglia, verificare la produzione realmente ottenibile, acquisire i dati meteo e ogni altra informazione utile, il perito dovrà inoltre riscontrare il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento e danno. Il complesso lavoro del perito prevede anche il controllo, ove possibile, degli appezzamenti limitrofi a dimostrazione che il danno abbia interessato una pluralità di enti, infine dovrà stimare il valore della produzione commercializzabile e riscontrare se risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato nel caso in cui sia inferiore [Masaf, 2023 a].

Per la quantificazione del danno il momento puntuale di riferimento è l'epoca della raccolta, l'indennizzo può contemplare anche la compromissione qualitativa della produzione vegetale. La valutazione qualitativa è strettamente collegata al grado di maturazione raggiunto dal prodotto rispetto al momento dell'accadimento dell'evento dannoso. La compromissione di qualità della produzione è maggiore quanto più l'evento accade in prossimità dell'epoca di raccolta.

La perizia è redatta compilando il bollettino di campagna di cui il Piano presenta un modello standard, questa deve contenere oltre ai dati del contraente, dell'assicurato e del certificato di riferimento tutti le informazioni relative al sinistro, la data, l'evento che ha causato il danno, la perdita quantitativa e la compromissione qualitativa, le franchigie applicate, eventuali deduzioni, la data in cui è stata eseguita la perizia [Masaf, 2023 a]. Il bollettino di campagna è sottoscritto dal professionista incaricato e dall'assicurato al quale è riservata comunque la possibilità di contestazione da presentare alla Compagnia

di assicurazione nei tempi previsti.

Date le caratteristiche peculiari delle polizze sperimentali index based, la misurazione della perdita è quantificata applicando la metodologia specifica per questo tipo di contratto, questa avviene mediante l'utilizzo degli indici metereologici e biologici indicati nelle condizioni di assicurazione. La riduzione della resa quantitativa e qualitativa può essere stimata al momento del raccolto attraverso i modelli matematici relativi all'impresa e i dati forniti dall'oracolo, la riduzione della resa è determinata in relazione all'andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatia (questa stimata sulla base dell'indice biologico). L'oracolo è una fonte indipendente ed esterna – indicata nel contratto - che fornisce informazioni necessarie alla verifica del parametro riportato in polizza, la cui variazione determina l'ammontare del danno. La Compagnia conclude le operazioni con il calcolo dell'indennizzo che avrà un valore massimo pari al valore della mancata produzione ed infine procede alla liquidazione degli importi dovuti ai danneggiati [Masaf, 2023 a].

### **3.7 Le polizze agevolate a copertura delle strutture aziendali**

Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura estende il sostegno al pagamento dei premi per le polizze assicurative a copertura dei danni subiti dalle strutture aziendali causati da specifici eventi atmosferici.

Anche se il termine è apparentemente onnicomprensivo di fatto sono assicurabili, con polizza agevolata, solo le seguenti tipologie di strutture:

- impianti di produzioni arboree e arbustive;
- reti/teli antipioggia – antigrandine;
- serre e tunnel fissi rivestimento in film plastico;
- serre fisse rivestite in vetro;
- serre per fungicoltura (strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato);
- ombrai (strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante);
- impianti antibrina;
- reti monofilare antinsetto

[Masaf, 2023 a].

Le avversità assicurabili sono distinte in obbligatorie e facoltative, rientrano nelle prime grandine, tromba d'aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di



pioggia, gelo, rimane facoltativo l'inserimento di avversità come piogge alluvionali e siccità. Gelo e siccità sono riservate solo agli impianti di produzioni arboree e arbustive [Masaf, 2023 a].

Come riporta l'articolo 4 del Piano la copertura assicurativa deve essere riferita alle intere superfici occupate dalle strutture aziendali, per ciascuna tipologia, all'interno di un territorio comunale. Pertanto, a titolo di esempio, per non perdere il diritto al contributo comunitario l'impresa agricola non può decidere di assicurare, all'interno dello stesso comune, solo metà degli impianti antibrina presenti, tralasciare un terzo degli impianti di produzione arborea e arbustiva a discrezione oppure sottoscrivere un certificato per una sola serra per fungicoltura su tre possedute.

Per la corretta indicazione della somma assicurata è necessario consultare il fascicolo aziendale che contiene anche il valore attribuito alle strutture aziendali [Rete di informazione contabile agricola, 2023].

La forma di garanzia è a valore intero, la somma dichiarata deve essere pari all'intero valore della struttura [Generali Assicurazioni S.p.A., 2023 b]. L'articolo 1907 del Codice civile prevede l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma indicata nel contratto sia inferiore al valore riportato nel fascicolo aziendale.

Le strutture aziendali sono assicurate con la formula "valore a nuovo", pertanto in caso di sinistro che preveda il riconoscimento del rimborso questo sarà pari alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o per l'acquisto a nuovo del bene oggetto di polizza (il valore dell'area è sempre escluso). Nel riconoscimento del danno, pertanto, non si tiene conto del deprezzamento in relazione al grado di vetustà, di conservazione, dell'ubicazione, dello stato d'uso [Generali Assicurazioni S.p.A., 2023 b].

Alcune compagnie prevedono la possibilità di assicurare anche alcune colture sottostanti gli impianti, in questo caso la coltura rappresenta una partita complementare e il premio previsto non prevede sostegno comunitario.

La quantificazione del danno sarà stabilita in base all'avanzamento della produzione, pertanto, per prodotti coltivati o trasformati dall'azienda saranno valutati al costo iniziale o costo di acquisto della materia prima maggiorato delle spese di lavorazione corrispondenti al momento del sinistro. Se i prodotti risultassero già venduti o commissionati in attesa di vendita la quantificazione sarà basata sul prezzo di vendita

dedotti i costi non sostenuti (es.: costi mancata consegna) solo se non sostituibili con altri illesi [Generali Assicurazioni S.p.A., 2023 b].

Il Piano di gestione dei rischi dedica in realtà poco spazio alle assicurazioni per le strutture aziendali, per la determinazione dell'evento e per la quantificazione del danno i riferimenti sono il Codice civile e il Codice delle assicurazioni. In caso di sinistro gli obblighi dell'assicurato sono la tempestiva denuncia dell'evento e la corretta conservazione delle cose danneggiate mentre la Compagnia deve provvede all'incarico di un perito [Generali Assicurazioni S.p.A., 2023 b].

L'attività peritale comprende una serie di azioni che vanno dalla verifica della congruità del contratto con quanto realmente esistente, alla determinazione della causa/effetto tra evento avverso e danno subito, alla quantificazione e liquidazione del risarcimento. La copertura per le strutture aziendali è riferita all'anno solare anche se il legislatore prevede la possibilità di un impegno pluriennale tra le parti (Assicurato, Contraente, Compagnia). Come per le produzioni vegetali, ai fini dell'accesso al contributo per il premio assicurativo agevolato la spesa, le garanzie e i risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi futuri [Masaf, 2023 a]

Un'ulteriore differenziazione rispetto alle altre coperture assicurative agevolate, per le strutture aziendali non è prevista la soglia di danno, scelta giustificata dalla tipologia di rischio [Masaf, 2023 a].

### **3.8 Polizze agevolate a copertura di produzioni animali e allevamenti**

Le produzioni animali e gli allevamenti sono disciplinati dall'articolo 5 del Piano e dagli allegati inseriti a completamento del Piano, più precisamente il numero 1.7 e 1.8.

La normativa indica come allevamenti zootecnici assicurabili quelli bovini, bufalini, suini, ovicaprini, avicoli, api, equidi, cunicoli, camelidi comprendendo di fatto quasi tutte le tipologie presenti nel territorio [Masaf, 2023 a].

Possiamo prevedere che l'elenco verrà integrato anche dagli allevamenti di insetti edibili. Sulla base dello sviluppo della normativa comunitaria a favore e sostegno dell'introduzione del "novel-food", cioè i prodotti e le sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo significativo al maggio 1997 all'interno dell'Unione europea (Regolamento (CE) 258/1997), esistono le premesse per un aggiornamento, in tal senso, della lista degli allevamenti assicurabili [Istituto zooprofilattico sperimentale delle

Venezie, 2021].

Un altro esempio di allevamento che potrebbe essere inserito in futuro è quello dei bachi da seta, storica attività di eccellenza del passato ma abbandonata da oltre vent'anni in Italia per l'inasprimento della concorrenza estera. Oggi l'allevamento dei bachi da seta è al centro di progetti regionali legati alla riscoperta di questa attività [Cinquemani, 2023].

Si definisce allevamento "l'insieme dei capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di identificazione aziendale. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel PAI e nell'Anagrafe zootecnica" [Generali Assicurazioni S.p.A., 2023 a].

Il valore assicurato indicato in polizza è determinato dal prodotto dei fattori indicati in tabella n.3.

*Tabella 3. Definizione di valore assicurato dell'allevamento [Generali Assicurazioni S.p.A., 2023]*

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------

Gli allevamenti sono assicurati a copertura dei danni causati dallo sviluppo di epizootie come indicate dal Piano negli allegati dal 1.7.1 al 1.7.7, distinte tra obbligatorie e facoltative per tipologia di allevamento. Il Piano utilizza come riferimento la lista delle epizootie messa a disposizione del WOA 2022 (World Organisation for Animal Health - Organizzazione mondiale per la salute degli animali).

Solo a titolo di esempio, per gli allevamenti equidi rientrano come obbligatorie encefalite equina e anemia infettiva mentre sono facoltative arterite virale e influenza equina [Masaf, 2023 a].

Le produzioni zootecniche possono avere come scopo la produzione di carne, di latte, di uova, di miele, di pelli, di penne e di piume.

Il Piano di gestione dei rischi regola il sostegno al pagamento del premio per le polizze che prevedono le garanzie per mancato reddito, mancata produzione di latte, mancata produzione di miele, l'abbattimento forzoso e il costo di smaltimento [Masaf, 2023 a].

Quindi l'imprenditore agricolo che alleva galline per la vendita di uova non avrà modo di

accedere alla copertura agevolata nel caso di riduzione della produzione di uova mentre l'eventuale abbattimento dei capi a seguito della diffusione di epizootie rientra a pieno titolo tra le garanzie concedibili dalle polizze agevolate.

L'articolo 5 del Piano descrive in modo puntuale il riconoscimento di alcuni eventi avversi, definisce i vincoli da rispettare per l'accesso agli aiuti comunitari, specifica la durata dei contratti, conferma l'obbligo di rispettare quanto contenuto nel PAI e nel fascicolo aziendale e infine detta esplicitamente come deve avvenire il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse.

L'articolo 5, al punto 8, conferma anche per gli allevamenti e per le produzioni zootecniche l'obbligo di sottoscrivere copertura assicurativa per l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale (bovini, bufalini, suini, ovicaprini, avicoli, api, equidi, cunicoli, camelidi) allevata all'interno di un territorio comunale, viene pertanto ripreso quanto previsto anche per le produzioni vegetali "tutta la produzione per comune e per prodotto" [Masaf, 2023 a]. Si ravvisa nuovamente l'intento di evitare l'erogazione di un risarcimento superiore al danno effettivo nell'indicazione dell'obbligo di stipulare un solo contratto o di aderire ad un solo certificato collettivo per ogni PAI, lo stesso vincolo è imposto per eventuale adesione ad un Fondo di mutualizzazione di cui al capo III tranne per le garanzie integrative rispetto a quelle indicate in polizza [Masaf, 2023 a].

La normativa permette la sottoscrizione di contratti in coassicurazione, a fronte di un unico contraente il rischio di polizza è assunto da due o più compagnie assicurative, come già indicato, questo tipo di soluzione è adottato per rischi di importo elevato tale per cui, la singola compagnia preferisce condividere il rischio con altre.

Riprendendo quanto previsto per la copertura delle produzioni vegetali anche le polizze agevolate dedicate alla copertura degli allevamenti e delle produzioni animali, per essere ammesse agli aiuti comunitari, devono prevedere la copertura di perdite superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, in conformità con l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021. Per le sole polizze sperimentali index based la soglia di danno è elevata al 30%. La produzione media annua è espressa in termini monetari, se il valore assicurato è inferiore a quello dichiarato di produzione media annua la soglia è calcolata sull'importo minore [Masaf, 2023 a]

Per la copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali sono ammissibili al

sostegno solo le polizze che comprendono tutte le cause di morte (epizoozie, infortunio, aggressione da parte di altri animali). Il Piano riporta anche l'esclusione del rimborso qualora altri interventi comunitari o nazionali provvedano in tal senso. Lo sviluppo di epizoozie può avere conseguenze economiche catastrofiche per il settore, pertanto, il legislatore ha preferito non escludere esplicitamente ulteriori interventi a sostegno nonostante l'opportunità di sottoscrivere coperture assicurative agevolate mantenendo l'attenzione verso il rispetto del principio di evitare il doppio risarcimento per il medesimo danno.

La copertura per mancato reddito e abbattimento forzoso delle produzioni zootecniche è assicurabile unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, rimane aperta la possibilità di inserire alcune epizoozie facoltative.

Per la sola copertura del mancato reddito la polizza deve obbligatoriamente comprendere le diminuzioni di reddito dovute a provvedimenti previsti per le aree periferiche, sono tali le aree di protezione e sorveglianza nelle quali l'attività economica viene limitata dall'autorità competente [Masaf, 2023 a].

Il riconoscimento formale di un evento che sia causa di mancata produzione di latte e mancata produzione di miele è compito in capo alla Compagnia di assicurazioni. Pertanto, a seguito della denuncia da parte dell'assicurato, la Compagnia incarica il perito. Questi, tra le attività previste, dovrà calcolare la produzione realmente ottenibile, stimare il danno e verificare il superamento della soglia prevista. Il perito dovrà inoltre prendere visione della polizza assicurativa o del certificato per le polizze collettive, raccogliere tutte le informazioni utili, determinare il nesso di causalità tra evento e danno ed infine procedere alla stima del valore della produzione commercializzabile. Il calcolo dell'indennizzo verrà effettuato solo se il valore della produzione commercializzabile risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua e nel calcolo del risarcimento sarà sommata anche la compromissione qualitativa. L'importo massimo indennizzabile è pari al valore della mancata produzione [Masaf, 2023 a].

Meno complicato il riconoscimento formale dell'evento per le coperture di mancato reddito e di abbattimento forzoso. Questo è dato dall'emissione del provvedimento dell'Autorità sanitaria. A seguire e in base alla denuncia dell'assicurato, la Compagnia di

assicurazione demanderà al perito il compito di stimare il danno, accertare il superamento della soglia di danno prevista, visionare la polizza o il certificato collettivo ed infine stimare il valore della produzione commercializzabile [Masaf, 2023 a].

Per lo smaltimento delle carcasse animali, come già detto in precedenza, è prevista l'erogazione del servizio da parte di organismi economici riconosciuti. Pertanto, per questo tipo di evento, il legislatore non prevede incarico peritale e applicazione della soglia di danno (Art.7, comma 5, lettera b, punto 2) [Masaf, 2023 a].

La copertura assicurativa per gli allevamenti e le produzioni animali è riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi e di accrescimento di ogni allevamento, la norma ribadisce la possibilità di prevedere tra le parti (Assicurato, Contraente, Compagnia) un impegno pluriennale anche se le garanzie e i risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale ai fini dell'agevolabilità della spesa sostenuta per i premi. Eventuali impegni pluriennali non possono tradursi in obblighi o indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura [Masaf, 2023 a].

### **3.9 La spesa ammissibile al sostegno**

In apertura del documento è espressamente citato il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 in relazione al sostegno del pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.

L'articolo 7 del Piano detta le indicazioni per la determinazione della spesa ammissibile al sostegno che non coincide con l'importo del premio agevolato ma è calcolata applicando il metodo indicato in allegato al Pgra, lo stesso articolo disciplina le aliquote massime concedibili [Masaf, 2023].

Prima di introdurre la descrizione del calcolo della spesa ammissibile è opportuno anticipare quali sono i valori di riferimento.

In apertura dell'articolo 7, al punto 1 è indicato che per le produzioni vegetali, gli allevamenti e le produzioni animali, con esclusione delle polizze relative allo smaltimento delle carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile. Accanto al valore della produzione media annua dichiarata nel PAI, un altro valore, espresso in termini monetari, il valore assicurato indicato nel certificato di assicurazione. Qualora il valore assicurato sia inferiore al valore della produzione media, questo diventa la base di calcolo [Masaf, 2023 a].

Il valore assicurato in polizza è dato dal prodotto della resa che si stima di ottenere nella campagna assicurativa di riferimento moltiplicata per il prezzo per unità di prodotto (prezzi forniti da Ismea). La normativa richiede che il valore assicurato sia pari o inferiore a quanto dichiarato nel PAI, in alternativa è necessario esibire documentazione contabile a sostegno dell'indicazione di una produzione assicurata superiore a quanto indicato in PAI.

La polizza è comunque valida ed ammessa al contributo anche se il calcolo dell'importo dell'aiuto verrà riparametrato sulla base della documentazione probatoria presentata. Ulteriore vincolo dettato dalla normativa è che il valore di produzione media sia verificato attraverso l'utilizzo di "Standard Value" (SV). Il superamento dei valori di controllo vincola l'agricoltore a fornire documentazione probatoria a comprova della reale produzione [Masaf, 2023 a]. Spesso la scelta si semplifica attraverso l'indicazione di un valore più contenuto per non incorrere nella rimodulazione della spesa ammissibile o per evitare di ricadere nei controlli a campione. Per le aziende, affrontare il controllo a campione si può rivelare particolarmente laborioso sotto l'aspetto amministrativo, in particolare per le aziende senza obbligo di bilancio; pertanto, prevale l'atteggiamento conservativo nella dichiarazione del valore di produzione.

La metodologia di calcolo degli Standard Value (Valori unitari standard) si distingue per produzione vegetale e produzione zootecnica come descritto in allegato n. 5 al Piano. Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti vegetali e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono dati dalla moltiplicazione della componente resa per la componente prezzo.

La componente produttiva (resa) è basata:

- a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;
- b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

La componente produttiva di riferimento per unità di superficie è calcolata utilizzando il dato delle produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurata a livello di comune, di provincia, di regione o nazionale, in base alla disponibilità dei dati. Il periodo di riferimento è dato dagli ultimi cinque anni di produzione con aggiornamento previsto con cadenza triennale (Regolamento (UE) n.

2115/2021). I dati provenienti dalle basi statistiche devono essere validati e congrui sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali disciplinari di produzione [Masaf, 2023 a].

La forte spinta all'informatizzazione che ha caratterizzato le campagne assicurative ha permesso la creazione, attraverso il sistema informativo SGR/Sian, dei dataset necessari per il calcolo delle produzioni medie con un grado di determinazione geografica sempre più puntuale.

La componente prezzo è basata sui dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali [Masaf, 2023 a].

Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti (produzioni zootecniche) e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono il risultato della moltiplicazione della componente produttiva (resa) per la componente prezzo.

La componente produttiva (resa) è basata su:

- a) analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali;
  - b) parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione.
- Per la produzione di latte, a partire dal 2016, per il calcolo della componente produttiva per capo sono utilizzate le produzioni di riferimento elaborate a livello territoriale sulla base delle analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali per le varie specie almeno degli ultimi tre anni [Masaf, 2023 a].

Per le specie da carne, da uova e del prodotto miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione [Masaf, 2023 a].

La componente prezzo è basata su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze [Masaf, 2023 a].

La normativa, quindi, prevede che il valore della produzione media indicato nel PAI sia verificato tramite gli S.V. e che il valore assicurato non superi quanto indicato nel PAI.

Per la spesa ammissibile, che, come già anticipato, non coincide con il premio assicurato,



la normativa indica la metodologia di calcolo dei parametri contributivi distinguendo tra colture, produzioni zootecniche e strutture prevedendo inoltre la clausola di salvaguardia a sostegno della percentuale di spesa ammessa.

Nello specifico, per le colture, il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso, per combinazione area territoriale/prodotto/combinazione di eventi, calcolata con la seguente formula:

$$\frac{\sum \text{premi assicurativi dell'anno}}{\sum \text{valori assicurati nell'anno}} \times 100$$

Le combinazioni di eventi, indicati nel Piano per il 2023, sono 52, a titolo di esempio riportiamo in tabella n.4 quella codificata con il codice 41 appartenente al pacchetto C (una delle combinazioni più diffuse).

*Tabella 4. Esempio di combinazione di eventi utili ai fini del calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile [Masaf, 2023 a]*

<b>COMBINAZIONI DI EVENTI ATMOSFERICI</b>	<b>CODICE COMBINAZIONE EVENTI</b>	<b>PACCHETTO DI APPARTENENZA</b>
ECESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI GRANDINE	41	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate, in mancanza del raggiungimento del numero di compagnie o di aziende si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza [Masaf, 2023 a].

Con l'intento di promuovere la sottoscrizione di contratti assicurativi con il maggior numero di avversità, in particolare che prevedano la copertura delle catastrofali, il legislatore ha inserito il meccanismo di salvaguardia che tutela e mantiene la spesa ammessa a contributo. Nel caso di sottoscrizione di contratti che prevedano la copertura combinata di eventi catastrofali, di frequenza e accessorie oppure per le polizze sperimentali (polizze ricavi e index based) la spesa ammessa, qualora risulti inferiore al

90% del premio assicurativo (agevolato), è incrementata fino al 90% del premio assicurativo, la percentuale è portata all'85% del premio assicurativo per le polizze che coprono almeno tre avversità di frequenza e ridotta al 75% per i contratti che non superano due eventi assicurati [Masaf, 2023 a].

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la tipologia produttiva, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa, calcolata con la seguente formula:

$$\frac{\sum \text{premi assicurativi dell'anno}}{\sum \text{valori assicurati nell'anno}} \times 100$$

Il legislatore conferma l'intenzione di promuovere la sottoscrizione delle coperture assicurative, prevedendo anche per le produzioni zootecniche il meccanismo di salvaguardia che nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% [Masaf, 2023 a].

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media regionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, tenendo conto dei giorni di copertura assicurativa, calcolata con la seguente formula:

$$\frac{\sum \text{premi assicurativi dell'anno}}{\sum \text{valori assicurati nell'anno}} \times 100$$

Il meccanismo di salvaguardia mantiene la spesa ammessa a contributo al 90% del premio assicurativo [Masaf,2023 a].

Anche se la spesa ammessa a contributo non coincide con il premio di polizza, il meccanismo di salvaguardia permette comunque di mantenerne una congrua percentuale di premio riconosciuta agli aiuti comunitari.

A sostegno di nuove sottoscrizioni di contratti assicurativi, il legislatore ha previsto, per i nuovi assicurati, che il calcolo della spesa ammessa, per i primi tre anni, sia applicato sulla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato. Sono definiti nuovi assicurati gli imprenditori agricoli non presenti nelle statistiche assicurative degli ultimi cinque anni, ovvero coloro che non sono presenti nel Sian, la ricerca è effettuata per codice unico di identificazione dell'azienda agricola [Masaf, 2023 a].

### **3.10 Le aliquote massime concedibili**

Il punto 5 dell'articolo 7 del Pgra elenca le percentuali contributive massime applicabili

sulla spesa ammessa, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario, sono definite per combinazione coltura, struttura o allevamento, per tipologia di polizza e di garanzia.

Per le polizze agevolate dedicate alle colture vegetali, con soglia del 20%, che comprendono solo i danni causati da due avversità catastrofali il contributo è previsto fino al 65%, la percentuale si eleva al 70% in tutti gli altri casi ovvero quando sono previste tutte le garanzie per i danni da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie oppure tre garanzie catastrofali e una di frequenza, o ancora due garanzie catastrofali e garanzie accessorie [Masaf, 2023 a].

Anche questa scelta del legislatore sottolinea l'intenzione di sollecitare la sottoscrizione di contratti che coprano il maggior numero di eventi avversi.

Per i contratti che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% dedicati alle seguenti combinazioni:

- allevamenti/epizootie/mancato reddito e abbattimento forzoso;
- allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte;
- allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele;

il contributo è previsto fino al 70% della spesa ammessa [Masaf, 2023 a].

Per le polizze sperimentali è previsto il contributo fino al 70% della spesa ammessa con la distinzione della soglia di danno: pari al 30% per le polizze indicizzate e al 20% per le polizze ricavo [Masaf, 2023 a].

Per le polizze senza soglia di danno la percentuale massima di contributo per la spesa ammessa è pari al 50%, sia per le polizze che coprono le strutture aziendali per eventi assimilabili a calamità naturali ed eventi climatici che per le coperture degli allevamenti in relazione alla morte degli animali a qualsiasi causa dovuta compreso lo smaltimento delle carcasse [Masaf, 2023 a].

Il punto 6 dell'articolo 7 precisa che, non essendo previsti criteri di selezione delle operazioni, qualora le risorse non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo, tenuto conto delle disponibilità di bilancio [Masaf, 2023 a].

Con questa precisazione viene anticipata la possibilità che il contributo effettivamente erogato possa essere inferiore a quanto preventivato, anche in presenza della clausola di salvaguardia. Ad oggi la contribuzione prevista è stata rispettata anche se in occasione

della conclusione dell'ultima annualità dei periodi contributivi previsti (esempio PAC 2014-2020 – periodo di transizione 2021-2022) l'erogazione dei contributi è stata ritardata in attesa delle nuove disponibilità di bilancio [Ismea, 2023].

### **3.11 Fondi di Mutualizzazione**

Tra le opportunità di trasferimento del rischio, oltre alla sottoscrizione del contratto di assicurazione, l'agricoltore può decidere anche di aderire ad un Fondo Mutualistico che, in caso di evento dannoso, provveda a compensare la perdita subita.

La copertura mutualistica "agevolata" è riservata alle produzioni vegetali e animali, agli allevamenti mentre, ad oggi, non è prevista l'ammissibilità al sostegno per eventuali adesioni a copertura dei danni che possano interessare le strutture aziendali.

Il Capo III del Piano di gestione dei rischi disciplina i Fondi di mutualizzazione, vengono descritti i contenuti della domanda di partecipazione, indicate le produzioni, gli allevamenti, i rischi e le garanzie assoggettabili a copertura mutualistica, sono normate le combinazioni dei rischi, indicate le soglie di danno, esposte le procedure di perizia, precisata la spesa ammissibile al sostegno, le aliquote concedibili, ribadito il divieto di sottoscrizione di molteplici coperture ed infine definiti i termini entro i quali effettuare l'adesione, spesso riportando quanto già disciplinato per le polizze assicurative.

All'interno del Piano, per Fondi di mutualizzazione si intendono i Fondi per rischi climatici e sanitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni nonché ai Fondi danni di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 [Masaf, 2023 a].

La definizione di "assoggettabile a copertura mutualistica" fa preciso riferimento alla possibilità di accedere agli aiuti comunitari previsti per l'integrazione alla quota di adesione ai fondi dedicata alla protezione dei danni causati da eventi avversi, definiti e disciplinati dal piano stesso, per produzioni vegetali e animali specifiche. La decisione di aderire ad un fondo mutualistico per tutelarsi dai danni causati da eventi avversi o da altre ulteriori calamità rimane a discrezione degli imprenditori agricoli, il Piano di gestione dei rischi in agricoltura disciplina nello specifico quelli per i quali è previsto il sostegno comunitario e ne indica procedure e parametri da rispettare pena la decadenza dal diritto ad accedere agli aiuti.

Se per le assicurazioni agevolate è il premio ad essere ammesso agli aiuti comunitari,

l'articolo 9 al punto 1 indica ammissibili al sostegno pubblico "le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'Autorità competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi - ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente - e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti" [Masaf, 2023 a].

I contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica sono descritti dall'articolo 11 che si distingue in due punti.

Al primo è indicato che devono essere riportati, per ogni garanzia e prodotto assicurato, il valore della produzione oggetto di copertura, la tariffa applicata, la soglia di danno per l'accesso alle compensazioni, eventuale franchigia e scoperto applicato, la durata della copertura, l'importo della quota totale di adesione, compresa la parte di contribuzione pubblica, la quota a carico dell'aderente commisurata al rischio, le modalità e i termini di pagamento. Deve essere inoltre indicata la presenza di altre coperture assicurative o mutualistiche integrative non agevolate che abbiano lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili [Masaf, 2023 a].

Il secondo punto dell'articolo 11 precisa che il valore di riferimento della produzione, ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, è calcolato come media degli ultimi tre anni ovvero degli ultimi cinque scartando l'anno a maggior valore e quello con minor valore [Masaf, 2023 a].

È opportuno sottolineare che nella domanda di adesione devono essere riportate le modalità e le tempistiche di erogazione della compensazione con l'esplicita previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo [Masaf, 2023 a].

La copertura del rischio attraverso l'adesione ad un fondo mutualistico non fornisce le stesse certezze di indennizzo di danno pari alla sottoscrizione di un certificato di assicurazione; infatti, qualora la capacità del Fondo sia inferiore alla totalità dei danni, gli indennizzi vengono ridotti in misura proporzionale tra gli aderenti. Per i certificati di assicurazione invece il capitale assicurato rappresenta l'effettiva esposizione della Compagnia di assicurazione nei confronti dell'assicurato, la disponibilità di tali importi è garantita attraverso il sistema della riassicurazione.

Se per le polizze agevolate il documento da presentare, prima di accedere alla notifica

di copertura, è il Piano assicurativo individuale o, in mancanza, la Manifestazione di interesse, per la copertura mutualistica il documento omologo è il Piano mutualistico individuale (PMI), redatto dall'aderente al fondo che contiene la dichiarazione del valore della produzione media annua. Anche per il valore di produzione media annua indicato nel PMI è prevista la verifica tramite l'utilizzo dello Standard Value [Masaf, 2023 a].

Con le stesse modalità previste per la sottoscrizione dei certificati agevolati, qualora il valore della produzione superi lo Standard Value spetta all'agricoltore produrre la documentazione comprovante i motivi dello sfioramento, come già specificato per le polizze assicurative, la normativa è stringente, il controllo amministrativo si può rivelare particolarmente laborioso e questo si traduce in un comportamento conservativo assunto dagli imprenditori agricoli per non incorrere in controlli a campione o addirittura vedere non riconosciuta l'erogazione dei contributi previsti.

Il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica è il valore della produzione media annua, è possibile indicare un valore pari o inferiore mentre il superamento del limite indicato comporta l'obbligo di fornire idonea documentazione a sostegno di quanto dichiarato [Masaf, 2023 a]. Rimane valida ed efficace la copertura mutualistica, verrà riparametrato il contributo ma qualora la documentazione sia considerata non idonea o non sufficiente a giustificare lo sfioramento, l'Ente revisore potrebbe decidere per la riduzione o per la mancata erogazione del sostegno comunitario.

Gli allevamenti zootecnici assoggettabili alla copertura mutualistica coincidono con quelli assicurabili e, con lo stesso meccanismo, le epizoozie previste per tipologia di allevamento ricalcano quelle previste per i contratti assicurativi. Per gli allevamenti cunicoli, ad esempio, le epizoozie assoggettabili a copertura mutualistica sono solo mixomatosi e malattia emorragica virale [Masaf, 2023 a].

Le produzioni vegetali assoggettabili a copertura mutualistica sono elencate in allegato al Piano e possono essere tutelate dai danni causati dalle fitopatie e dalle infestazioni parassitarie previste dal Pgra stesso. Solo a titolo di esempio per le fitopatie citiamo il mal dell'esca e le micotossine del frumento, e per le infestazioni parassitarie estrapoliamo cimice asiatica e mosca dell'olivo. Anche qui, nel concedere copertura mutualistica il legislatore ripropone il vincolo di applicare le norme tecniche, le soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle fitopatie e delle infestazioni fitosanitarie così come previste o riconosciute dalle Autorità

competenti in conformità con quanto già indicato per le polizze assicurative [Masaf, 2023 a].

Per le produzioni vegetali è prevista anche la copertura per i danni causati da avversità atmosferiche ma è riservata a quelle di frequenza e a quelle accessorie, per l'estensione a quelle catastrofali i Fondi devono essere riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016 [Masaf, 2023 a].

Ai fini dell'agevolabilità le coperture mutualistiche devono ricomprendere almeno tre avversità tra eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, vento forte (avversità di frequenza), ed eventualmente una tra colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, sbalzo termico (avversità accessorie) [Masaf, 2023 a].

Il principio di assicurare tutta la produzione per territorio comunale è mantenuto anche per le coperture mutualistiche a tale scopo il punto 6 dell'articolo 10 indica che la copertura mutualistica, per singolo beneficiario, deve comprendere l'intera produzione per ciascuna produzione vegetale per l'intero territorio comunale e allo stesso modo l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi di produzione, per ciascuna specie animale, allevata all'interno del territorio comunale.

Il legislatore per ogni Piano mutualistico individuale vieta espressamente sia di aderire a più di una copertura mutualistica che di stipulare contestualmente una polizza assicurativa e di aderire ad un fondo per la tutela della stessa tipologia di rischio. È possibile invece sottoscrivere un certificato assicurativo a copertura dei danni da eventi atmosferici e aderire, contemporaneamente, ad un fondo mutualistico a garanzia dai danni da fitopatie e infestazioni parassitarie anche se il rischio è incidente sullo stesso bene [Masaf, 2023 a].

La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura delle perdite superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo [Masaf, 2023 a].

Anche la procedura di perizia è molto simile a quanto previsto per le polizze assicurative, infatti, a seguito di denuncia di danno, da parte dell'aderente al fondo mutualistico, verrà dato incarico al perito per l'accertamento dell'entità. Spetta al consulente verificare la produzione realmente ottenibile, quantificare la perdita subita dalla coltura o dall'allevamento e determinare la causalità tra gli eventi avversi e i danni riportati. La verifica della causalità è prevista anche mediante il confronto con appezzamenti ed

allevamenti limitrofi che possano aver subito conseguenze dallo stesso evento. Al perito è chiesto anche di accertare che siano state adottate le buone pratiche agricole, sia agronomiche che fitosanitarie, di verificare che il danno abbia superato la soglia e di provvedere, infine, alla stima del valore della produzione commercializzabile [Masaf, 2023 a].

In allegato al Piano è disponibile il modello di bollettino di campagna di cui possono avvalersi i periti per stilare la relazione del proprio operato, questo contiene i dati del Fondo e quelli dell'aderente, la precisazione dell'evento che ha interessato la produzione, il danno prodotto in termini quantitativi e qualitativi, la data di perizia, le eventuali osservazioni del perito, il documento deve essere sottoscritto dal professionista incaricato e dall'aderente al fondo [Masaf, 2023 a].

Se il valore della produzione commercializzabile risulta inferiore all'80% della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica (se inferiore al valore della produzione media annua), il Soggetto gestore del Fondo procede al calcolo dell'indennizzo, l'entità massima di questo non potrà superare il valore della mancata produzione [Masaf, 2023 a]. Il legislatore nel disciplinare i fondi di mutualizzazione mantiene il principio che non sia attuabile l'erogazione di un indennizzo superiore al danno effettivamente subito.

La normativa prevede che la campagna mutualistica annuale abbia come riferimento temporale l'anno solare e che possa ricomprendere uno o più cicli produttivi o di accrescimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. In particolare, per le specie vegetali se la copertura è riferita all'intero ciclo produttivo, questa si può concludere nell'anno solare successivo rispetto a quello di stipula della polizza [Masaf, 2023 a].

Con l'intento del legislatore di diffondere la cultura di tutelare anche passivamente le produzioni agricole consente che la domanda di adesione al fondo mutualistico possa prevedere impegno pluriennale delle parti ma ai fini dell'agevolabilità (erogazione degli aiuti) la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le compensazioni devono essere riferite ad una sola campagna mutualistica annuale.

Il capo III termina indicando i termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico mantenendo le stesse date di sottoscrizione previste per le polizze agevolate; infine coerentemente con quanto visto per le coperture assicurative, riporta che in caso di andamento climatico anomalo, ovvero per



cause impreviste ed imprevedibili, i termini di sottoscrizione possono essere differiti, naturalmente con decreto del Direttore della Direzione Generale dello sviluppo rurale [Masaf, 2023 a].

### **3.12 La spesa ammissibile per i Fondi di mutualizzazione**

Per la determinazione della spesa ammissibile al sostegno e le aliquote massime concedibili l'articolo 12 del Pgra anticipa che il valore della produzione media annua è il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica, tale valore è dichiarato dall'imprenditore agricolo nel PMI ed è verificato tramite l'utilizzo di "Standard Value", qualora l'importo dichiarato superi lo SV sarà necessario comprovare i dati indicati attraverso idonea documentazione [Masaf, 2023 a].

La spesa massima ammissibile al sostegno, per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica non è il totale dell'integrazione ma il minore tra due valori di spesa indicati dal legislatore:

- la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica;
- la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

La prima è rappresentata da quanto effettivamente versato dall'aderente al fondo mentre per il calcolo della seconda è necessario fare riferimento al D.M. n. 29010 del 19/07/2019 - Decreto di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica (Sottomisura 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2020).

Solo a titolo dimostrativo riportiamo un estratto dell'allegato 2 del D.M. n. 29010 del 19/07/2019 per il calcolo della spesa massima ammissibile che distingue tra il primo triennio di attività del Fondo e quello successivo.

*Per il primo triennio la quota massima di adesione alla copertura mutualistica per associato, ammissibile alle agevolazioni, è pari al tasso di premio "assicurativo" lordo (contributo "ex lege") massimo del 6,67% applicato al "Valore delle produzioni dell'associato nell'anno di versamento".*

$$Q_t^{Associato} = Quota\ danni \times VaPro_t^{Associato}$$

Per  $t=1,2,3$

*La quota danni è data dal prodotto dell'indice di sinistrosità (numero atteso di sinistri per*

associato) per il rimborso medio per sinistro.

$$\text{Quota danni} = F \times R$$

Per  $F=0,3333$  e  $R= 0,2$  Quota danni= 6,67%

$F$ = indice di sinistrosità (numero atteso di sinistri per associato)

$R$ = rimborso medio per sinistro atteso

Dal quarto anno il calcolo della quota massima ammissibile è basato sul criterio di equilibrio attuariale mono-periodale secondo il principio della "ripartizione pura" con previsione di spesa per rimborsi per l'anno  $T+1$  pari al prodotto tra il rapporto  $S/Q$  medio registrato nel triennio precedente la data di valutazione della quota di equilibrio e il totale delle quote versate nell'anno  $T$ .

La quota di copertura mutualistica individuale è data dal prodotto del tasso di adesione alla copertura mutualistica per il Valore della produzione dell'associato nell'anno  $t$ .

$$Q_T^{\text{Associato}} = \pi_T^{\text{Equilibrio}} \times VaPro_T^{\text{Associato}}$$

Tasso di adesione alla copertura mutualistica

$$\pi_T^{\text{Equilibrio}} = \frac{Q^{\text{Equilibrio}}}{VaProTotale_T}$$

La quota "collettiva" di mutualità è così determinata:

$$Q_T^{\text{Equilibrio}} = \max\left(\text{Media triennale}\left(\frac{S}{Q}\right) * \text{Media triennale}(Q) - \beta * P_{T-1}; \tau^{\text{Min}} * VaProTotale_T\right)$$

Con  $\beta = 0.8$  e  $\tau^{\text{Min}} = 0.01$ .

Dove i valori indicati sono così determinati:

$VaProTotale_T$ : valore della produzione totale degli associati al Fondo di Mutualità osservato nell'anno  $T$

$Q_T$ : quote di adesione alla copertura mutualistica versate nell'anno  $T$

$S_T$ : rimborso sinistri avvenuti nell'anno  $T$

$\frac{S_T}{Q_T}$ : rapporto sinistri su quote osservato nell'anno  $T$

$\Delta_T = Q_T - S_T$ : saldo tecnico osservato nell'anno  $T$

$P_T = P_{T-1} + Q_T - S_T$ : saldo patrimoniale alla fine dell'anno  $T$

$Q_T^{\text{Equilibrio}}$ : quota "collettiva" di mutualità per l'anno  $T$

$\tau^{\text{Min}}$ : tasso minimo annuo di adesione

$\beta$ : coefficiente sicurezza patrimoniale

[Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, 2019 a].

La complessità del calcolo fa apparire immediata ed evidente la necessità di collaborazione del Gestore del Fondo di mutualizzazione per la corretta determinazione della spesa ammissibile al contributo comunitario.

Il legislatore nel dettare la normativa di sostegno alle quote di partecipazione ai fondi di mutualizzazione promuove massima collaborazione tra gli enti operanti nel settore, quelli di controllo, i Gestori dei fondi e auspica il corretto comportamento anche da parte degli imprenditori agricoli.

Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa [Masaf, 2023 a].

### **3.13 I Fondi per la stabilizzazione del reddito**

Il reddito settoriale è definito dal Piano stesso come “somma degli introiti che l’agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione, di un dato settore del mercato, incluso qualsiasi sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione” [Masaf, 2023 a].

Lo strumento della stabilizzazione del reddito è un meccanismo teso ad evitare eccessive cadute di reddito degli operatori economici che operano nel settore agricolo. Non si tratta di tutelare il settore dalle classiche avversità naturali ma di dare sostegno in caso di manifestarsi di crisi settoriali. La volatilità dei prezzi dei prodotti e dunque dei ricavi, o dei fattori della produzione e quindi dei costi hanno rimarcato la fragilità di un settore strategico ed importante [Regione del Veneto, 2022 b].

Al capo IV del Piano vengono disciplinati i contenuti della domanda di partecipazione, i settori ammissibili per l’attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito, la determinazione del reddito di riferimento, le combinazioni dei rischi assoggettabili, la determinazione della spesa ammissibile ed infine i termini di sottoscrizione delle coperture. Molti i punti in comune con quanto stabilito al capo III per i fondi di mutualizzazione, a cominciare dall’indicazione di ammissibili al sostegno pubblico le integrazioni alle quote di partecipazione, le spese amministrative di costituzione dei fondi e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura stabilisce per il 2023 che, nei limiti della

disponibilità di bilancio, i settori per i quali è ammissibile il sostegno per lo strumento di stabilizzazione del reddito sono olivicoltura, ortofrutta, latte bovino, latte ovicaprino, avicoltura, frumento duro, risicoltura, suinicoltura e bieticolo saccarifero [Masaf, 2023 a]. Si ritiene che l'elenco possa essere soggetto a modifiche ed integrazioni nel corso del tempo in relazione sia all'evolversi del settore primario che alle nuove future necessità di tutela di chi opera in agricoltura.

La domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve riportare, per ogni garanzia e prodotto assicurato, il reddito oggetto di copertura mutualistica, la tariffa applicata, la soglia di danno per l'accesso alle compensazioni, la franchigia e/o lo scoperto applicato, la durata della copertura, l'importo della quota totale di adesione, compresa la parte di contribuzione pubblica, e la quota a carico dell'imprenditore agricolo, commisurata al rischio, e le relative modalità e termini di pagamento [Masaf, 2023 a].

Ovviamente, come specificato al punto 2 dell'articolo 17 del Pgra, la domanda di partecipazione deve contenere il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo calcolato nel triennio precedente ovvero del reddito medio triennale calcolato sull'ultimo lustro escludendo sempre l'anno con il reddito più elevato e quello con il reddito inferiore. La metodologia di calcolo del reddito di riferimento è riportata nell'allegato n. 10 del Piano di gestione dei rischi, nella sostanza si riconosce come tale il valore aggiunto agricolo [Masaf, 2023 a]. Il calcolo è teso alla necessità di determinare l'effettivo ammontare dei ricavi e dei costi specifici del settore di riferimento, escludendo i componenti positivi e negativi riconducibili ad altre attività produttive esercitate dall'azienda agricola. Naturalmente, sulla base della definizione di reddito settoriale di riferimento per gli agricoltori, gli indennizzi percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno mentre i premi assicurativi e le quote di adesione ai fondi mutualistici rientrano nei costi ammessi al computo del reddito settoriale [Masaf, 2023 a].

Rimane obbligatorio indicare nella domanda di partecipazione la presenza di altre coperture assicurative e mutualistiche agevolate aventi lo stesso oggetto e/o di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili [Masaf, 2023 a].

La domanda di adesione deve riportare le modalità e le tempistiche di erogazione della

compensazione con espressa previsione che, come abbiamo avuto modo di vedere per i fondi mutualistici, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del Fondo [Masaf, 2023 a].

Lo strumento di stabilizzazione del reddito potrebbe apparire come una rete di salvataggio per chi opera in agricoltura e rappresentare oggetto di critica se offuscato dal sospetto di tutela di gestioni poco accorte da parte degli imprenditori agricoli, a tale scopo il legislatore è particolarmente attento nel dare indicazioni per l'attivazione degli indennizzi al fine di non innescare un sistema di sostentamento a "fondo perduto".

L'evento che attiva la procedura di indennizzo è il verificarsi di una crisi di mercato che determini una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo. L'allegato 9 del Piano descrive come si determina la crisi di mercato che permette di attivare la garanzia del Fondo di stabilizzazione del reddito.

La variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. Il supporto nel reperimento delle informazioni di mercato è fornito dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con l'ausilio dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, sono monitorati gli andamenti del mercato e rilevato l'eventuale "trigger event", si ritiene tale la variazione negativa di reddito superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente relativo al settore coperto dal Fondo [Masaf, 2023 a].

Il monitoraggio delle variazioni di reddito per settore effettuato da Ismea è basato sulla rilevazione mensile dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi di produzione per le voci di costo più volatili e più rappresentative per la produzione di riferimento. Ismea effettua, a cadenza trimestrale, il calcolo del reddito medio unitario (differenza tra ricavi e costi unitari dell'anno mobile) e confronta il valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione, la rilevazione è poi pubblicata sul sito Masaf [Masaf, 2023 a].

Il legislatore prevede inoltre che possano essere avanzate richieste di risarcimento, da parte degli aderenti al fondo settoriale, per perdite di reddito superiori al 20%, anche nei casi in cui l'accertamento sia effettuato dal Soggetto Gestore del Fondo, sulla base dei dati forniti dall'amministrazione, indipendentemente dalla pubblicazione da parte del Ministero. Attraverso l'analisi di idonea documentazione amministrativa (esempio

tipico fatture di acquisto e di vendita) il Gestore del Fondo può rilevare una crisi generalizzata di un settore o di un'area territoriale che permetta l'attivazione delle richieste di rimborso [Masaf, 2023 a].

Il Soggetto Gestore del Fondo di mutualizzazione è tenuto a stabilire preventivamente i criteri di determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito definendo un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi, la metodologia adottata dal Soggetto Gestore del Fondo deve essere approvata dal Ministero. Ulteriore obbligo di comunicazione al Masaf, in capo al Soggetto Gestore, l'eventuale manifestarsi del "trigger event" e l'avvio delle compensazioni agli aderenti [Masaf, 2023 a].

Come già visto, la normativa considera come arco temporale l'anno solare ed in particolare per l'agevolabilità verrà considerata solo la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni di una sola campagna mutualistica annuale anche se la norma lascia spazio alla possibilità di impegni pluriennali tra le parti. Nel dare contezza al superamento della soglia del 20% viene valutata la differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente ovvero si può considerare l'ultimo lustro escludendo l'anno con reddito maggiore e quello con reddito minore [Masaf, 2023 a].

L'attivazione della copertura delle riduzioni di reddito settoriale non è in conflitto con la richiesta di rimborso dei danni causati alla produzione (vegetale e animale) da eventi avversi, da fitopatie, da infestazioni parassitarie o da epizootie coperti da polizze assicurative, da fondi di mutualizzazione o della copertura del Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali – AgriCat, quest'ultimo disciplinato al Capo V del Piano. Calcolata la perdita di reddito subita dall'agricoltore, la norma indica dei limiti in termini percentuali ed in termini assoluti dell'indennizzo, le compensazioni infatti saranno erogate in misura non al di sotto del 20% ma inferiori al 70% della riduzione di reddito, inoltre per il 2023 prevede un importo massimo di euro 460.000,00 per singolo agricoltore [Masaf, 2023 a].

I termini per la sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento della stabilizzazione del reddito sono definiti per il 2023 al 30 giugno ma, come visto per gli altri termini di sottoscrizione, con decreto del Direttore della Direzione generale per lo sviluppo rurale è possibile differirlo nel caso in cui non sia possibile rispettarlo per cause

impreviste e non prevedibili [Masaf, 2023 a].

### 3.14 La spesa ammissibile per i Fondi di stabilizzazione del reddito

Nella descrizione della spesa ammissibile al sostegno la normativa si limita ad indicare che è riservata alle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica e che è calcolata applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

Anche per i fondi di mutualizzazione a tutela del reddito è il D.M. n. 29010/2019 a dettare la metodologia di calcolo distinguendo il primo triennio di operatività del fondo dall'attività degli anni successivi.

*Il calcolo è basato sul principio della "capienza" ovvero sulla copertura della garanzia minima del 20% del margine operativo lordo. Per ciascuno dei primi tre anni di attività del fondo di mutualità la quota annuale di adesione alla copertura mutualistica minima ammissibile alle agevolazioni per associato è pari ad un tasso annuo lordo contribuito "ex lege" del 6,67% applicato al valore della produzione (VaPro) dell'anno del versamento.*

*Il tasso minimo si riferisce ad un indice di redditività (rapporto tra margine operativo lordo e valore della produzione) del 100% e decresce in ragione della seguente relazione:*

$$Q_t = 6,67\% \times \frac{MoL_T^{Associato}}{VaPro_T^{Associato}}$$

*Dal quarto anno il calcolo della quota massima ammissibile è basato sul criterio di equilibrio attuariale mono-periodale secondo il principio della "ripartizione pura" con previsione di spesa per rimborsi per l'anno T+1 pari al prodotto tra il rapporto S/Q medio registrato nel triennio precedente la data di valutazione della quota di equilibrio e il totale delle quote versate nell'anno T.*

*VaProTotale<sub>T</sub>: valore della produzione totale degli associati al Fondo di Mutualità osservato nell'anno T*

*Q<sub>T</sub>: quote di adesione alla copertura mutualistica versate nell'anno T*

*S<sub>T</sub>: rimborso sinistri avvenuti nell'anno T*

*$\frac{S_T}{Q_T}$ : rapporto sinistri su quote osservato nell'anno T*

*$\tau^{Min}$ : tasso minimo annuo di adesione*

*$\beta$ : coefficiente sicurezza patrimoniale*

*Il processo di valutazione prevede il calcolo della quota collettiva di mutualità:*

$$Q_T^{Equilibrio} = \max\left(\text{Media triennale}\left(\frac{S}{Q}\right) * \text{Media triennale}(Q) - \beta * P_{T-1}; \tau^{Min} * VaProTotale_T\right)$$

Con  $\beta = 0,8$  e  $\tau^{Min} = 0,01$ .

*Calcolo del tasso di adesione alla copertura mutualistica:*

$$\pi_T^{Equilibrio} = \frac{Q^{Equilibrio}}{VaProTotale_T}$$

*Ed infine il calcolo della quota individuale:*

$$Q_T^{Associato} = \pi_T^{Equilibrio} \times VaPro_T^{Associato}$$

[Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, 2019 a]

La percentuale contributiva è riconosciuta nella misura del 70% della spesa ammessa per le spese amministrative di costituzione dei fondi, sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti e per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito [Masaf, 2023 a].

### **3.15 Il Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali – AgriCat**

La grande novità introdotta dal Piano di gestione dei rischi del 2023 è il Fondo mutualistico nazionale per le avversità catastrofali – AgriCat - uno strumento previsto dal Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04).

Con l'approvazione del nuovo Fondo mutualistico nazionale AgriCat, istituito dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche, a decorrere dal 2023, è stata disposta l'introduzione nel sistema di gestione del rischio in agricoltura di una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione) [Gazzetta Ufficiale, 2021].

Come evidenziato da Ismea, tale strumento rappresenta una grande novità per la gestione dei rischi in agricoltura nel nuovo periodo di programmazione europea, poiché definisce una così detta baseline obbligatoria per tutte le imprese agricole nell'ambito di interventi di gestione del rischio attivati a vari livelli, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai Piani strategici degli Stati membri per la nuova PAC. L'avviamento dell'attività a regime del Fondo AgriCat è stato preceduto, come previsto dal D.M. 148418 del 31 marzo 2022, da una fase di sperimentazione durante la campagna 2022 - su 13 province e 12 prodotti test - finalizzata a verificare l'intero ciclo di funzionamento del Fondo [Ismea, 2023].



Il Capo V del Pgra, dall'articolo 20 all'articolo 24, disciplina i criteri e le modalità di intervento del Fondo, la durata della copertura, la determinazione della spesa ammissibile e la verifica di un'eventuale sovracompensazione.

I destinatari delle compensazioni finanziarie, come indicato al punto 4 dell'articolo 20 del Piano, sono gli agricoltori che:

- sono beneficiari di pagamenti diretti;
- sono imprenditori agricoli come descritto all'articolo 2135 del Codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle Provincia autonoma di Bolzano;
- si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4, par.5 del Reg. UE n. 2021/2115;
- sono titolari del fascicolo aziendale nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo [Masaf, 2023 a].

I pagamenti diretti in agricoltura quindi, dal 2023, sono soggetti ad un prelevamento forzoso pari al 3% dell'importo erogato, a favore del Fondo AgriCat, da qui la peculiarità, per gli aderenti al Fondo, di essere anche beneficiari di pagamenti diretti [Fondo mutualistico nazionale – AgriCat, 2023].

Appare evidente l'intento del legislatore di ampliare la tutela del settore agricolo ad un numero sempre maggiore di soggetti evitando comunque di interferire con l'operato delle Compagnie assicurative, dei Consorzi e dei Fondi mutualistici già esistenti e allo stesso tempo diffondere il concetto di assicurazione come trasferimento del rischio dall'imprenditore agricolo ad altri soggetti.

Il Fondo AgriCat opera a copertura dei soli rischi catastrofali che possano colpire le produzioni vegetali elencate in allegato 2 del Piano, a titolo di esempio vivai di piante da frutto, actinidia, carciofo da industria, bambù, tabacco e come previsto per le polizze assicurative e per i fondi di mutualizzazione, interviene solo per perdite superiori al 20% della produzione media annua, la durata della copertura è prevista direttamente dal regolamento del Fondo [Masaf, 2023 a].

Come previsto dalle condizioni del Fondo, per le orticole, i vivai e le colture permanenti, con l'esclusione di agrumi e olivicoltura, in caso di sinistro è applicata la franchigia del 30% del danno e il limite di indennizzo è il 40% della somma assicurata (elevato al 45% per i nuovi agricoltori, sono tali coloro che non hanno sottoscritto polizze assicurative

agevolate o aderito a fondi di mutualizzazione negli ultimi cinque anni) [Masaf, 2023 a]. Per i seminativi e altre colture, qui inclusi agrumi e olivicoltura, la franchigia applicata è pari al 20% del danno e il limite di indennizzo è il 35% del capitale assicurato (elevato al 40% per i nuovi agricoltori) [Masaf, 2023 a].

A fronte di quanto sopra indicato, analizzando le condizioni del Fondo AgriCat, emerge la limitatezza della copertura garantita. Innanzitutto, il Fondo è dedicato ai solo eventi catastrofali grandine, siccità, gelo e brina, prevede franchigie elevate e limiti di indennizzo contenuti, che determinano, in caso di sinistro, una liquidazione di importo moderato. Il Fondo AgriCat apre la strada all'applicazione di un nuovo sistema per dare, in questa fase, una copertura minima all'attività agricola, evitando l'assistenzialismo e allo stesso tempo responsabilizzando gli operatori del settore verso un atteggiamento proattivo nella gestione dell'attività.

La peculiarità del Fondo AgriCat si evidenzia anche nella definizione del valore della produzione media annua che è ottenuta attraverso l'utilizzo degli "indici di valore" di cui è descritta la metodologia di calcolo nell'allegato n. 11 del Piano, il valore così determinato rappresenta la base di calcolo per le compensazioni in caso di danni.

Per le aziende agricole coperte dal Fondo mutualistico nazionale, si intende Valore Indice l'importo massimo ad ettaro/unità risarcibile per prodotto. "Rappresenta una quota del ricavo medio unitario statistico pluriennale per prodotto potenzialmente sufficiente a coprire i costi variabili di produzione ad ettaro/unità ordinariamente sostenuti dalle aziende agricole per produrre la coltura in questione" [Masaf, 2023 a].

L'elenco dei prodotti e il relativo Valore Indice è allegato al Piano annuale di gestione del rischio.

*Tabella 5. Esempi di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e dei risarcimenti erogabili dal Fondo AgriCat [Fonte: Masaf 2023, a]*

<b>PRODOTTO/SPECIE</b>	<b>COMPARTO</b>	<b>VALORE INDICE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
ANETO	ALTRI PRODOTTI	1.723	Euro/ha
UVA DA VINO	VINI	4.169	Euro/ha
ZAFFERANO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	67.032	Euro/ha

In caso di sinistro spetterà agli agricoltori procedere alla denuncia attraverso il portale Sian nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate dal Fondo stesso. La disciplina del Fondo AgriCat prevede che per il riconoscimento formale del verificarsi di uno degli eventi assicurati come alluvione, gelo e brina, siccità il Fondo provveda ad individuare le aree colpite, sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per tipologia di avversità, stabiliti dal Regolamento del Fondo [Fondo mutualistico nazionale – AgriCat, 2023].

Per la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i il Fondo AgriCat utilizza le stesse regole previste per le polizze agevolate qualora operino in abbinamento mentre se la copertura delle avversità catastrofali è solo a carico del Fondo, la verifica e la determinazione della quantificazione è svolta al momento della raccolta su base areale. Nel calcolo del danno sarà necessario considerare la perdita quantitativa e la compromissione di qualità della produzione. Per la corretta valutazione del danno si rende necessario ricomprendere nell'analisi le aziende sinistrate ricadenti nell'area colpita, il Regolamento del Fondo approva la procedura di perizia campionaria e quella di quantificazione del danno areale [Fondo mutualistico nazionale – AgriCat, 2023].

Le procedure stabilite per l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento e il danno sono anche la base per la verifica del superamento della soglia minima di danno per l'accesso al risarcimento. Il superamento della soglia è valutato per combinazione comune/evento/CUAA per l'intera produzione. Il CUAA è il codice unico che identifica l'imprenditore agricolo, è un codice biunivoco per la ditta individuale corrisponde al codice fiscale dell'agricoltore, mentre negli altri casi corrisponde alla partita IVA aziendale [Fondo mutualistico nazionale – AgriCat, 2023].

L'adesione al Fondo AgriCat non è incompatibile con la sottoscrizione di polizze agevolate pertanto per il calcolo dell'indennizzo il Piano prevede la distinzione in caso di presenza o meno di ulteriore copertura.

Il punto 8 dell'articolo 21 stabilisce che l'indennizzo lordo in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo è pari al prodotto fra il Valore Indice protetto e:

- la quota di danno aziendale (per comune/prodotto) determinata in sede di perizia in presenza di polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi CAT;
- la quota di danno determinata su base areale come determinata da procedura campionaria prevista dal fondo

[Masaf, 2023 a].

Le imprese assicurative e i Soggetti Gestori dei Fondi indicati al Capo III devono trasmettere al Fondo e ad Agea entro e non oltre il 30 novembre 2023 i bollettini di campagna per le colture a ciclo autunno primaverile, quelle permanenti, quelle a ciclo primaverile, olivicoltura, quelle a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle, per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche il termine è il 24 marzo 2024. Qualora non vengano rispettati i termini indicati, ci sarà per le singole posizioni la sospensione del procedimento istruttorio da parte del Fondo sino alla trasmissione della documentazione [Masaf, 2023 a].

L'articolo 24 del Pgra indica in Agea il soggetto preposto alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo. Agea è incaricata anche di verificare eventuali possibili sovra compensazioni che si possono generare per effetto di un cumulo di interventi del Fondo AgriCat con altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici [Masaf, 2023 a].

Le erogazioni del Fondo agli agricoltori non possono compensare più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi catastrofali cioè alluvioni, siccità, gelo e brina. Lo scopo della verifica operata da Agea per ciascuna combinazione CUA/Comune/Prodotto/evento ammissibile all'indennizzo del Fondo che abbia registrato un risarcimento in virtù di una copertura assicurativa agevolata o in virtù dell'adesione ad un Fondo mutualistico è controllare che il valore cumulato del risarcimento o della compensazione del Fondo AgriCat non ecceda il valore massimo della mancata produzione come da accertamento peritale da parte delle Compagnia di assicurazione ovvero dal Fondo mutualistico. Il risarcimento, nel caso di superamento del valore massimo di mancata produzione verrà rideterminato fino all'importo massimo consentito, sarà compito di Agea informare il Fondo AgriCat dell'esito delle verifiche [Masaf, 2023 a].

La verifica effettuata da Agea e il controllo di eventuali sovra compensazioni segue il principio di evitare l'erogazione di indennizzi superiori al danno effettivamente subito.

La possibilità di apportare modifiche o integrazioni al Piano è riservata al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Le modifiche possono essere giustificate dall'obbligo di recepire eventuali modifiche apportate al Programma di sviluppo rurale nazionale o al Piano Strategico della PAC 2023-2027, per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate [Masaf, 2023 a].

Ulteriore specificità relativa alle adesioni al Fondo AgriCat è la determinazione della spesa ammissibile al sostegno, come indicato all'articolo 23 del Piano, questa è data dalle sole integrazioni alle quote di copertura mutualistica versate dagli agricoltori al Fondo tramite il prelievo definito all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 [Masaf, 2023 a].



## Capitolo IV Il mercato assicurativo agevolato in Italia

### 4.1 Il quadro generale

Il ruolo dell'agricoltura è fondamentale nell'economia di un paese, sotto il profilo economico, occupazionale, di sicurezza alimentare, strategico e di conservazione degli ecosistemi.

In Italia l'ultimo censimento Istat è aggiornato al 2020, rappresenta una fotografia recente della situazione nazionale. Dall'analisi dell'Istituto di Statistica emergono attive più di 1,1 milioni di aziende agricole, un numero considerevole rappresentato per il 93,5% da imprese a conduzione individuale e familiare [Istat, 2022 b].

Il settore primario occupa più di 1,3 milioni di operatori con contratti regolamentari anche se purtroppo emergono ancora situazioni di caporalato e di lavoro non regolare.

Il numero maggiore di aziende attive si registra al Sud e Isole dove le 652 mila unità rappresentano il 57% del totale mentre al Nord le aziende censite sono 301 mila e al Centro 179 mila [Istat, 2022 b].

Oltre un terzo del territorio italiano è destinato al settore primario, nel complesso agricoltura, silvicoltura e pesca occupano oltre 12,5 milioni di ettari [Istat, 2022 b].

In termini di superficie agricola utilizzata (SAU) le imprese agricole italiane sono caratterizzate da dimensioni contenute, oltre il 62% ha meno di 5 ettari di terreno a disposizione anche se dal confronto dei dati del 2010 si evidenzia la tendenza all'accorpamento, diminuiscono le aziende con meno di due ettari a favore di quelle più estese [Istat, 2022 b].

La conservazione degli ecosistemi è da sempre uno dei ruoli prioritari dell'attività agricola, la custodia e lo sviluppo cosciente si traducono in protezione di un territorio fragile come quello italiano. Il connubio tra ambiente naturale e opera dell'uomo ha creato paesaggi unici divenuti volano per altre attività ed entrati a pieno titolo nella lista dei siti Patrimonio Unesco (es.: Val D'Orcia e il paesaggio vitivinicolo del Piemonte, le Langhe-Roero e Monferrato).

La produzione agricola italiana si distingue per l'elevata incidenza delle produzioni ad alto valore aggiunto, esportata in tutto il mondo rappresenta a pieno titolo l'ennesimo esempio di Made in Italy. Come evidenziato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, l'Italia registra, per l'export agroalimentare, nel 2021 valori superiori a 52 miliardi di euro a dimostrazione del peso economico che la filiera apporta all'economia

[Ismea, 2023].

L'importanza del settore primario ma anche la vulnerabilità diventano oggetto di sostegno comunitario e nazionale, l'intento del legislatore si esprime attraverso le varie manovre di tutela destinate al settore. Il cambiamento climatico rappresenta solo uno dei rischi che possono scardinare gli equilibri del settore, oltre a questo lo sviluppo di epizoozie che possono interessare gli allevamenti ma anche la precaria stabilità economica e la volubilità geopolitica in grado di compromettere i mercati.

Con cadenza annuale Ismea pubblica il rapporto del rischio in agricoltura che descrive e sintetizza l'andamento del mercato assicurativo agevolato in relazione al Piano di gestione dei rischi dell'anno precedente riportando inoltre gli eventi climatici di rilievo che hanno influenzato produzione agricola e l'intero comparto nel complesso [Ismea, 2023].

A livello globale l'Istituto evidenzia il continuo innalzamento della temperatura media, il ritiro dei ghiacciai, le modifiche del livello e della temperatura dei mari ma anche le conseguenze subite da interi territori devastati da alluvioni anomale o la siccità diffusa causata dalla totale assenza di precipitazioni [Ismea, 2023].

Per l'Italia in particolare ha registrato i fenomeni climatici che hanno interessato persone, territorio e produzione agricola. A compromettere le coltivazioni innanzitutto la siccità che ha fatto registrare il 2022 come l'anno più secco dal 1979 ad oggi e il più siccitoso degli ultimi trent'anni sia a causa delle elevate temperature che dell'assenza di precipitazioni per prolungati periodi.

Le Marche sono state colpite da fenomeni alluvionali che hanno fatto registrare vittime tra la popolazione e recato forti danni al territorio e alle colture mentre le gelate tardive manifestatesi a marzo e aprile hanno parzialmente compromesso la produzione in Puglia, in vallate del Centro Italia e in parte in Pianura Padana. La grandine si è manifestata in più zone, in date diverse e con intensità differenti confermando la variabilità ma anche la pericolosità del fenomeno, infine gran parte della Pianura Padana centro orientale ha registrato raffiche di vento che hanno raggiunto i 90 km/h che hanno parzialmente compromesso le coltivazioni di mais [Ismea, 2023].

Il comparto agricolo è particolarmente esposto alla variabilità climatica, l'evoluzione registrata negli ultimi decenni ha sensibilizzato gli operatori alla tutela delle produzioni e contemporaneamente gli esponenti del mondo politico hanno compreso e accolto le



esigenze del settore attraverso molteplici forme di sostegno a livello nazionale e comunitario.

#### **4.2 Il Programma di sviluppo rurale**

Il Programma di sviluppo rurale nazionale è lo strumento di programmazione comunitaria basato su uno dei fondi strutturali e di investimento europei: il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [Commissione Europea, 2023 c].

Il programma prevede, tra le altre, la misura 17 che promuove l'offerta e l'uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura, si suddivide nelle sottomisure 17.1, 17.2 e 17.3 destinate rispettivamente al sostegno del pagamento dei premi assicurativi, dei fondi mutualistici e dei fondi di stabilizzazione del reddito.

Il Report di avanzamento della spesa pubblica 2014-2022, aggiornato al quarto trimestre 2022, indica come valore, per l'intera misura 17, più di 2,2 miliardi di euro destinati per il 95,7% alla sottomisure 17.1 mentre alle sottomisure 17.2 e 17.3 sono assegnate in egual modo quote del 2,2%; gli aiuti sono erogati a livello comunitario dal FEASR per il 45% mentre la restante parte rimane di competenza nazionale [Ismea, 2023].

La sottomisure 17.1 è riservata all'erogazione di un contributo pubblico sui premi assicurativi pagati dalle imprese agricole per la tutela dei danni subiti a causa di avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie ed infestazioni parassitarie. All'obiettivo principale, aumentare e migliorare l'offerta assicurativa per favorire l'adesione alle coperture, si affianca lo scopo di un maggior equilibrio territoriale e settoriale che possa garantire bilanciamento e stabilità al sistema [Psrn, 2021 b].

In termini numerici gli impegni economici programmati sono destinati per la maggior parte al sostegno delle polizze a copertura delle produzioni vegetali per le quali sono previsti aiuti per un importo superiore a 2 miliardi di euro (liquidati al 31/12/22 più di 1,8 miliardi di euro) mentre per le produzioni zootecniche sono accantonati poco più di 2,3 milioni di euro (liquidati al 31/12/22 più di 1,9 milioni di euro) [Ismea, 2023].

A giustificare questa ripartizione degli aiuti è lo sviluppo storico che ha conosciuto la copertura assicurativa agevolata dedicata alle produzioni vegetali, le colture sono il comparto più esposto alle avversità atmosferiche, pertanto, è fisiologico che sia quello più rilevante e conseguentemente sia destinatario della maggior parte dei contributi.

La sottomisure 17.2 finanzia il sostegno alle quote di adesione ai fondi di mutualizzazione per la tutela delle avversità atmosferiche, le epizootie e le fitopatie, le

infestazioni parassitarie e le emergenze ambientali [Psrn, 2021 c].

L'adesione ai fondi di mutualizzazione rappresenta un ulteriore strumento di tutela dell'attività agricola, spesso fornisce coperture complementari ed integrative rispetto a quanto garantito dai contratti assicurativi. In alcuni casi si prestano a tutelare prodotti, territori, tipicità che il mercato assicurativo non contempla o considera poco appetibili. La sottomisura prevede l'adozione di buone pratiche agronomiche e di mercato prescrizione aggiuntiva a sostegno dello sviluppo culturale ed imprenditoriale degli operatori del settore [Psrn, 2021 c].

L'ultima sottomisura la 17.3 è dedicata al sostegno degli strumenti di stabilizzazione del reddito (SSR). L'IST (Income Stabilization Tool) o SSR basato sulla mutualità tra agricoltori è l'ulteriore opportunità offerta dall'Unione europea per ampliare la gamma di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole. La sottomisura ha lo scopo di contrastare gli effetti negativi connessi alla volatilità dei prezzi e dei mercati e di dare maggiore stabilità ai redditi in agricoltura.

In Italia sono destinatari degli aiuti solo i redditi settoriali indicati esplicitamente nel Piano di gestione del rischio [Psrn, 2021 d].

Il reddito medio del settore primario è inferiore rispetto a quello degli altri settori, questa evidenza, accanto ai rischi economici può determinare l'abbandono dell'attività; in quest'ottica il sostegno al reddito diventa la chiave per ridurre il ritiro, i fondi di stabilizzazione del reddito possono rappresentare una rete di salvataggio al verificarsi di particolari eventi.

La spesa pubblica destinata alle sottomisure 17.2 e 17.3 è decisamente limitata, soprattutto se confrontata con quanto destinato al mercato assicurativo agevolato, ma in realtà è programma del legislatore sviluppare e diffondere i Fondi di mutualizzazione. I risultati ottenuti sono ancora ridotti ma significativi, al 31 dicembre 2022 si sono concluse attività di istruttoria di 5 fondi di cui 2 destinati alla copertura dei danni da fitopatie, 1 specifico per le fitopatie dell'uva da vino, 1 per le fitopatie dei seminativi ed infine 1 destinato ai rischi climatici e sanitari. Per i fondi di stabilizzazione sono state portate a termine le attività per un totale di 6 nuovi fondi, di cui 3 per il settore latte, 2 per il settore mele e 1 per il settore ortofrutta; risultano in fase di completamento il riconoscimento di un fondo di stabilizzazione del reddito per il settore riso e uno per il settore barbabietola da zucchero [Ismea, 2023].

I numeri registrati fanno ben sperare che il progetto di sviluppare sempre maggiori tutele per i danni subiti dalle produzioni animali e vegetali e quelle a sostegno del reddito, incoraggiate a livello comunitario e nazionale, prosegua in modo positivo e continuativo.

Gli interventi nazionali sono finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale, questo sovvenziona sia interventi ex ante come i premi assicurativi sulle polizze per i danni subiti alle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse animali sia interventi compensativi come le spese sostenute dalle imprese agricole per il ripristino dell'attività produttiva a seguito di danni a produzioni strutture, infrastrutture e impianti quando causati da eventi non assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica.

Il Fondo di solidarietà, nel 2022, ha riconosciuto contributi su oltre 34 milioni di euro di premi destinando più di 16 milioni in aiuti, di questi il 65% dedicati alle spese per lo smaltimento delle carcasse e il restante 35% per le polizze a copertura dei danni alle strutture aziendali [Ismea, 2023].

L'aspetto pratico dell'attuazione della misura 17 prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste degli Avvisi Pubblici (AP) nel rispetto di quanto contenuto nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Per accedere ai benefici previsti dalla sottomisura 17.1 è necessaria la presentazione da parte degli agricoltori, in qualità di beneficiari, della manifestazione di interesse seguita dalla presentazione della domanda di sostegno ed infine dalla domanda di pagamento. Le domande presentate dagli imprenditori agricoli vengono esaminate ed approvate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) in qualità di organismo intermedio (ad attribuire l'incarico la Convenzione di delega del 20 aprile 2018 (e s.m.i.) per la misura 17.1 e la Convenzione di delega del 12 luglio 2021 per le misure 17.2 e 17.3).

Sebbene nei primi anni di attuazione del programma si siano riscontrate numerose difficoltà, esse sono state successivamente superate perfezionando i processi e diminuendo la complessità delle procedure a carico dei beneficiari. Il miglioramento posto in essere ha permesso la riduzione del tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e la concessione degli aiuti che, in termini di giorni è passata dai 194 giorni necessari nel 2017 ai 21 conteggiati nel 2021 [Ismea, 2023].

Il legislatore si propone inoltre di migliorare l'attività e di accelerare i tempi attraverso la riduzione degli oneri a carico del beneficiario e lo snellimento del processo istruttorio,

con lo scopo evidente di agevolare l'adesione alle diverse forme di tutela e mantenere la corretta gestione delle sotto misure.

### 4.3 Le assicurazioni agricole agevolate in Italia

La sottoscrizione di polizze assicurative agevolate a tutela delle produzioni agricole a copertura dei danni da avversità atmosferiche e malattie epizootiche ha registrato nel 2022 il più alto valore assicurato di sempre, secondo i dati forniti dalle compagnie assicurative ed elaborati da Ismea, il valore assicurato per il mercato agricolo agevolato in Italia ha superato i 9,6 miliardi di euro, 5,2 punti percentuale in più rispetto all'anno precedente [Ismea, 2023].

Tabella 6. I trend dei valori assicurati (milioni di euro) [Fonte: Ismea, 2023]

Anno	Colture	Strutture	Zootecnia	Totale
2010	4.805	520	541	5.866
2011	5314	628	620	6.562
2012	5.454	696	678	6.828
2013	5.873	729	680	7.282
2014	6.422	804	727	7.953
2015	5.705	861	982	7.548
2016	5.103	804	1.051	6.958
2017	5.156	751	1.461	7.368
2018	5.680	851	1.323	7.854
2019	6.164	1.018	1.328	8.510
2020	6.262	1.077	1.164	8.503
2021	6.742	1.114	1.275	9.132
2022*	7.139	1.277	1.193	9.609
<b>Var. 22/21</b>	<b>5,9%</b>	<b>14,6%</b>	<b>-6,5%</b>	<b>5,2%</b>
(*) Stime				

Il portafoglio assicurativo è dedicato per il 74% alle colture vegetali mentre le strutture aziendali hanno raggiunto il 13% e il restante 12% è rivolto alla tutela delle produzioni zootecniche [Ismea, 2023].

La ripartizione delle quote e l'ammontare dei valori assicurati sono dovuti a molteplici fattori; l'interesse che da sempre vede al centro del mercato assicurativo agevolato italiano le produzioni vegetali, l'esposizione diretta delle colture agli eventi atmosferici e il continuo stimolo che la Comunità europea rivolge allo sviluppo e alla tutela del settore; anche per questo la maggior parte delle analisi, dei dati disponibili, dei resoconti è dedicata alle coperture delle produzioni vegetali, le prime ad avere diritto al contributo nazionale prima e comunitario poi.

La dimensione economica intesa in termini di valori assicurati, premi incassati, aiuti

nazionali e comunitari giustificano la necessità di avere un quadro in linea con la realtà; la forte informatizzazione del settore attraverso gli applicativi forniti dal Sian permette tempistiche di elaborazione dei dati e degli avvenimenti sufficientemente allineati all'evolversi della situazione.

Come esposto in tabella n.6, l'andamento del mercato nel complesso registra, a partire dal 2010 per i primi quattro anni successivi l'aumento dei valori assicurati, cui segue un biennio di contrazione fino al 2016 ed una nuova fase di incremento continuativo fino al 2022.

Nello specifico colture e strutture seguono uno sviluppo storico simile determinato con molta probabilità anche dall'andamento climatico; infatti, nel 2017 il manifestarsi di una serie di eventi atmosferici avversi ha provocato numerosi danni di notevole entità che hanno interessato vaste aree della Penisola, questo si è tradotto in una maggiore responsabilizzazione a favore della copertura delle produzioni vegetali e delle forme di tutela attiva, gli anni successivi hanno registrato un netto aumento delle assicurazioni a queste dedicate. Il mercato assicurativo agevolato dedicato alla copertura delle strutture aziendali vede le compagnie esposte, nel 2022, per quasi 1,3 miliardi di euro [Ismea, 2023]. La percezione dell'instabilità climatica e la maggiore sensibilizzazione della tutela della produzione anche attraverso la difesa attiva si è tradotta nello sviluppo del mercato dell'impiantistica di protezione. Serre, impianti antigrandine, ombrai e simili sono investimenti cospicui per i quali diventa opportuno il trasferimento del rischio mediante polizza assicurativa, ancor meglio se agevolata, dal 2010 i valori assicurati sono aumentati del 140% [Ismea, 2023].

Le coperture dedicate alla zootecnia evidenziano una tendenza complessiva positiva dal 2010; i valori delle coperture assicurative passano da un importo iniziale di 541 milioni di euro a più di 1,1 miliardi per il 2022; i dati riportati in tabella n.6 mettono in evidenza l'andamento altalenante registrato dal mercato segnatamente negli ultimi anni. Nella prima fase la crescita è continua, in particolare dal 2016 al 2017 emerge un incremento del 40% anno in cui il valore assicurato raggiunge l'importo massimo; seguono cinque anni in cui si alternano variazioni negative e positive dal 9 al 12 per cento ed emerge una diminuzione complessiva del 18% [Ismea, 2023].

Il mercato assicurativo è in continua evoluzione, incombenze a carico dei beneficiari ed iter procedurali vengono aggiornati ad ogni campagna; per le produzioni zootecniche si

sono riscontrati nel 2021 forti ritardi nelle procedure di verifica dei capi in stalla, probabilmente anche a causa delle restrizioni di mobilità date dall'emergenza pandemica, questi, secondo Ismea possono aver influenzato in modo negativo il rinnovo dei contratti nella campagna del 2022 [Ismea, 2023].

#### **4.4 La domanda e l'offerta assicurativa agevolata per le colture vegetali**

La decisione di assicurare una produzione è influenzata da specifici fattori, tra i quali il valore delle coltivazioni, la redditività, l'andamento climatico, la diffusione di fitopatie, le incertezze del mercato, ma anche gli eventi geopolitici che influiscono sulla disponibilità di alcuni prodotti (es.: conflitto Ucraina), i vincoli dati dalle produzioni permanenti (es.: vigneto, oliveto, meleto).

I dati riassunti dal rapporto Ismea per le produzioni vegetali assicurate sono evidenziati in base ai valori assicurati ma l'analisi non trascura l'impiego delle superfici e la diffusione a livello regionale della domanda.

Il mercato assicurativo agevolato per le colture vegetali, analizzato per comparto, si caratterizza per la forte concentrazione in pochi settori; i primi cinque, uva da vino (32,3%), frutta fresca (20%), cereali (19,6%), ortaggi (10,6%) e florovivaismo (4,5%) raccolgono l'87% del totale 2022 [Ismea, 2023].

La tabella n.7 riporta i prodotti assicurati elencati per valore assicurato e le relative superfici occupate dalle produzioni nel 2022.

L'analisi per prodotto vede il comparto dell'uva da vino raggiungere 2,3 miliardi di valore assicurato con un incremento, rispetto alla campagna precedente del 9,7% e una quota di mercato del 32,3%; al secondo posto il prodotto mele che, pur registrando una leggera flessione del 2,6%, raggiunge valori assicurati per un importo di 682 milioni di euro e un peso sul totale del 9,6%, al quarto posto il riso con un valore superiore a 493 milioni di euro, un peso del 6,9% e una flessione del 2,8% [Ismea, 2023].

Vino, mele, riso sono produzioni che richiedono investimenti ingenti, presentano un'elevata redditività e vincolano l'utilizzo del territorio motivi per cui si possono registrare questi risultati, per le produzioni permanenti è quindi possibile fare anche una proiezione dell'andamento delle campagne successive.

Le variazioni registrate tra una campagna ed un'altra per le colture permanenti possono essere generate da molteplici cause, una a titolo di esempio le gelate tardive del 2021 hanno danneggiato irreparabilmente alcune produzioni, in particolare è stata stroncata

quella dei pereti che in quella campagna quindi non sono stati assicurati (se il danno è antecedente la messa in copertura non è possibile procedere alla notifica e all'emissione del contratto), a seguito di questo nel 2022 il prodotto pere registra più di 157 milioni di euro di valore assicurato facendo rilevare un incremento superiore al 48% [Confagricoltura, 2021].

La decisione di coltivare e di assicurare piantagioni annuali invece è commisurata anche ad altre variabili come il valore della merce e la reperibilità; la scarsità e l'aumento dei prezzi sul mercato di prodotti come i cereali, ad esempio, si possono rivelare determinanti. L'assenza di vincoli alla coltivazione rende alcuni prodotti più fluttuanti da una campagna all'altra. Il forte aumento dei prezzi di cereali e oleaginose registrato nel 2022 ha inciso nel mercato assicurativo e giustifica parzialmente l'incremento evidenziato per i valori registrati in particolare per il mais da granella +25,5% (548 milioni di euro in termini di valore); per la stessa ragione anche frumento tenero e frumento duro segnano elevate percentuali di crescita, 15,3% per il primo e addirittura 69,3% per il secondo [Ismea, 2023]. In base a queste osservazioni le diminuzioni dei valori assicurati per mais da insilaggio e mais da biomassa potrebbero essere dovute alla sostituzione di questi a favore di cereali alimentari.

Un'ulteriore osservazione è riservata alla produzione di soia che pur registrando un decremento della superficie assicurata del 2% vede aumentare il valore assicurato del 9%, evidente conseguenza del già citato aumento dei prezzi [Ismea, 2023].

La copertura delle produzioni vegetali viene analizzata anche in relazione al territorio utilizzato, alla ripartizione geografica per macroarea e anche per regione; nel 2022 il mercato assicurativo ha coinvolto nel complesso più di 76 mila imprese agricole e ha interessato una superficie superiore a 1,24 milioni di ettari [Ismea, 2023]. I dati registrati e confrontati con quanto indicato dal censimento Istat evidenziano che la superficie assicurata è pari solo al 10% della superficie agricola utilizzata, confermando l'ulteriore possibilità di sviluppo del mercato assicurativo [Istat, 2022 b]. La diffusione delle coperture assicurative per le colture vegetali dal punto di vista geografico evidenzia la predominanza del Nord che registra un'incidenza del 78% del mercato mentre il Sud ne detiene il 12,3% e il Centro si attesta ormai da qualche anno al 9,2% [Ismea, 2023].

Tabella 7. I principali prodotti per valori assicurati 2022 [Fonte: Ismea, 2023]

	Valori assicurati in .000 di euro	Peso in % sui valori assicurati	Var.22/21	Ettari assicurati	Peso in % su totale ettari assicurati	Var.22 /21
Uva da vino	2.309.483	32,3%	9,7%	203.537,3	16,5%	2,5%
Mele	682.136	9,6%	-2,6%	26.071,30	2,1%	1,2%
Mais da granella	548.355	7,7%	25,5%	183.946,3	14,9%	6,6%
Riso	493.107	6,9%	-2,8%	158.551,40	12,8%	-11,6%
Pomodoro da industria	482.785	6,8%	-1,1%	48.042,60	3,9%	-10,5%
Mais da insilaggio	238.680	3,3%	-9,9%	95.221,0	7,7%	-17,6%
Actinidia	174.896	2,4%	2,6%	9.021,7	0,7%	-1,2%
Frumento tenero	167.161	2,3%	15,3%	108.910,7	8,8%	3,8%
Pere	157.090	2,2%	48,7%	10.066,2	0,8%	3,2%
Frumento duro	144.483	2,0%	69,3%	80.956,2	6,6%	40,0%
Soia	142.234	2,0%	9,0%	73.691,1	6,0%	-2,0%
Tabacco	124.455	1,7%	-14,4%	9.244,8	0,7%	-16,9%
Nettarine	123.240	1,7%	12,5%	8.616,1	0,7%	6,1%
Vivai di piante da frutto	114.535	1,6%	-2,2%	Rientra in altri prodotti (per superfici)		
Vivai di piante ornamentali in vaso	100.825	1,4%	0,0%	Rientra in altri prodotti (per superfici)		
Albicocche	85.824	1,2%	-2,4%	Rientra in altri prodotti (per superfici)		
Meloni	75.737	1,1%	-2,0%	Rientra in altri prodotti (per superfici)		
Mais da biomassa	73.139	1,0%	-15,3%	23.134,10	2,4%	-22,0%
Susine	67.946	1,0%	5,6%	Rientra in altri prodotti (per superfici)		
Pesche	67.145	0,9%	9,4%	Rientra in altri prodotti (per superfici)		
Orzo	Rientra in altri prodotti (per valore)			19.924,40	1,6%	45,8%
Girasole	Rientra in altri prodotti (per valore)			11.980,6	1,0%	23,0%
Frumento tenero seme	Rientra in altri prodotti (per valore)			9.241,40	0,7%	4,0%
Oliva da olio	Rientra in altri prodotti (per valore)			9.049,40	0,7%	-1,2%
Riso da seme	Rientra in altri prodotti (per valore)			8.645,80	0,7%	-1,4%
Frumento duro seme	Rientra in altri prodotti (per valore)			7.355,8	0,6%	4,3%
Altri prodotti (per valore)	765.919	10,7%	1,8%			
Altri prodotti (per superfici)				124.125,7	10,0 %	-4,0%
	<b>7.139.176</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,9%</b>	<b>1.235.334</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,8%</b>



Il rapporto Ismea nell'analizzare il mercato assicurativo dedicato alle colture vegetali mette in comparazione due dati: il rapporto tra valore assicurato e valore della produzione (PPB produzione a prezzi di base) e il rapporto tra superficie assicurata e superficie agricola utilizzata (SAU). Il risultato di questa ricerca è significativo, il rapporto medio nazionale tra produzione assicurata e produzione agricola nazionale è del 21,7% mentre quello tra superficie assicurata e superficie agricola utilizzata è 9,9% [Ismea, 2023]. Questa disparità dimostra la tendenza ad assicurare i prodotti a più alto valore aggiunto, a forte propensione all'export spesso inseriti in territori e contesti ad alta specializzazione [Ismea, 2023].

Per i prodotti uva da vino, mele, pomodoro da industria, actinidia indicati in tabella n.7 si evidenzia il divario tra l'incidenza sul valore assicurato e quella sulla superficie assicurata a conferma della decisione di dare copertura a prodotti con elevato valore aggiunto.

Escludendo i cereali che per caratteristiche specifiche richiedono l'utilizzo di aree estese, a registrare i valori assicurati più elevati nel mercato italiano sono i prodotti che hanno un'incidenza sul valore assicurato maggiore rispetto a quella evidenziata sulla superficie assicurata.

Un comparto che conferma la tendenza ad assicurare i prodotti ad elevato valore aggiunto è il florovivaismo che occupa circa 4 mila ettari di superficie equivalenti allo 0,3% delle superficie assicurata a livello nazionale ma con un importo di valore assicurato pari a 320 milioni di euro incide per il 4,5% dei valori assicurati [Ismea, 2023].

Un altro prodotto ad elevato valore aggiunto è il tabacco di cui l'Italia è il maggiore produttore europeo [Cricca, 2020], nonostante ciò, si evidenzia per il 2022 la contrazione delle coperture assicurative e parallelamente quella delle superfici assicurate. La produzione di tabacco rappresenta l'ennesima eccellenza nazionale ma è comunque al centro del dibattito politico per la riduzione del fumo che potrebbe rappresentare una delle concause di riduzione della coltivazione.

Per estensione di superficie l'uva da vino rappresenta il prodotto che occupa il 16% delle superfici assicurate ma nel complesso il comparto cereali copre 566 mila ettari che rappresentano il 46% rispetto al totale a seguire globalmente le produzioni industriali e le foraggere che superano 100 mila ettari coltivati e un peso complessivo per ciascun comparto che si aggira all'8% [Ismea, 2023].

La prima regione per valori assicurati è il Veneto che rappresenta il 20,7% della quota di mercato, le colture vegetali assicurate superano 1,4 miliardi di euro e con 475 milioni di euro Verona rimane la prima provincia [Ismea, 2023]. La prima regione del Sud è la Puglia, nel 2022 raccoglie un valore assicurato di 494 milioni di euro e rappresenta il 6,9% del valore assicurato nazionale e Foggia è la prima provincia del Sud con 285 milioni di euro di colture vegetali. Per il Centro emerge la Toscana con un valore assicurato di quasi 345 milioni di euro, una quota di mercato di poco inferiore al 5% [Ismea, 2023].

Tabella 8. Valori e superfici assicurate per regione [Fonte: Ismea, 2023]

Regione	Valori assicurati .000 euro	Peso% su valore assicurato	Valore assicurato/PPB regionale	Superficie assicurata in ettari	SAU in ettari	Superficie assicurata/SAU
Abruzzo	73.090	1,0%	7,3%	10.967	414.723	2,6%
Basilicata	59.131	0,8%	9,8%	8.859	461.876	1,9%
Calabria	36.366	0,5%	2,2%	5.826	543.073	1,1%
Campania	57.709	0,8%	2,2%	7.203	515.544	1,4%
Emilia-Romagna	1.230.794	17,2%	35,7%	248.657	1.044.824	23,8%
Friuli-Venezia Giulia	349.488	4,9%	53,6%	48.393	224.766	21,5%
Lazio	124.567	1,7%	6,3%	11.302	675.116	1,7%
Liguria	3.390	0,0%	0,6%	287	43.923	0,7%
Lombardia	1.041.966	14,6%	40,3%	301.430	1.006.984	29,9%
Marche	96.683	1,4%	13,9%	33.939	456.365	7,4%
Molise	15.411	0,2%	4,6%	3.565	183.642	1,9%
Piemonte	763.374	10,7%	38,9%	192.412	941.511	20,4%
Puglia	494.097	6,9%	11,5%	55.485	1.288.213	4,3%
Sardegna	59.015	0,8%	7,7%	5.296	1.234.685	0,4%
Sicilia	83.410	1,2%	2,3%	10.830	1.342.125	0,8%
Toscana	344.067	4,8%	16,8%	36.775	640.111	5,7%
Trentino-Alto Adige	739.700	10,4%	76,9%	29.548	325.870	9,1%
Umbria	90.992	1,3%	25,7%	20.453	295.168	6,9%
Valle d'Aosta	227	0,0%	1,9%	10	61.607	0,0%
Veneto	1.475.701	20,7%	42,7%	204.097	835.231	24,4%
<b>Totale</b>	<b>7.139.176</b>	<b>100%</b>		<b>1.235.334</b>	<b>12.535.35</b>	
<b>Media</b>			<b>21,7%</b>			<b>9,9%</b>

Se la produzione assicurata a livello nazionale è pari al 21,7% di quella prodotta, e il rapporto tra la superficie assicurata e quella utilizzata è pari al 9,9%, i valori medi registrati a livello regionale sono eterogenei; le differenze orografiche del paese, la peculiarità climatica, l'estensione in lunghezza del territorio permettono lo sviluppo di

molteplici tipologie di coltivazioni ma anche differenti necessità legate alle coperture assicurative che si riscontrano a livello locale.

I dati registrati per il Trentino-Alto Adige, ad esempio, indicano che più del 76% della produzione colturale regionale è coperta da assicurazione [Ismea, 2023]. A giustificare un simile risultato, concorre la sensibilizzazione maturata dagli imprenditori agricoli ma probabilmente anche le anomalie atmosferiche registrate negli ultimi anni. La fioritura anticipata degli alberi da frutto o delle viti espone la produzione all'ennesimo pericolo, infatti, nel caso di manifestazione di gelo o brina tardivi la coltivazione ne risulta totalmente compromessa. L'utilizzo di tutele attive come reti antibrina e antigrandine permette di mantenere la produzione mentre l'attivazione della copertura assicurativa risarcisce l'eventuale danno economico.

In Veneto risulta assicurato il 42,7% della produzione e il 24,4% della superficie agricola utilizzata, anche in questa regione prevale la tendenza ad assicurare produzioni ad elevato valore aggiunto, a titolo di esempio i vigneti di pregio della provincia di Verona. Per le regioni del Nord, esclusa Liguria e Valle d'Aosta, la percentuale di copertura della produzione agricola supera il 35% ad evidenziare la considerazione dello strumento assicurativo come tutela dei risultati dell'attività agricola. Il rapporto tra la superficie assicurata e la superficie utilizzata, al Nord è mediamente pari alla metà della percentuale registrata per la produzione assicurata, ad esempio il Friuli-Venezia Giulia assicura il 53,6% della produzione cui corrisponde il 21,5% della superficie utilizzata. La regione Liguria assicura solo lo 0,6% della produzione, probabilmente a favore del florovivaismo, una delle produzioni tipiche regionali; per la stessa regione si evidenzia però un buon risultato per le coperture assicurative delle strutture aziendali, in particolare le serre [Ismea, 2023]. La decisione degli imprenditori agricoli in questo caso ricade nell'applicazione delle tutele attive per le quali si conferma comunque l'interesse al trasferimento del rischio.

La percentuale di produzione assicurata conserva valori accettabili per l'Umbria (25,3%) e la Toscana (16,8%) mentre per Lazio, Marche e Abruzzo la tutela delle produzioni non rappresenta ancora una priorità del comparto agricolo per il Centro Italia [Ismea, 2023]. Le regioni del Sud si caratterizzano purtroppo per la ridotta diffusione delle coperture assicurative. Rispetto alle altre macroaree il Sud storicamente è stato esposto in misura ridotta ad eventi come gelo, brina, grandine; la calamità che interessa maggiormente

queste regioni, infatti, è sempre stata la siccità. La variabilità climatica che coinvolge anche le regioni del Sud probabilmente comporterà una maggiore sensibilizzazione degli imprenditori agricoli e una visione positiva verso tutte le forme di tutela delle coltivazioni.

In questa macroarea la regione che fa registrare i migliori risultati è la Puglia dove il settore primario riveste un ruolo importante nel contesto economico, l'agricoltura intensiva dedicata alla produzione di grano duro e pomodoro oltre alla produzione di olio di oliva colloca la regione come la prima per valori assicurati del Sud. I 494 milioni di valore assicurato rappresentano oltre l'11,5% della produzione regionale e poco più del 4% della superficie utilizzata, anche questa regione dedica le coperture assicurative a produzioni ad elevato valore aggiunto. La Basilicata registra la copertura assicurativa del 9,8% della produzione regionale, anche se nel complesso i valori assicurati sono contenuti e la superficie assicurata rappresenta solo l'1,9% di quella utilizzata i numeri evidenziano la copertura dei prodotti ad alto valore aggiunto (oliveti, uva da vino e cereali). La stessa attenzione alla tutela delle produzioni non si registra per le altre regioni, i dati indicati da Ismea evidenziano che Sicilia, Campania, Calabria provvedono a dare copertura assicurativa a poco più del 2% della produzione regionale a testimoniare lo storico distacco tra Nord e Sud [Ismea, 2023]. La diffusione delle coperture assicurative dovrà passare attraverso la modifica della visione imprenditoriale agricola, molte produzioni del Sud, uva da vino, uliveti, frutta, tabacco sono ad elevato valore aggiunto; la copertura assicurativa è uno degli strumenti che permette di mantenere l'equilibrio economico dell'impresa nel caso di manifestazioni atmosferiche avverse, pone l'accento sulle capacità gestionali ed evita l'attivazione di ulteriori forme di assistenzialismo che vanno a pesare inutilmente sulla spesa pubblica.

L'evoluzione positiva del mercato assicurativo si riflette anche nei dati raggiunti dalla raccolta premi, nel 2022 per le sole produzioni vegetali le compagnie hanno incassato 700 milioni di euro superando di 12 punti percentuale il risultato precedente [Ismea, 2023].

Negli ultimi sei anni il tasso medio applicato alla copertura delle produzioni vegetali ha subito un notevole incremento giustificato anche dal netto peggioramento dei livelli di sinistrosità, nel 2022 la tariffa media è stata infatti di poco inferiore al 10% [Ismea, 2023]. Il costo delle polizze è determinato, tra le altre variabili, dal valore assicurato,

dall'ubicazione del rischio, dal numero di garanzie inserite, una delle conseguenze emerse dalle variazioni dei premi di polizza è stata la riduzione del numero di eventi dannosi inseriti nei certificati. L'intento del legislatore è e rimane quello di diffondere la cultura assicurativa attraverso la diffusione di informazione e l'ampliamento del ventaglio di proposte di copertura. I risultati sono tangibili visto l'andamento del mercato assicurativo ma gli imprenditori agricoli pur mantenendo alta l'attenzione verso la copertura dei danni contemporaneamente amministrano l'attività provvedendo al contenimento dei costi.

Il mercato assicurativo agevolato dedicato alle colture vegetali è stato analizzato anche sotto l'aspetto della fidelizzazione delle aziende nel periodo dal 2017 al 2021.

Si intendono fidelizzate le aziende che hanno sottoscritto un contratto assicurativo agevolato nel 2017 e che hanno rinnovato la copertura in tutte le campagne successive fino al 2021 cioè sono state assicurate nel periodo dal 2017 al 2021. Per abbandono invece si fa riferimento alle aziende che hanno sottoscritto un contratto assicurativo agevolato solo nel 2017, pertanto nel periodo dal 2018 al 2021 non hanno rinnovato la copertura.

In tabella n.9 è evidenziato il tasso di fidelizzazione e di abbandono delle aziende rispetto alla coltivazione di uva da vino, mele, riso, pomodoro da industria, mais da granella, mais da insilaggio, actinidia, tabacco, frumento tenero e infine soia nel periodo 2017-2021.

Tabella 9. Tasso di fidelizzazione/abbandono delle aziende assicurate – colture vegetali – periodo 2017-2021 [Fonte: Ismea, 2023]

(ordinamento prodotti in base alla graduatoria per valore assicurato 2021)					
	Fidelizzazione			Abbandono	
	Numero aziende presenti nel 2017	Aziende assicurate in tutto il periodo 2017-2021	% su totale aziende presenti nel 2017	Aziende assicurate solo nell'anno 2017	% su totale aziende presenti nel 2017
<b>Totale colture</b>	<b>58.905</b>	<b>37.089</b>	<b>63,0%</b>	<b>5.872</b>	<b>10,0%</b>
Uva da vino	22.968	15.150	66,0%	2.013	8,8%
Mele	10.162	6.857	67,5%	694	6,8%
Riso	2.883	2.106	73,0%	227	7,9%
Pomodoro da industria	1.827	867	47,5%	353	19,3%
Mais da granella	8.127	3.800	46,8%	1.353	16,6%
Mais da insilaggio	2.641	1.382	52,3%	333	12,6%
Actinidia	2.009	1.007	50,1%	219	10,9%
Tabacco	965	500	51,8%	146	15,1%
Frumento tenero	5.957	2.279	38,3%	1.067	17,9%
Soia	5.308	1.681	31,7%	1.281	24,1%
Fidelizzazione: aziende presenti nel mercato assicurativo agevolato nel 2017 e che hanno rinnovato i contratti nel periodo dal 2018 al 2021					
Abbandono: aziende presenti nel mercato assicurativo agevolato solo nel 2017 che non hanno più rinnovato i contratti nel periodo dal 2018 al 2021					

Il tasso di fidelizzazione a livello nazionale, per i prodotti esposti, è pari al 63%; infatti delle 58.905 aziende assicurate nel 2017 più di 37.000 hanno deciso di rinnovare le coperture ogni anno del periodo considerato. Le aziende che hanno sottoscritto un contratto assicurativo agevolato solo nel primo anno sono 5.872, evidenziano un tasso di abbandono pari al 10% [Ismea, 2023].

Nello specifico non emergono tassi di fidelizzazione negativi ed in particolare spicca che il 73% delle aziende produttrici di riso hanno mantenuto la copertura assicurativa nel periodo considerato, seguite dai produttori di mele che hanno raggiunto il 67,5%, mentre per le aziende che coltivano uva da vino il tasso di fidelizzazione è pari al 66%. I tassi di abbandono maggiore sono relativi alla soia (24,1%), al pomodoro da industria (19,3%) e al frumento tenero (17,9%) [Ismea, 2023].

Vigneti, meleti e coltivazioni di riso vincolano in modo permanente la destinazione dei terreni e questo rende il tasso di fidelizzazione più stabile. Le produzioni annuali come cereali e pomodoro da industria possono prevedere la rotazione della tipologia di coltivazione, pertanto, l'azienda che in una campagna decide per la soia l'anno successivo può coltivare altro andando così ad influenzare anche il tasso di fidelizzazione delle aziende per prodotto. Il buon andamento del tasso di fidelizzazione globale rappresenta il risultato di un accresciuto livello di cultura assicurativa nel mondo agricolo

promossa a livello europeo e nazionale.

Nel complesso l'interesse delle aziende verso la tutela delle colture vegetali è in progressione, come registrato da Ismea il numero passa da 58.905 a 64.587 nel periodo dal 2017 al 2021 [Ismea, 2023].

Se la domanda assicurativa ha dimostrato la forte fidelizzazione delle aziende e un atteggiamento positivo verso la tutela delle produzioni, purtroppo l'andamento climatico ha fortemente influenzato la partecipazione delle compagnie assicurative al mercato agevolato, molte di queste hanno scelto di uscirne a causa della negativa profittabilità del ramo.

Le indagini svolte da Ismea hanno evidenziato il risultato dell'analisi di due indici di profittabilità delle compagnie assicurative: il *loss ratio* e il *combined ratio*.

Il *loss ratio* è il rapporto tra valore dei sinistri e il valore dei premi assicurativi incassati mentre il *combined ratio* vede al numeratore la sommatoria delle spese di gestione e l'importo dei sinistri e al denominatore il totale del valore dei premi assicurativi. Solo il valore del *combined ratio* inferiore al 100% indica che la compagnia ha un margine positivo dalla gestione danni (prima dei risultati finanziari).

Esempio numerico:

Valore sinistri occorsi:	euro 80.000,00
Spese generali (costi perizia):	euro 3.000,00
Spese generali (provvigioni agenzie):	euro 20.000,00
Valore premi assicurativi incassati:	euro 100.000,00

Loss ratio:

$$\frac{\Sigma(\text{valore sinistri occorsi})}{\Sigma(\text{valore premi assicurativi incassati})} \times 100 = 80.000 / 100.000 = 80\%$$

Combined ratio:

$$\frac{\Sigma(\text{valore sinistri occorsi} + \text{spese generali})}{\Sigma(\text{valore premi assicurativi incassati})} \times 100 = 103.000 / 100.000 = 103\%$$

Utilizzando i dati disponibili e attraverso le informazioni raccolte, le indagini svolte da Ismea segnalano che negli ultimi 5-6 anni il *loss ratio* delle assicurazioni agevolate a

copertura delle produzioni vegetali ha superato l'80%. Chi opera nel settore cita il 2017 come un anno orribile, i danni subiti dalle coltivazioni sono stati elevati e diffusi al punto che il loss ratio di quell'anno è stato pari al 115% (e al 120% il combined ratio). La profittabilità del ramo peggiora se si considera il periodo dal 2012 al 2021 in tale arco di tempo il combined ratio raggiunge il 113% confermandone il cattivo andamento tecnico e giustificando l'aumento dei premi [Ismea, 2023].

La ridotta disponibilità alla partecipazione del mercato comporta una forte concentrazione dell'offerta, le prime dieci compagnie raccolgono più dell'84% dei premi, in particolare il 53,7% del mercato è attribuito alle prime cinque, la sola leader raggiunge il 16,4% [Ismea, 2023].

La tariffa media applicata per le produzioni vegetali si manifesta eterogenea, la prima compagnia si propone con un tasso pari all'8,4%, inferiore sia alla media del mercato nazionale che a quella applicata dalle follower. I tassi di premio oscillano tra il 9 e il 10 per cento con punte massime del 16,9% e minime del 7,2% [Ismea, 2023].

La possibilità di immettere sul mercato contratti a condizioni differenti per ciascuna compagnia permette di comporre il premio sulla scorta di massimali, franchigie, scoperti variabili, in base anche all'allocazione territoriale e al portafoglio prodotti. La stabilità delle compagnie assicurative è garantita anche dalla riassicurazione del rischio, ovvero dal trasferimento dello stesso a compagnie specializzate. Il mercato delle assicurazioni agevolate in agricoltura presenta una determinante concentrazione in poche compagnie, questo squilibrio affiancato alle continue anomalie climatiche potrebbe determinare la necessità di una nuova organizzazione del sistema assicurativo dedicato. L'introduzione di alcuni meccanismi obbligatori come il prelievo per le aziende percettrici di aiuti diretti a favore del Fondo AgriCat potrebbe rappresentare uno dei primi passi per una nuova gestione e ripartizione del rischio.

#### **4.5 La domanda e l'offerta assicurativa agevolata per le strutture aziendali**

La sensibilizzazione degli imprenditori agricoli alla tutela attiva delle produzioni si è tradotta anche nella diffusione di strutture aziendali, impianti spesso di elevato valore economico per i quali i proprietari decidono di trasferire il rischio di danno attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative, anche queste rientrano tra i contratti per i quali è previsto il sostegno da parte del Fondo di solidarietà nazionale.

Il mercato dedicato alle polizze agevolate a copertura dei danni delle strutture aziendali



è destinato a crescere per una serie di motivi, la diffusione delle strutture da un lato e l'aumento dei costi di costruzione degli impianti stessi, la sensibilizzazione verso le tutele attive e passive per le produzioni e il sostegno garantito al pagamento dei premi assicurativi.

Riprendendo quanto indicato in tabella n.6, le compagnie di assicurazione, nel periodo dal 2010 al 2022, hanno visto lievitare i valori assicurati a tutela dei danni alle strutture aziendali da 520 milioni di euro a 1,2 miliardi registrando un incremento complessivo del 145% [Ismea, 2023].

Come esposto in tabella 10, nel 2022 le strutture aziendali che registrano il valore assicurato più consistente e il numero maggiore di aziende assicurate sono le serre (in particolare quelle definite "serre e tunnel fissi rivestimento in film plastico") che coprono il 96% di quota di mercato per un valore assicurato di 1,23 miliardi di euro. Le reti antigrandine e gli impianti antibrina coprono il 2,4% della quota di mercato con un valore assicurato di poco superiore a 31 milioni di euro, mentre gli impianti dedicati alle produzioni arboree e arbustive raggiungono i 14 milioni di euro e una quota vicina all'1%. Per gli ombrai è indicata una sola polizza del valore di euro 200.000 (incidenza 0,02%), pur trattandosi di strutture ancora poco diffuse è comunque resa disponibile la possibilità di assicurarle anche se i risultati sono poco incoraggianti. Nel 2021 non è stata registrata nessuna polizza [Ismea, 2022] mentre nel 2020 i contratti erano 4 per un valore di euro 412.000 [Ismea, 2021].

Elaborando i dati esposti da Ismea, in tabella 10 sono inseriti i valori medi dei singoli impianti assicurati. Il calcolo evidenzia il costo elevato delle singole strutture, tale da giustificare il trasferimento del rischio alle compagnie assicurative.

Il premio medio a livello nazionale è del 1% ma per la tipologia di rischio il tasso varia notevolmente da un tipo di impianto ad un altro. Per gli impianti caratterizzati da strutture meno robuste, come reti antigrandine e antibrina il tasso medio è del 1,7% mentre per le serre fisse rivestite in vetro o con rivestimento in vetro non temperato o plastica si applicano tassi di premio pari allo 0,5%. Naturalmente i tassi sono determinati anche dalla distribuzione del rischio e per le compagnie che lavorano in regioni con maggiore raccolta premi è possibile proporre tassi più omogenei.

Tabella 10. Distribuzione delle strutture per prodotto – ordinamento per valori assicurati nel 2022 [Fonte: Ismea, 2023]

Prodotto	Numero polizze	Valore assicurato .000 euro	Valore medio impianti in euro	Premio .000 euro	Tariffa media annuale	Premio medio per polizza in euro
Serre e tunnel fissi rivestimento in film plastico e serre per funghicoltura	2.446	910.115	372.082	10.136	1,1%	4.143
Serre fisse rivestite in vetro	306	211.642	691.640	827	0,4%	2.702
Serre fisse rivestimento in vetro non temperato o plastica	300	109.685	365.616	540	0,5%	1.800
Reti antibrina e impianti antibrina	287	31.068	108.250	538	1,7%	1.874
Impianti di produzioni arboree e arbustive	105	14.082	134.114	218	1,5%	2.076
Ombrai	1	200	200.000	2	1,2%	2.000
<b>Totale</b>	<b>3.445</b>	<b>1.276.791</b>		<b>12.261</b>	<b>1,0%</b>	

Le assicurazioni agevolate dedicate alla copertura delle strutture aziendali sono concentrate in poche regioni, le prime sei, Lazio, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Campania incidono per più dell'83% del mercato.

L'analisi a livello geografico evidenzia che al Nord è assegnato più del 50% della domanda, il Veneto rappresenta il 18%, la Lombardia il 15% e l'Emilia-Romagna poco meno del 10%. Il 22,5% di quota del Centro è dato praticamente solo dal Lazio (18,5%) infatti per le altre regioni della stessa macro zona le quote di mercato sono irrilevanti, la Toscana supera di poco il 2% e le altre sono al di sotto dell'1%. Sicilia con il 13%, Campania con il 9% e Puglia con il 3,3% permettono di raggiungere al Sud il 27% della quota di mercato [Ismea, 2023].

L'offerta del mercato assicurativo delle strutture aziendali si caratterizza per la fortissima concentrazione tanto che il 94% dei premi è detenuto dalla compagnia leader, seguita dalla prima follower con solo il 4,8% [Ismea, 2023].

La presenza di una compagnia così forte rappresenta uno squilibrio di mercato, come per le coperture delle produzioni vegetali anche il mercato dedicato alle strutture è influenzato dal cambiamento climatico, alcune compagnie probabilmente hanno scelto esplicitamente di non dare disponibilità assicurativa.

Gli eventi atmosferici che possono danneggiare le strutture si manifestano sempre più frequentemente e in modo particolarmente violento, questa prospettiva si potrebbe tradurre nel tempo nell'aumento dei premi medi; a conferma di questo, nel 2022 la

variazione media nazionale dei valori assicurati ha registrato un aumento del 14,6% a fronte di un incremento premi del 19,1%. Un esempio specifico, l'Emilia-Romagna con un incremento di valori assicurati superiore al 35% rispetto all'anno precedente evidenzia un aumento della raccolta premi superiore al 105% [Ismea, 2023]. Le variazioni di premio sono determinate da molteplici fattori come l'andamento medio delle campagne, la tipologia di struttura, le garanzie di polizza, la distribuzione del rischio nel portafoglio di compagnia; questa concentrazione dell'offerta in un'unica compagnia rappresenta un'anomalia e un rischio di instabilità nel caso in cui anche questa decidesse di ritirare l'offerta dal mercato.

#### 4.6 La domanda e l'offerta assicurativa agevolata per la zootecnia

Il sostegno dedicato al settore zootecnico ha registrato consensi nel tempo, dal 2010 al 2022, i valori assicurati passano da 541 milioni a 1,19 miliardi di euro anche se con un andamento altalenante, soprattutto per le ultime campagne come evidenziato in tabella n.6.

Tabella 11. Distribuzione e variazione delle garanzie sulla zootecnia per alcune variabili di mercato – 2022 ordinamento in base al valore assicurato [Fonte: Ismea, 2023]

Garanzia	Nr. polizze	Valore assicurato .000 euro	Valore medio assicurato in euro	Premio.000 euro	Premio medio per polizze in euro	Quota Valori ass.ti %	Quota premi %	Tariffa media annuale	Valore assicurato Var. 22/21	Premio Var. 22/21
Abbattimento forzoso	6.137	540.213	88.025	1.288	210	45,3%	4,9%	0,2%	-1,5%	-6,9%
Costo di smaltimento	22.398	435.991	19.465	22.310	996	36,5%	84,9%	5,1%	-19,4%	-0,4%
Mancato reddito	7.873	216.593	27.510	2.676	340	18,2	10,2%	1,2%	16,8%	50,1%
<b>Totale</b>	<b>36.408</b>	<b>1.192.797</b>		<b>26.274</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,2%</b>	<b>-6.5%</b>	<b>2,8%</b>

Le coperture dedicate alla zootecnia sono distinte per garanzia: abbattimento forzoso, costo di smaltimento delle carcasse e mancato reddito.

Con riferimento a tabella 11, i valori totali assicurati per la copertura dei danni da abbattimento forzoso rappresentano il 45% della domanda del mercato, giustificata anche dall'elevato importo medio di ogni singolo certificato, calcolato sulla base dei dati Ismea. Le aziende impegnate in zootecnia tutelano la stabilità dell'attività attraverso la copertura assicurativa dei capi allevati nel caso in cui un'ordinanza dell'autorità sanitaria

implichi l'abbattimento parziale o totale dei capi, nonostante il costo contenuto che dovrebbe rappresentare un incentivo alla sottoscrizione il numero di certificati totali del 2022 segnala una diffusione contenuta.

Le compagnie che coprono i costi per lo smaltimento delle carcasse non rifondono il danno alle aziende che lo hanno subito ma provvedono direttamente ad incaricare un ente esterno che prelevi, trasporti e smaltisca le carcasse; la complessità di gestione di questa tipologia di danno si proietta sul premio di polizza che ha un tasso medio del 5,1%. Nonostante il valore medio dei singoli contratti sia modesto e il costo elevato sono decisamente numerose le imprese che hanno trasferito il rischio. In mancanza di copertura assicurativa le imprese agricole per lo smaltimento delle carcasse devono assolvere una serie di obblighi: dall'avviso all'autorità competente al pagamento delle spese di rimozione e di smaltimento. Per questa garanzia è necessario sottolineare che la corretta ma complicata normativa rappresenta una spinta alla sottoscrizione; a scoraggiare il rinnovo dei contratti invece l'aumento della tariffa media e i ritardi riscontrati nel 2021 nelle procedure di verifica dei capi in stalla. Dalla tabella n.11 si evidenzia un forte aumento delle tariffe, infatti, a fronte di un calo dei valori assicurati del 19% i premi registrano una diminuzione praticamente pari a zero.

Infine, l'ultima garanzia, il danno indiretto di mancato reddito per la perdita totale o parziale dei capi rappresenta il 18% dei valori assicurati totali, l'importo medio assicurato per singolo contratto è di poco superiore a 27 mila euro, assicurati con una tariffa media del 1,2%. Per il settore zootecnia questa copertura è stata, nel 2022, l'unica a registrare un incremento di sottoscrizioni nonostante un importante aumento tariffario medio desumibile dalla comparazione della variazione positiva del 50% che ha interessato la raccolta premi a fronte del +16,8% registrato dai valori assicurati. La zootecnia ha raccolto più di 1,1 miliardi di euro nel complesso, i prodotti che hanno raccolto gli importi più elevati sono: bovini da latte, bovini da carne e suini con quote di mercato rispettivamente del 58, 17 e 10 per cento, tutte le altre produzioni animali registrano incidenze inferiori al 6% [Ismea, 2023].

In base ai dati pubblicati da Ismea, il valore medio assicurato per i bovini da latte è pari a 68.800 euro per certificato, un ammontare di rilievo che si traduce in un elevato numero di contratti sottoscritti nel 2022 (n.10.151), tale diffusione permette l'applicazione di una tariffa contenuta infatti il tasso medio per i contratti emessi è del

1,2%. I bovini da carne registrano contratti con un valore medio assicurato di euro 19.700, anche per questi la forte diffusione dei certificati (n.10.567) permette l'applicazione di un premio contenuto che si aggira al 1,6%. Il terzo prodotto è rappresentato dai suini, per i quali il valore medio assicurato per certificato è di 27.000 euro cui è stata applicata una tariffa pari al 5,4% che giustifica parzialmente il minore numero di sottoscrizioni (n.4.474) [Ismea, 2023].

Il tasso medio applicato per la copertura dei danni che interessano la zootecnia è del 2,2% ma i valori oscillano dal 1,0% previsto per i bufalini da latte al 7,4% per i caprini da latte [Ismea, 2023].

La variabilità si potrebbe imputare alla differente diffusione delle coperture; infatti, se il rischio è concentrato in pochi contratti o in zone ristrette le quotazioni subiscono forti variazioni da una campagna all'altra. Sul costo della polizza incidono la tipologia di prodotto assicurato, le diverse forme di allevamento, la trasmissibilità e diffusione delle epizootie, la maggiore fragilità di alcuni animali.

A livello territoriale le prime tre regioni per valori assicurati sono Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna che insieme coprono una quota di mercato pari all'82% a conferma della concentrazione nelle zone ad indirizzo zootecnico; la Sardegna è la prima delle regioni del Sud che assicura valori superiori a 100 milioni di euro e incide per l'8,46% sul totale dei capitali assicurati. Le regioni del Centro Italia evidenziano scarse adesioni, il Lazio con 12 milioni di euro assicurati rappresenta poco più di un punto percentuale delle sottoscrizioni [Ismea, 2023].

Lo sviluppo del mercato assicurativo dedicato alla zootecnia ha dimostrato un andamento altalenante nel tempo, la necessità di tutelare l'equilibrio economico delle imprese agricole spinge comunque gli operatori a mantenere alto l'interesse verso la possibilità di trasferimento del rischio che possa colpire la salute degli animali d'allevamento.



## Conclusioni

Ogni attività economica implica dei rischi, la capacità di individuarli, analizzarli, possibilmente evitarli e comunque gestirli è fondamentale per garantire continuità all'impresa. Nel lavoro di tesi sono stati evidenziati i danni che possono subire i fattori produttivi dell'azienda agricola (terra, capitale, lavoro) a causa di eventi avversi e la loro gestione attraverso il trasferimento del rischio ad una compagnia assicurativa oppure con l'adesione ad un fondo mutualistico. La garanzia di copertura fornita dai contratti assicurativi, rappresentata dal massimale di polizza, è stata contrapposta alla eventualità che i fondi mutualistici possano non essere in grado di indennizzare completamente i danni subiti dagli aderenti qualora la disponibilità del fondo sia insufficiente. Inoltre, è stata riportata la possibilità di gestire la contrazione di reddito attraverso l'adesione ai Fondi per la stabilizzazione del reddito scelta che permette di attenuare le conseguenze di volatilità dei prezzi, instabilità dei mercati e incertezze geopolitiche.

L'agricoltura è un settore chiave e riveste un ruolo strategico sotto l'aspetto economico, sociale, occupazionale, ambientale, la cui importanza è riconosciuta dal legislatore nazionale e comunitario attraverso opportune politiche agricole che disciplinano gli strumenti atti a tutelare, sviluppare e sostenere l'attività delle imprese. Uno degli strumenti espressamente disciplinato dalla normativa è dedicato alla gestione del rischio intesa come sostegno al pagamento dei premi per la sottoscrizione di contratti assicurativi e come sostegno ai fondi di mutualizzazione dedicati alla copertura dei danni causati da eventi atmosferici, sviluppo di fitopatie, diffusione di epizootie per le produzioni vegetali, per le produzioni animali e per strutture aziendali; rientrano nel sostegno anche le adesioni ai fondi di mutualizzazione dedicati alla stabilizzazione del reddito.

Il legislatore ha disciplinato strumenti coerenti con lo sviluppo del settore agricolo e con quello di mercato.

È stato analizzato il percorso normativo a partire dal 1970, ricordando come l'emanazione della Legge n. 364 che ha istituito il Fondo di solidarietà nazionale venga indicata come la prima forma di disciplina a sostegno delle coperture assicurative ed esponendo poi le principali norme successive che hanno modernizzato le politiche agricole. Rispetto alle prime polizze agevolate che prevedevano la copertura per i soli

danni causati da grandine, gelo e brina subiti dalle produzioni viticole, frutticole e olivicole il legislatore ha provveduto ad ampliare il ventaglio di garanzie, disponendo dal 1992 la possibilità di assicurare anche le strutture aziendali e gli allevamenti e introducendo nel 2000 la polizza multirischio a copertura di tutti gli eventi atmosferici che possono danneggiare le colture. Accanto all'estensione delle garanzie il legislatore si preoccupa anche di disciplinare le modalità con cui provvedere alle tutele passive, nel 2004 introduce l'obbligo di assicurazione di tutta la produzione per prodotto e per comune, norma che si traduce in una completa e migliore gestione del rischio. Successivamente, nel 2015, attraverso l'obbligo di compilazione del Piano assicurativo individuale, tuttora in vigore, avvia anche un programma di informatizzazione che si tradurrà nel miglioramento delle coperture assicurative, faciliterà il controllo incrociato dei dati e favorirà l'analisi dell'andamento delle campagne assicurative.

Il legislatore ha adeguato le modalità e l'ammontare degli aiuti adattandoli alle esigenze sempre nuove del settore. La prima modifica, datata 1992, ha trasformato l'iniziale "generica partecipazione statale" in partecipazione indiretta alle spese di polizza attraverso l'erogazione di contributi alle casse sociali dei Consorzi di difesa. Nel 2004 la partecipazione dello Stato ai pagamenti viene definita in modo esplicito e arriva a rimborsare quasi totalmente il costo delle polizze agevolate se emesse rispettando quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale. Negli anni successivi la gestione del rischio diventa argomento della politica agricola comune, saranno i fondi europei ad erogare la quasi totalità degli aiuti per il settore agricolo, le disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale rimangono ma dedicate alle polizze per le strutture aziendali e per alcuni rischi zootecnici. Con lo studio della parte storica si è cercato di comprendere ed esporre come il legislatore abbia modificato e adattato la normativa al fine di garantire maggiore stabilità economica al settore primario.

Allo scopo di approfondire le conoscenze personali maturate in ambito lavorativo è stato dedicato ampio spazio all'analisi del Piano di gestione del rischio emesso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per disciplinare la campagna assicurativa agevolata per il 2023. Il lavoro è stato svolto differenziando i contenuti dedicati alle polizze assicurative da quelli specifici per i fondi mutualistici e distinguendo anche in base all'oggetto di copertura (produzione vegetale, zootecnia e strutture aziendali). Interessante lo studio delle due polizze sperimentali, la polizza ricavo che



rifonde i danni sulla base di riduzione della resa e riduzione del prezzo di mercato e la polizza index based prodotto fortemente informatizzato e caratterizzato da metodologie parzialmente automatizzate anche per la rilevazione degli eventi. Sono stati inoltre descritti i fondi mutualistici dedicati alla stabilizzazione del reddito e il Fondo AgriCat, nuovo strumento a tutela delle produzioni vegetali e di fatto l'unica novità introdotta dal piano rispetto alla campagna precedente. Le perplessità legate all'obbligo di adesione al Fondo AgriCat si giustificano parzialmente con l'esposizione degli obiettivi prefissati dal legislatore; dare copertura base diffusa slegata dal prodotto e dalla localizzazione geografica, divulgare la cultura assicurativa nelle zone dove gli imprenditori sono ancora restii alla sottoscrizione volontaria ed infine contenere l'esposizione delle compagnie assicurative e dei fondi mutualistici che già operano nel settore. Solo nei prossimi anni sarà possibile analizzare i risultati di questa decisione.

Abbiamo infine descritto il mercato assicurativo sulla base del rapporto annuale rilasciato da Ismea in relazione all'andamento delle campagne assicurative. Il mercato registra la continua crescita dei valori assicurati per le produzioni vegetali e per le strutture aziendali mentre l'evoluzione delle assicurazioni dedicate alle produzioni animali disegna un andamento altalenante.

La domanda riflette l'impegno del legislatore e la sensibilizzazione sviluppata dagli imprenditori agricoli per il cambiamento climatico inteso come pericolo per la produzione e rischio per la stabilità economica.

Nonostante le politiche agricole le coperture assicurative rappresentano, a livello nazionale, solo il 10 per cento della superficie agricola utilizzata e poco più del 21 per cento del valore della produzione agricola totale dati che portano alla luce la necessità di sviluppare ulteriormente la cultura assicurativa. I maggiori valori assicurati si registrano per i prodotti ad elevato valore aggiunto mentre la diffusione geografica evidenzia la forte concentrazione nelle regioni del Nord marcando un forte squilibrio del mercato. Evidente la necessità di ampliare la domanda sia in termini di miglior diffusione geografica, andando a coprire le zone sguarnite sia in termini di varietà dei prodotti promuovendo un maggior assortimento delle produzioni assicurate a favore di una migliore stabilità del mercato.

Il manifestarsi di fenomeni atmosferici avversi sempre più frequenti e sempre più violenti ha comportato risarcimenti superiori alla raccolta premi con il rischio di

intaccare la stabilità finanziaria delle compagnie di assicurazione costrette, in alcuni casi, ad uscire dal mercato. La ridotta presenza di compagnie dal lato dell'offerta comporta uno squilibrio di mercato, accanto ad una sorta di privilegio per quelle presenti che potrebbero monopolizzare i prezzi si evidenzia anche la possibilità che il cattivo andamento tecnico del ramo le induca ad abbandonare il settore lasciandolo completamente sguarnito.

Il mercato assicurativo dedicato alla zootecnia è relativamente recente, disgiunto dall'andamento climatico, legato ad altre variabili come la sensibilizzazione degli allevatori, il valore dei capi, la fragilità degli animali. I dati evidenziano la diffusione dei contratti nelle regioni ad indirizzo zootecnico e un'offerta concentrata in poche compagnie giustificata dalla complessità delle coperture.

Possiamo affermare che le politiche agricole adottate si stanno rivelando efficaci nel sostenere e sviluppare il settore, auspicando che il continuo aggiornamento della disciplina normativa permetta un'ulteriore evoluzione positiva.

La diffusione degli strumenti a tutela della stabilità economica e patrimoniale delle imprese agricole è stata decisiva, il risarcimento riconosciuto alle aziende agricole si rivela basilare in caso di danno particolarmente grave e ne permette la rapida ripresa.

## References

Agenzia veneta per i pagamenti (2023), *Fascicolo Aziendale*, disponibile in:

<https://www.avepa.it/fascicolo-aziendale>

(accesso 16/09/2023)

Agenzia provinciale per i pagamenti Provincia autonoma di Trento (2023), *Fascicolo Aziendale*, disponibile in:

<http://www.appag.provincia.tn.it/APPAG/Fascicolo-aziendale>

(accesso 10/09/2023)

Albani, Claudia, Ansovini, Giovanna, De Filippis, Fabrizio, Frascarelli, Angelo, Leporati, Stefano (2014), *La PAC 2014-2020*, disponibile in:

<https://www.ilpuncocoldiretti.it/wp-content/uploads/2018/02/Brochure-RiformaPac.pdf>

(accesso 02/01/2024)

Associazione nazionale Condifesa Italia (2021), *Storia*, disponibile in:

<https://www.asnacodi.it/asnacodi-e-lassociazione-nazionale-dei-condifesa>

(accesso 19/12/2023)

Associazione nazionale Condifesa Italia (2022), *Statuto*, disponibile in:

[https://www.asnacodi.it/statuto\\_regolamento.pdf](https://www.asnacodi.it/statuto_regolamento.pdf)

(accesso 29/12/2023)

Caf Acli S.r.l. (2024), *Spese detraibili e deducibili dal 730*, disponibile in:

<https://www.cafaccli.it/it/servizi-fiscali/modello-730/spese-detraibili-deducibili-730/>

(accesso 04/01/2024)

Cafiero, Carlo (2005), *Problemi e prospettive per una moderna gestione del rischio nell'agricoltura europea*, Economia & Diritto Agroalimentare, X n. 2 2005, Firenze University Press, Firenze

Cafiero, Carlo, Capitano, Fabian, Cioffi, Antonio, Coppola, Adele (2007), *La gestione del rischio nelle imprese agricole tra strumenti privati e intervento pubblico*, Agrireunioneuropa anno 3 n. 8, marzo 2007 disponibile in:

<https://agrireunioneuropa.univpm.it/en/content/article/31/8/la-gestione-del-rischio-nelle-imprese-agricole-tra-strumenti-privati-e>

(accesso 15/09/2023)

Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (2015), *PAC 2014-2020 La gestione del rischio in agricoltura, tutte le novità per il 2015*, disponibile in:

[https://www.cesarweb.com/wp-content/uploads/2014/11/speciale-4\\_GESTIONE-DEL-RISCHIO.pdf](https://www.cesarweb.com/wp-content/uploads/2014/11/speciale-4_GESTIONE-DEL-RISCHIO.pdf)

(accesso 02/01/2024)

Cinquemani, Tommaso (2023), *Bachi da seta, un allevamento interessante. Purché di filiera*, Agronotizie, 10 gennaio 2023, disponibile in:

<https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/10/bachi-da-seta-un-allevamento-interessante-purche-di-filiera/77874>

(accesso 15/09/2023)

Codice civile

Codice delle assicurazioni

Commissione europea (2022), *Decisione di esecuzione della Commissione del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*, disponibile in:

[https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-12/csp-implementing-decision-italy\\_it.pdf](https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-12/csp-implementing-decision-italy_it.pdf)

(accesso 15/01/2024)

Commissione europea (2023 a), *La politica agricola comune in sintesi*, disponibile in:

[https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance\\_it#Pac%202023-2027](https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_it#Pac%202023-2027)

(accesso 24/06/2023)

Commissione europea (2023 b), *Come funziona il sostegno al reddito*, disponibile in:

[https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/income-support-explained\\_it](https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/income-support-explained_it)

(accesso 24/06/2023)

Commissione europea (2023 c), *Sviluppo rurale*, disponibile in:

[https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development\\_it](https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_it)

(accesso 20/12/2023)

Commissione europea (2023 d), *La politica agricola comune: 2023-2027*, disponibile in:

<https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-2023->

27

(accesso 22/12/2023)

Condifesa TVB (2023 a), *Istruzioni per l'uso*, disponibile in:

[https://www.condifesatvb.it/wp-content/uploads/istruzioni\\_2023.pdf](https://www.condifesatvb.it/wp-content/uploads/istruzioni_2023.pdf)

(accesso 15/05/2023)

Condifesa TVB (2023 b), *Uve D.O.C. Treviso – Belluno*, disponibile in:

[https://www.condifesatvb.it/wp-content/uploads/uva\\_DOC\\_2023.pdf](https://www.condifesatvb.it/wp-content/uploads/uva_DOC_2023.pdf)

(accesso 15/05/2023)

Confagricoltura (2021), *Pere, 2021 annus horribilis: gelate e cimice asiatica mettono a dura prova il settore*, disponibile in:

<https://www.confagricoltura.it/ita/area-stampa/dal-territorio/pere-2021-annus-horribilis-gelate-e-cimice-asiatica-mettono-a-dura-prova-il-settore>

(accesso 28/10/2023)

Consiglio dell'Unione europea (2009), *Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1787/2003*, disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1267>

(accesso 02/01/2024)

Consiglio europeo (1999), *Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti*, disponibile in:

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999R1257:20040501:IT:PDF>

(accesso 20/12/2023)

Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea (2019), *Riforma della politica agricola comune dopo il 2013*, disponibile in:

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/cap-reform/>

(accesso 02/01/2024)

Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea (2023 a), *Cronistoria – Storia della*

PAC, disponibile in:

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/cap-introduction/timeline-history/>

(accesso 20/12/2023)

Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea (2023 b), *Politica agricola comune 2023-2027*, disponibile in:

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/cap-introduction/cap-future-2020-common-agricultural-policy-2023-2027/>

(accesso 24/06/2023)

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (2022), *L'agricoltura italiana conta 2022*, disponibile in:

[https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/ITACONTA+2022\\_ITA\\_WEB.pdf/e1c4f49f-5fc4-12eb-180a-07327db02f90?t=1671525618819](https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/ITACONTA+2022_ITA_WEB.pdf/e1c4f49f-5fc4-12eb-180a-07327db02f90?t=1671525618819)

(accesso 22/11/2023)

Correzzola, Claudio (2017), *Infortuni e malattie professionali in agricoltura e strategie dell'INAIL per la relativa prevenzione*, disponibile in:

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-c-correzzola-infortuni-e-malattie-professionali.pdf>

(accesso 24/06/2023)

Cricca, Lorenzo (2020), *Tabacco, made in Italy da tradizione*, Agronotizie, 27 febbraio 2020, disponibile in:

<https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agronomia/2020/02/27/tabacco-made-in-italy-da-tradizione/65688>

(accesso 03/12/2023)

De Polis, Stefano (2023), *Cambiamenti climatici e assicurazioni nel settore agricolo, lavoro presentato al Convegno "Cambiamento climatico e assicurazione come strumento di sicurezza alimentare"*, Firenze, 10 febbraio 2023, disponibile in:

[https://www.ivass.it/media/interviste/documenti/interventi/2023/sdp-02-10-aida/SDP\\_CONVEGNO\\_AIDA\\_10.02.23.pdf](https://www.ivass.it/media/interviste/documenti/interventi/2023/sdp-02-10-aida/SDP_CONVEGNO_AIDA_10.02.23.pdf)

(accesso 05/07/2023)

Eur-Lex (2009), *Vino - Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i*

regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, disponibile in:

<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/wine.html>

(accesso 10/12/2023)

Eur-Lex (2011), *Organizzazione comune dei mercati agricoli - Regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*, disponibile in:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l67001>

(accesso 27/12/2023)

Eur-Lex (2014), *Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001*, disponibile in:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1857>

(accesso 10/01/2024)

Eur-Lex (2017), *Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale*, disponibile in:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2393&qid=>

(accesso 27/12/2023)

Frascarelli, Angelo (2016), *Evoluzione della politica gestione del rischio*, Agriregionieuropa anno 12 n. 47, dicembre 2016, disponibile in:

<https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/47/evoluzione-della-politica-di-gestione-del-rischio-agricoltura>

(accesso 15/06/2023)

Fondo mutualistico nazionale - AgriCat (2023), *Regolamento AgriCAT*, disponibile in:  
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19453>  
(accesso 10/12/2023)

Gazzetta Ufficiale (1970), *Legge 25 maggio 1970, n. 364, Istituzione del Fondo di Solidarietà nazionale*, G.U. n. 152 del 19/06/1970, disponibile in:  
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/06/19/070U0364/sg>  
(accesso 15/06/2023)

Gazzetta Ufficiale (1981), *Legge 15 ottobre 1981, n. 590, Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale*, G.U. n. 288 del 20/10/1981, disponibile in:  
[http://www.edizionieuropee.it/law/html/11/zn2\\_08\\_054.html](http://www.edizionieuropee.it/law/html/11/zn2_08_054.html)

Gazzetta Ufficiale (1992), *Legge 14 febbraio 1992, n. 185 Disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*, G.U. n. 51 del 02/03/1992, disponibile in:  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/22/092A0797/sg>  
(accesso 02/01/2024)

Gazzetta Ufficiale (2000), *Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, G.U. n. 302 del 29/12/2000, disponibile in:  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/12/29/000G0441/sg>  
(accesso 02/01/2024)

Gazzetta Ufficiale (2001), *Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura*, G.U. n. 164 del 17/07/2001, disponibile in:  
[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-07-17&atto.codiceRedazionale=001G0347&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-07-17&atto.codiceRedazionale=001G0347&elenco30giorni=false)

(accesso 15/09/2023)

Gazzetta Ufficiale (2004), *Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38*, G.U. n. 95 del 23/04/2004, disponibile in:  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/04/23/004G0135/sg>

(accesso 02/01/2024)



Gazzetta Ufficiale (2008 a), *Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, G.U. n. 101 del 30/04/2008 disponibile in:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg>

(accesso 15/07/2023)

Gazzetta Ufficiale (2008 b), *Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 1), della legge 7 marzo 2003, n. 38*, G.U. n. 104 del 05/05/2008, disponibile in:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-05-05&atto.codiceRedazionale=008G0105&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-05-05&atto.codiceRedazionale=008G0105&elenco30giorni=false)

(accesso 17/07/2023)

Gazzetta Ufficiale (2018), *Decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154*, G.U. n. 86 del 13/04/2018 disponibile in:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/13/18G00057/sg>

(accesso 15/07/2023)

Gazzetta Ufficiale (2021), *Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024*, G.U. n. 310 del 31/12/2021, disponibile in:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg>

(accesso 20/09/2023)

Generali Assicurazioni S.p.A. (2023 a), *Set Informativo Cattolica&Agricoltura Rischi zootecnici agevolati*, disponibile in:

<https://www.generali.it/assicurazioni/prodotti-brand-cattolica#cattolicaagricoltura>

(accesso 02/09/2023)

Generali Assicurazioni S.p.A. (2023 b), *Set Informativo Cattolica&Agricoltura Serre*, disponibile in:

<https://www.generali.it/assicurazioni/prodotti-brand-cattolica#cattolicaagricolturaserre>

(accesso 02/09/2023)

Generali Assicurazioni magazine (2023), *Chi è il Contraente di una polizza assicurativa?*, disponibile in:

<https://www.generali.it/magazine/auto/contraente-polizza-assicurativa>

(accesso 10/06/2023)

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (2019), *Rapporto sulla gestione del rischio in agricoltura 2019*, Roma, disponibile in

<https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10725>

(accesso 25/08/2023)

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (2021), *Rapporto sulla gestione del rischio in agricoltura 2021*, Roma, disponibile in.

<https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11454>

(accesso 25/08/2023)

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (2022), *Rapporto Ismea sulla gestione del rischio in agricoltura 2022*, Roma, disponibile in:

<https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11842>

(accesso 25/08/2023)

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (2023), *Rapporto Ismea sulla gestione del rischio in agricoltura 2023*, Roma, disponibile in:

<https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12434>

(accesso 25/08/2023)

Istituto nazionale di statistica (2022 a), *7° Censimento Generale dell'Agricoltura*, disponibile in:

<https://www.istat.it/it/censimenti/agricoltura/7-censimento-generale>

(accesso 26/11/2023)

Istituto nazionale di statistica (2022 b), *Tavole con dettaglio*, disponibile in:

<https://www.istat.it/it/files//2022/08/censimento-agricoltura-2021.xlsx>

(accesso 26/11/2023)

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (2023 a), *Glossario dei termini assicurativi Sigle*, disponibile in:

[https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2023/Relazione\\_Annuale\\_2022\\_glossario.pdf](https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2023/Relazione_Annuale_2022_glossario.pdf)

(accesso 15/09/2023)

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (2023 b), *Glossario – Educazione assicurativa*, disponibile in:

[https://www.ivass.it/consumatori/imparaconivass/glossario/glossario\\_educazione\\_assicurativa.pdf](https://www.ivass.it/consumatori/imparaconivass/glossario/glossario_educazione_assicurativa.pdf)

(accesso 15/09/2023)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (2021), *Insetti edibili*, disponibile in:

<https://www.izsvenezie.it/temi/alimenti-sicuri/insetti-edibili/>

(accesso 15/09/2023)

J.M. Consulting S.r.l. (2023), *Risk Assessment: la prevenzione dei rischi in azienda*, disponibile in:

<https://jmconsulting.it/risk-assessment-la-prevenzione-dei-rischi-in-azienda/>

(accesso 22/08/2023)

Lasorella, Vittoriana (2021), *Allevare insetti: perché, quali e come?*, *Agronotizie*, 28 aprile 2021, disponibile in:

<https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2021/04/28/allevare-insetti-perche-quali-e-come/70212>

(accesso 15/09/2023)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (2013), *Misura 17: Gestione del rischio (artt.36-39 Reg. UE n. 1305/2013)*, disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11950>

(accesso 12/09/2023)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (2020), *Guida operativa iscrizione utenti qualificati*, disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/192>

(accesso 10/09/2023)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (2021), *Relazione 2021 sul piano strategico della PAC*, disponibile in:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037>

(accesso 02/01/2024)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (2022 a), *Servizi del Sian* disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/192>

(accesso 10/09/2023)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (2022 b), *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti*, D.M. n. 660087 del 23/12/2023, G.U. n. 47 del 24/02/2023, disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19035>

(accesso 10/09/2023)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (2022 c), D.M. n. 667236 30 dicembre 2022, *Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità*, G.U. n. 48 del 25/02/2023, disponibile in:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/25/23A01092/sg>

(accesso 02/01/2024)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (2023 a), *Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023*, Decreto n. 64591 del 08/02/2023, G.U. n. 83 del 07/04/2023, disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19206>

(accesso 23/07/2023)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (2023 b), *Piano strategico Nazionale per la PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Decreto di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2023 – DM n.643065 del 21/11/2023*, G.U. n. 17 del 22/01/2024, disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20619>

(accesso 15/01/2024)

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2009), D.M. 29 luglio 2009, *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009*, G.U. n. 220 del 22/09/2009, disponibile in:

[https://www.politicheagricole.it/flex/files/4/a/3/D.45bd8c446223ace2bca3/DM\\_29\\_7\\_2009.pdf](https://www.politicheagricole.it/flex/files/4/a/3/D.45bd8c446223ace2bca3/DM_29_7_2009.pdf)

(accesso 02/01/2024)

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2011), *Decreto 20 aprile 2011 -*

*Individuazione delle procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi*, disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3357>

(accesso 02/01/2024)

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (2019 a), *D.M. del 21 gennaio 2019 n. 642 Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019*, G.U. n. 85 del 10/04/2019, disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13702>

(accesso 02/01/2024)

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (2019 b), *Decreto di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica - Sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2020 – D.M. n. 29010 del 19/07/2019*, disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14340>

(accesso 07/10/2023)

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2015 a), *Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Prot. 162 del 12/01/2015*, disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8499>

(accesso 10/01/2024)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (2015 b), *D.M. n. 5447 del 10 marzo 2015, Piano assicurativo agricolo 2015*, G.U. n. 102 del 05/05/2015 disponibile in:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12371>

(accesso 10/01/2024)

Monteleone, Alessandro, Pierangeli, Fabio, Tarangioli, Serena, Mazzocchi, Giampiero (2022), *Pac, L'Italia presenta il suo Piano strategico 2023-2027*, PianetaPSR numero 109 gennaio 2022 disponibile in:

<https://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2668>

(accesso 15/01/2024)

Nizza, Giuliana, Pontrandolfi, Antonella (2011), *I Fondi mutualistici per la gestione del rischio in agricoltura: quali potenzialità di sviluppo in Italia?*, Agriregionieuropa anno 7 n. 26, settembre 2011 p.94 disponibile in:

<https://agrireregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/26/i-fondi-mutualistici-la-gestione-del-rischio-agricoltura-quali-potenzialita-di>

(accesso 12/09/2023)

Normattiva (2001), *Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*, G.U. n. 137 del 15/06/2001, disponibile in:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228>

(accesso 15/09/2023)

Nuovo Codice della Strada

Ottaviani, Luigi (2023), *Report di Avanzamento della spesa pubblica dei programmi di sviluppo rurale 2014-2022 Quarto trimestre 2022 - Documento realizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali* (pag.28), disponibile in:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24485>

(accesso 21/11/2023)

Parlamento Europeo (2016), *Relazione sugli strumenti della PAC intesi a ridurre la volatilità dei prezzi nei mercati agricoli Relazione – A8–0339/2016*, disponibile in:

[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0339\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0339_IT.html)

(accesso 22/08/2023)

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (2013), *Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*, disponibile in:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1305>

(accesso 12/09/2023)

Parlamento europeo e del Consiglio (2021), *Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013*, disponibile in:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115>

(accesso 16/09/2023)

Parlamento italiano (2022), *Agenda 2030*, disponibile in:

[https://temi.camera.it/leg19DIL/area/19\\_1\\_38/agenda-2030.html](https://temi.camera.it/leg19DIL/area/19_1_38/agenda-2030.html)

(accesso 10/09/2023)

Programma di sviluppo rurale nazionale (2020), *I Fondi di mutualizzazione tra agricoltori*, disponibile in:

<https://cdn.jumpgroup.it/sites/psrn/uploads/2020/02/Fondi-di-mutualizzazione-.pdf>

(accesso 12/09/2023)

Programma di sviluppo rurale nazionale (2021 a), *Linee guida per i Soggetti gestori dei fondi di mutualizzazione*, disponibile in:

[https://cdn.jumpgroup.it/sites/psrn/uploads/2021/02/LINEE-GUIDA-riconoscimento-SG\\_versione-aggiornata-al-16.02.21-1.pdf](https://cdn.jumpgroup.it/sites/psrn/uploads/2021/02/LINEE-GUIDA-riconoscimento-SG_versione-aggiornata-al-16.02.21-1.pdf)

(accesso 12/09/2023)

Programma di sviluppo rurale nazionale (2021 b), *Proteggere il raccolto, gli animali, le piante Sottomisura 17.1 – Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante*, disponibile in:

<https://www.psrn.it/insights/assicurazione-in-caso-di-avversita-meteorologiche/>

(accesso 12/09/2023)

Programma di sviluppo rurale nazionale (2021 c), *Proteggere il raccolto, gli animali, le piante Sottomisura 17.2 – Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali*, disponibile in:

<https://www.psrn.it/insights/proteggere-fondi-di-mutualizzazione/>

(accesso 12/09/2023)

Programma di sviluppo rurale nazionale (2022 d), *Stabilizzare il reddito in caso di diminuzione Sottomisura 17.3 – Strumento di stabilizzazione del reddito aziendale settoriale (Income Stabilization Tool – IST)*, disponibile in:

<http://www.psrn.it/insights/stabilizzare-integrazione-del-reddito-in-caso-di-diminuzione/>

(accesso 28/10/2023)

Programma di sviluppo rurale Veneto (2022 a), *Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione*, disponibile in:

<https://psrveneto.it/misure/misura-1-trasferimento-di-conoscenze-e-azioni-dinformazione/>

(accesso 12/09/2023)

Programma di sviluppo rurale Veneto (2022 b), *Misura 2 – Servizio di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole*, disponibile in:

<https://psrveneto.it/misure/misura-2-servizio-di-consulenza-di-sostituzione-e-di-assistenza-alla-gestione-delle-aziende-agricole/>

(accesso 12/09/2023)

Programma di sviluppo rurale Veneto (2022 c), *Misura 5 – Ripristino potenziale produttivo agricolo*, disponibile in:

<https://psrveneto.it/misure/misura-5-ripristino-potenziale-produttivo-agricolo/>

(accesso 12/09/2023)

Programma di sviluppo rurale Veneto (2022 d), *Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali, miglioramento della redditività delle foreste*, disponibile in:

<https://psrveneto.it/misure/misura-8-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-miglioramento-della-redditivita-delle-foreste/>

(accesso 12/09/2023)

Programma di sviluppo rurale Veneto (2022 e), *Misura 16 – Cooperazione*, disponibile in:

<https://psrveneto.it/misure/misura-16-cooperazione/>

(accesso 12/09/2023)

Provincia autonoma di Trento (2023), *Fascicolo Aziendale*, disponibile in:

<http://www.appag.provincia.tn.it/APPAG/Fascicolo-aziendale>

(accesso 10/09/2023)

Regione Basilicata (2010 a), *Agricoltura*, disponibile in:

<https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049&ar ea=242342>

(accesso 15/12/2023)

Regione Basilicata (2010 b), *Produzioni vegetali*, disponibile in:

<https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049&ar ea=104837>

(accesso 15/12/2023)



Regione del Veneto (2022 a), *Allegato A al decreto n. 56 del 11 luglio 2022*, disponibile in:

<https://psrveneto.it/wp-content/uploads/2022/08/Tabella-DDR-56-2022.pdf>

(accesso 12/09/2023)

Regione del Veneto (2022 b), *Fondi di Stabilizzazione del Reddito*, disponibile in:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/fondi-di-stabilizzazione-del-reddito>

(accesso 12/09/2023)

Regione del Veneto (2023), *Assicurazione agevolata*, disponibile in:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/assicurazione-agevolata>

(accesso 12/09/2023)

Regione Marche (2023), *Programma di sviluppo rurale Regione Marche 2014-2022*, disponibile in:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2022/Cos%C3%A8-il-PSR#Versioni-del-PSR>

(accesso 02/09/2023)

Rete di informazione contabile agricola (2023), *D4.Fascicolo aziendale*, disponibile in:

[https://rica.crea.gov.it/APP/documentazione/?page\\_id=226](https://rica.crea.gov.it/APP/documentazione/?page_id=226)

(accesso 10/09/2023)

Rete rurale nazionale 2014-2020 (2018), *Come si misura lo stress da caldo*, disponibile in:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17005>

(accesso 15/09/2023)

Rete rurale nazionale (2022), *Il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia*, disponibile in:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

(accesso 21/08/2023)

Sandron, Remo (1976), *Dizionario Sandron della lingua italiana*, Edizioni Sandron, Firenze

Santeramo, Fabio Gaetano, Di Gioia, Leonardo (2018), *La gestione del rischio in agricoltura Assicurazioni, Credito e Strumenti Finanziari per lo Sviluppo Rurale*, Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media srl, Milano

Serra Bellini, Mauro (2023), *Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023*, disponibile in:

[https://www.cesarweb.com/wp-content/uploads/2023/01/DR.-SERRA-BELLINI\\_il-PGRA-2023.pdf](https://www.cesarweb.com/wp-content/uploads/2023/01/DR.-SERRA-BELLINI_il-PGRA-2023.pdf)

(accesso 23/07/2023)

Servizio studi della Camera dei deputati (2006 a), *L'attività delle Commissioni nella XIV legislatura, Agricoltura, caccia e pesca, La gestione dei rischi in agricoltura - Assicurazioni in agricoltura*, disponibile in:

[https://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/13/13\\_cap06\\_sch03.htm](https://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/13/13_cap06_sch03.htm)

(accesso 04/07/2023)

Servizio studi della Camera dei deputati (2006 b), *L'attività delle Commissioni nella XIV legislatura, Agricoltura, caccia e pesca, La gestione dei rischi in agricoltura – Fondo di solidarietà nazionale*, disponibile in:

[https://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/13/13\\_cap06\\_sch02.htm](https://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/13/13_cap06_sch02.htm)

(accesso 04/07/2023)

Servizio studi della Camera dei deputati (2008), *Atti del Governo, Modifiche al D.lgs. n. 102/2004 recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, Schema di D.lgs. n. 231, (art. 1, co. 12, L. 228/2006 e art. 1, L. 38/2003), n. 193, 6 marzo 2008* disponibile in:

<https://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/ag0100.htm>

(accesso 04/07/2023)

Sistema informativo agricolo nazionale (2023 a), *Chi siamo*, disponibile in:

<https://www.sian.it/portale-sian/chisiamo.jsp>

(accesso 10/09/2023)

Sistema informativo agricolo nazionale (2023 b), *Note Legali*, disponibile in:

<https://cns.sian.it/portale-sian/notelegali.jsp>

(accesso 10/09/2023)

Sistema informativo agricolo nazionale (2023 c), *Il portale SIAN offre servizi digitali del sistema informativo agricolo nazionale*, disponibile in:

<https://www.sian.it/portale/sistema-sian>

Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (2023 a), *Chi siamo*, disponibile in:

<https://www.sin.it>

(accesso 10/09/2023)

Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (2023 b), *Fascicolo Aziendale*, disponibile in:

<https://www.sin.it>

(accesso 10/09/2023)

Treccani (2023), *Contratto di assicurazione*, disponibile in:

<https://www.treccani.it/enciclopedia/contratto-di-assicurazione/>

(accesso 15/06/2023)

Zaccarini Bonelli, Camillo (2023), *Campagna 2022, cosa ci dicono i numeri, la sperimentazione AgriCat*, disponibile in:

[https://www.cesarweb.com/wp-content/uploads/2023/01/DR.-ZACCARINI-BONELLI\\_Campagna-2022.pdf](https://www.cesarweb.com/wp-content/uploads/2023/01/DR.-ZACCARINI-BONELLI_Campagna-2022.pdf)

(accesso 03/11/2023)

Zolin, Maria Bruna (2009), *Appunti per studenti (laurea magistrale) Economia e Gestione dell'Azienda Agraria e Agroindustriale*, Dipartimento di Scienze Economiche Università Ca' Foscari di Venezia